



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 1
Ancona	Data: 17/12/2008	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
N. 142/VAA_08 DEL 17/12/2008**

Oggetto: LR 6/2007 Dlgs 152/2006 DPR 357/1997. Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Autorità procedente: Giunta Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio.

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 16/bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001 n. 20 e ss.mm.ii.;

VISTA la DRGM n. 508 del 08/05/2006 mediante la quale viene istituita la Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e la DRGM n. 1269 del 02/11/2006 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della posizione di funzione stessa;

- D E C R E T A -

DI ESPRIMERSI in ordine alle osservazioni e controdeduzioni presentate così come previsto all'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 in merito al Piano Regionale di Tutela delle Acque, autorità procedente Giunta Regione Marche, Servizio Ambiente e Paesaggio, così come si riporta in allegato 1 al presente decreto.

DI ESPRIMERE ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, in merito al Piano Regionale di Tutela delle Acque **giudizio di compatibilità ambientale positivo**, come di seguito motivato: **il Piano Regionale di Tutela delle Acque rispetta i principi di sostenibilità sanciti a livello regionale e la sua attuazione non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente**. Al fine di minimizzare il rischio di insorgere di effetti negativi in sede di realizzazione delle previsioni e per poter accertare, anche in futuro, l'assenza di tali effetti è necessario ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. adeguare il Piano di Tutela delle Acque rispetto alle indicazioni emerse dalle osservazioni presentate in fase di consultazione, secondo le controdeduzioni concordate tra autorità procedente e autorità competente che si riporta in allegato 1 al presente decreto;
2. prevedere la trasmissione di un report di monitoraggio degli effetti attesi con i contenuti previsti nell'apposita sezione del rapporto ambientale, da parte dell'autorità procedente all'autorità



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 2
Ancona	Data: 17/12/2008	

competente, con la stessa cadenza prevista per il monitoraggio del piano, in attuazione dell'art.14 del D.lgs. 152/2006;

3. in fase di attuazione, è opportuno che gli organismi responsabili della realizzazione delle previsioni di piano tengano in considerazione le misure di mitigazione indicate in a allegato 2 al presente decreto.

DI ESPRIMERE parere positivo per la Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii per il Piano Regionale di Tutela delle Acque con le seguenti indicazioni:

1. evitare di realizzare infrastrutture nei Siti Natura 2000;
2. qualora la realizzazione di infrastrutture nei Siti Natura 2000 si rendesse necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di tutela delle acque di cui al D.lgs 152/2006, occorrerà prevedere in fase di realizzazione accorgimenti tali da non interferire con gli obiettivi di conservazione dei siti interessati ; restano salve le disposizioni in materia di Valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii;
3. nel caso in cui si dovesse intervenire su sistemi naturali, dovrà essere mantenuto lo stato di conservazione ecosistemico almeno al livello precedente quello dell'intervento o, se del caso, tale stato andrà migliorato.
4. privilegiare soluzioni progettuali che favoriscano le interconnessioni ecologiche e non comportino frammentazione di ecosistemi.

DI TRASMETTERE copia conforme del presente provvedimento, all'autorità procedente Giunta Regione Marche, Servizio Ambiente e Paesaggio.

DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dal D.lgs 152/2006 e dal DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni.

DI EMANARE il presente provvedimento in unico originale trattenuto agli atti d'Ufficio.

DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Geol. David Piccinini)



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 3
Ancona	Data: 17/12/2008	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 *“Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”*;
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 *“Norme in materia ambientale”*;
- D.lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 *“Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale”*;
- L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 *“Modifiche e integrazioni alle Legge regionale 14 Aprile 2004, Legge regionale n. 7, Legge regionale 5 Agosto 1992, n. 3, Legge regionale 28 Ottobre 1999, Legge regionale n. 28, Legge regionale 23 Febbraio 2005, Legge regionale n. 16 e Legge regionale 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”*;
- Delibera di Giunta regionale n.1400 del 20/10/2008 *“Approvazione delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *“recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”* e successive modifiche e integrazioni;
- DPR 12 marzo 2003, n. 120 *recante modifiche e integrazioni al DPR n. 357/97*;
- DM 17 ottobre 2007 *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e Zone di protezione speciale”*;
- DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 *recante adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria*.

1.1. Normativa per la procedura di VAS

La Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, introduce nell’ordinamento legislativo europeo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”*, disciplina nella Parte Seconda le *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”*, costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi. Il decreto legislativo dopo alcune proroghe è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il D.lgs 16 gennaio 2008, n.4, *“Correttivo”* della Parte II del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il 21 dicembre 2007, il Correttivo è stato pubblicato sulla G.U. n.24 del 29 gennaio 2008 ed è entrato in vigore il 13 febbraio 2008.

Detto decreto contiene il completo recepimento delle Direttive europee in materia di VAS.

La Regione Marche, antecedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la Legge Regionale 12 giugno 2007, n.6, pubblicata sul BUR Marche n.55 del 21/06/2007 e entrata in vigore il 6 luglio 2007, ha inteso dare applicazione alla direttiva 2001/42/CE.

La legge regionale 6/2007, all’art. 20 individua nelle linee guida lo strumento per l’attuazione nella



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	4

Regione Marche della normativa in materia di VAS, da emanare da parte della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare Competente.

L'art. 35 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. al comma 1, stabilisce che fino a quando le Regioni non abbiano adeguato i propri strumenti normativi alla disciplina nazionale di VAS, trovano diretta applicazione le norme di cui al citato decreto. Pertanto, fino all'entrata in vigore delle linee guida, per quanto non disciplinato dalla LR 6/2007 in materia di VAS, si fa riferimento alla vigente normativa nazionale in materia di VAS.

La Delibera di Giunta regionale n. 1400 del 20/10/2008 (pubblicata sul B.U.R. n.102 del 31/10/2008) "LR n. 6/2007 "Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" art. 20 - Approvazione delle "Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica", adotta le "Linee Guida Regionali in materia di valutazione ambientale strategica VAS".

Per i Piani e programmi avviati successivamente al 31/07/2007 (data di entrata in vigore del D.lgs 152/2006) ma antecedentemente al 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del D.lgs 152/2006 modificato dal D.lgs 4/2008), si applica la disciplina dettata dal D.lgs 152/2006 così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.04.2006, n.88, S.O..

L'art. 19 della LR 6/2007, al comma 1 stabilisce che la Regione è l'Autorità Competente per la VAS di piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale.

L'art. 12 del D.lgs 152/2006 stabilisce che "prima dell'approvazione (...) devono essere esaminati il rapporto ambientale (...) e i pareri espressi (...). In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni (...) l'autorità preposta alla valutazione ambientale entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri (...) emette un giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione".

Ai fini della razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti si è inteso recepire la norma presente all'art. 10, comma 3, del D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 4/2008, che prevede che la VAS "comprende le procedure di incidenza di cui all'art. 5 del decreto 357 del 1997; a tal fine (...) la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza".

1.2. Normativa per la procedura di Valutazione di Incidenza

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 è il regolamento che reca attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Il DPR 12 marzo 2003, n. 120 è il regolamento che reca modifiche e integrazioni al DPR n. 357/97.

L'articolo 5, comma 2 del DPR n. 357/97, così come modificato dal DPR n. 120/2003, prevede che i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore predispongano uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati alla Regione competente nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale.



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	5

L'articolo 5, comma 3 del citato decreto prevede che i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei SIC, ma che possono avere incidenze significative sui siti stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentino, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul SIC, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

L'articolo 5, comma 7 del citato decreto prevede che la valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano Proposti siti di importanza comunitaria, Siti di importanza comunitaria e Zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

L'articolo 5, comma 8 del citato decreto dispone che l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisca preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

L'articolo 4, comma 3 del citato decreto prevede che qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.

L'articolo 6 del decreto n. 357/97 prevede che gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'articolo 28, comma 1 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, il cui Capo III detta disposizioni in materia di rete Natura 2000, dispone che i procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore siano conclusi dall'autorità procedente.

L'articolo 28, comma 6 della stessa legge regionale prevede che le funzioni conferite agli enti di gestione dei siti Natura 2000, compresa la valutazione di incidenza, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione delle linee guida riguardanti la valutazione di incidenza, ancora non redatte.

La DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007.

2. MOTIVAZIONE

2.1 ITER DEL PROCEDIMENTO

2.1.1 – Adempimenti per la procedura di VAS

Con prot. 137535|03/07/2007|GRM|TRA_08 il Servizio Ambiente e Paesaggio, PF Tutela delle Risorse Ambientali e Attività Estrattive ha inviato una nota alle Autorità con Competenze Ambientali ai fini delle consultazioni preliminari di cui all'art.9, comma 5 del D.lgs 152/2006.

Con nota prot. 0238927|29/11/2007|GRM|TRA_08 la PF Tutela delle Risorse Ambientali e Attività Estrattive ha inviato una nota ad altre Autorità con Competenze Ambientali, estendendo le consultazioni preliminari.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1531 del 18 dicembre 2007 è stato adottato il "Progetto di Piano di Tutela delle Acque".



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	6

Con Decreto del Dirigente di PF Tutela delle Risorse Ambientali e Attività Estrattive n. 35/TRA_08 del 06/03/2008 sono stati adottati gli elaborati integrativi di Piano, tra cui il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica di VAS e lo Studio per la Valutazione di Incidenza, così come disposto dalla DGR . n. 1531 del 18 dicembre 2007.

In data 31/07/2008 (prot. 1889083|GRM|TRA_08) il Servizio Ambiente e Paesaggio, PF Tutela delle risorse ambientali e attività estrattive ha trasmesso alla PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali una nota con l'indicazione degli adempimenti rispetto all'art. 10 del D.lgs 152/2006 e delle osservazioni pervenute.

La partecipazione del pubblico è stata garantita sia con la pubblicazione del "Progetto di Piano" e del relativo rapporto ambientale sul sito della Regione Marche sia con la pubblicazione di un annuncio sui seguenti quotidiani:

- *L'Osservatore Romano del 28.05.2008;*
- *Il Tempo del 29.05.2008;*
- *Corriere dell'Umbria del 30.05.2008;*
- *Il Giornale della Toscana del 30.05.2008;*
- *Il Messaggero edizione Abruzzo del 02.06.2008;*
- *Il Resto del Carlino edizione Marche del 29.05.2008;*
- *Il Resto del Carlino edizione Emilia Romagna del 29.05.2008.*

2.1.2 – Adempimenti specifici per la Valutazione di incidenza

Lo studio di incidenza rappresenta un elaborato di piano, ed in particolare la sezione E.2 "Valutazione di Incidenza".

Con nota prot. 0452363|27/08/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|P, la scrivente PF ha richiesto ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/97 il parere degli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette Nazionali interessate dall'attuazione del piano.

Vista la tipologia e la natura del piano in oggetto e data l'integrazione con la procedura di VAS (in cui i gestori di qualsiasi area protetta interessata ricoprono il ruolo di "Soggetti con Competenza Ambientale" (così come definiti alla lettera j) del paragrafo 1.2 delle linee guida regionali approvate con DGRM 1400/2008) è stato richiesto un parere non obbligatorio sulla valutazione di incidenza anche agli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette Regionali.

Con nota prot 0528325|22/09/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A il Parco Regionale del San Bartolo ha presentato le proprie osservazioni.

Con nota prot. 0611839|29/10/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Con nota prot. 0611959|29/10/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Con nota prot. 0632160|06/11/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere della Provincia di Pesaro Urbino, quale Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 7
Ancona	Data: 17/12/2008	

Con nota prot. 0575215|09/10/2008| R_Marche|GRM|TRA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere della fondazione Giustiniani Baldini quale Ente gestore della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra.

2.2 DESCRIZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche è strutturato in cinque sezioni:

- A: Stato di fatto
- B: Individuazione degli squilibri - Misure di Piano
- C: Analisi economica
- D: Norme tecniche di attuazione
- E: Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza

Il Piano si pone degli obiettivi di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, in recepimento alla vigente normativa comunitaria (direttiva 2000/60/CE) e nazionale (D.Lgs. 152/06).

Per le acque superficiali interne, vengono ripresi gli obiettivi sanciti dalla normativa (D.Lgs. 152/06, art. 77 commi 1 e 3) che prevedono che, al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente", di cui all'Allegato 1 alla parte terza del sopra citato decreto.

Per le acque superficiali marino costiere, il PTA riprende l'art. 77 comma 3 del D.lgs. 152/06 il quale stabilisce che l'obiettivo di qualità "buono", deve essere raggiunto entro il 22 dicembre 2015, e che nel frattempo, entro il 31 dicembre 2008, sia raggiunto lo stato di qualità "sufficiente".

I dati presenti nelle parti A e B del presente Piano, mostrano che, per i 15 transetti di mare individuati, non sono state registrate negli anni considerati classi di qualità scadente: pertanto l'obiettivo intermedio posto dalla normativa risulta raggiunto.

Per le acque sotterranee gli obiettivi di qualità ambientale, da conseguire entro il 22/12/2015, sono i seguenti:

- a) mantenere o raggiungere l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";
- b) mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato".

Lo stato qualitativo delle acque sotterranee mostra una sostanziale differenza in termini di classi di qualità tra la fascia montana e quella costiera. L'applicazione del PTA dovrebbe portare ad un sostanziale miglioramento della qualità delle acque sotterranee nella fascia basso collinare – costiera e al mantenimento delle classi di qualità delle acque sotterranee della fascia montana (prevalentemente "elevato" e "buono").

Il Piano individua inoltre obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione, ovvero per le acque ad uso idropotabile, per le acque destinate alla vita dei pesci e per quelle destinate alla vita dei molluschi.

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, il D. Lgs. n. 152/06 non prevede espressamente obiettivi di quantità, come invece avviene per la qualità, ma si limita a stabilire le norme generali per "la tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico", rinviando al Piano di tutela la definizione delle "misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico".

Il Piano di Tutela rappresenta il quadro di riferimento per la definizione e l'applicazione del DMV e per il raggiungimento del bilancio idrico.

Sulla base degli obiettivi preposti vengono individuate le migliori strategie applicabili a livello



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 8
Ancona	Data: 17/12/2008	

regionale e le possibili norme tecniche di attuazione (NTA).

Le NTA si articolano come di seguito riportato:

Capo I - FINALITA' E CONTENUTI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Efficacia del Piano di Tutela

Art. 3 - Effetti del Piano di Tutela delle Acque nei rapporti della Regione con lo Stato e con gli altri soggetti

Art. 4 - Contenuti del Piano

Art. 5 - Aggiornamenti del Piano

Art. 6 - Valutazione

Art. 7 - Attuazione del Piano di Tutela delle Acque

Art. 8 - Reperimento ed elaborazione delle informazioni

Art. 9 - Divulgazione delle informazioni

Art. 10 - Misure di salvaguardia

Capo II - OBIETTIVI DI QUALITA'

Art. 11 - Corpi idrici significativi

Art. 12 - Obiettivi di qualità ambientale

Art. 13 - Acque a specifica destinazione

Art. 14 - Standard di qualità per le sostanze pericolose

Art. 15 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o alla eliminazione delle sostanze pericolose

Capo III - AREE A SPECIFICA TUTELA

Art. 16 - Aree sensibili

Art. 17 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Art. 18 - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

Capo IV - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA

Sezione I - Aree di salvaguardia, zone di rispetto, aree di pertinenza

Art. 19 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Art. 20 - Zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli

Art. 21 - Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Art. 22 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

Sezione II - Disciplina degli scarichi

Art. 23 - Campo di applicazione

Art. 24 - Definizioni

Art. 25 - Individuazione e conformità degli agglomerati

Art. 26 - Disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.

Art. 27 - Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche

Art. 28 - Norme sulle acque reflue domestiche e assimilate

Art. 31 - Scarichi in pubblica fognatura di particolari settori industriali

Art. 32 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane

Art. 33 - Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

Art. 34 - Modalità di controllo delle acque reflue urbane

Art. 35 - Scarichi di acque reflue urbane - Protezione delle acque destinate alla balneazione.

Art. 36 - Scarichi a mare di acque reflue urbane

Art. 37 - Scarichi sul suolo di acque reflue urbane

Art. 38 - Scarichi nel sottosuolo

Art. 39 - Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

Art. 40 - Sostanze pericolose

Sezione III - Fognature e impianti di trattamento

Art. 41 - Reti fognarie

Art. 42 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia

Art. 43 - Reti fognarie miste, acque di prima pioggia e sfioratori di piena delle reti fognarie miste

Art. 44 - Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane con un carico organico di progetto inferiore a 200 AE 5



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 9
Ancona	Data: 17/12/2008	

Art. 45 – Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane con un carico organico di progetto maggiore o uguale a 200 AE ed inferiore a 2.000 AE

Art. 46 – Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 2.000 AE e inferiore a 10.000 AE

Art. 47 – Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità di almeno 10.000 AE

Art. 48 – Indirizzi sul periodo di avvio, di arresto e per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione

Art. 49 – Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue

Art. 50 – Impianti di trattamento: norme generali, trattamento di disinfezione e dati dell'autorizzazione

Capo V - MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA

Art. 51 - Oggetto

Sezione I – Deflusso minimo vitale

Art. 52 – Finalità

Art. 53 – Definizione di Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Art. 54 - Applicazione del DMV: disciplina ordinaria.

Art. 55 – Aggiornamento del DMV

Art. 56 – Protocolli di sperimentazione

Art. 57 - Obblighi e modalità di applicazione del DMV

Art. 58 - Tempi di applicazione del DMV

Art. 59 - Criteri per l'applicazione del DMV

Art. 60 – Deroghe

Art. 61 - Mancato rispetto del DMV

Sezione II – Misure per l'equilibrio del bilancio idrico

Art. 62 - Acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici

Art. 63 - Portata di rispetto delle sorgenti

Art. 64 - Ripristino della capacità di accumulo degli invasi

Art. 65 - Realizzazione di nuovi invasi e riconversione di bacini di cave dismesse alla funzione di accumulo per usi plurimi

Sezione III – Revisione e monitoraggio delle utilizzazioni in atto

Art. 66 - Revisione delle utilizzazioni in atto

Art. 67 - Monitoraggio delle utilizzazioni in atto

Sezione IV – Misure per il risparmio idrico. 3

Art. 68 - Misure per il risparmio e il riuso di acque ad uso domestico

Art. 69 - Misure per il risparmio e il riuso di acque ad uso idropotabili e/o produttivo

Art. 70 – Misure per il settore agricolo

Capo VI – RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

Art. 71 – Definizioni

Art. 72 – Applicazione della riqualificazione fluviale.

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 – Modificazioni e integrazioni delle presenti NTA

Art. 74 – Adeguamento regolamenti del gestore del servizio idrico integrato

Art. 75 – Disposizioni finali

Art. 76 – Sanzioni

Art. 77 - Situazioni esistenti

Art. 78 – Monitoraggio sull'attuazione del Piano

2.3 ANALISI DEI DOCUMENTI DI VAS: IL RAPPORTO AMBIENTALE

2.3.1 – Esame del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale esamina il contesto regionale in riferimento ai seguenti temi:

1. Suolo
2. Biodiversità
3. Popolazione e salute umana



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 10
Ancona	Data: 17/12/2008	

4. Paesaggio
5. Cambiamenti climatici ed emissione di gas climalteranti

Per ciascuno di tali temi sono stati sviluppati quegli aspetti con cui il PTA potenzialmente può interagire (in maniera positiva o negativa).

L'analisi del contesto ambientale ha permesso di individuare, per ciascun obiettivo ambientale di riferimento, lo stato e la tendenza predominante in atto, laddove disponibili serie storiche di dati.

Utilizzando lo strumento del Rapporto Ambientale è possibile identificare i principali effetti del PTA sull'ambiente. Il PTA, per le finalità che si pone, ha principalmente effetti positivi su molti degli aspetti ambientali considerati. Tuttavia, in alcuni casi, le azioni necessarie al raggiungimento di un obiettivo ambientale relativo ad una specifica matrice (l'acqua) possono avere conseguenze negative su altri aspetti ambientali.

Gli interventi infrastrutturali previsti dal PTA, per loro stessa natura, sono i principali responsabili degli effetti negativi individuati. In fase di realizzazione degli interventi sarà dunque necessario prevedere le opportune misure per ridurre o mitigare tali effetti.

Tra gli effetti negativi si citano quelli sulla conservazione degli ecosistemi che possono determinarsi in occasione del ricorso alle deroghe nell'applicazione del DMV; gli altri eventuali effetti negativi sullo stato di conservazione degli ecosistemi e sulla connettività sono attinenti agli interventi infrastrutturali, (specie in fase di cantiere) previsti nel Piano come ad esempio il ripristino delle capacità d'invaso dei serbatoi esistenti attraverso la movimentazione meccanica del materiale accumulato, la realizzazione di nuovi invasi e la riconversione dei bacini di cava dimessi alla funzione di accumulo per uso plurimo e gli interventi con finalità di tutela urgente della pubblica incolumità e di riduzione dei rischi idraulici capaci di modificare lo stato dei luoghi.

Rispetto al tema suolo, l'eventuale realizzazione di ulteriori invasi per accumulo ad uso plurimo, in particolari situazioni e con particolari modalità, potrebbe contribuire ad accentuare il fenomeno dell'erosione costiera, facendo diminuire l'apporto solido verso valle.

Altri effetti negativi si rilevano a seguito delle interazioni delle strategie del PTA con il settore di governo rifiuti: in particolare potrebbe determinarsi un aumento della produzione di fanghi, a seguito dell'incremento della capacità depurativa complessiva a livello regionale ed un incremento della produzione di rifiuti costituiti dal materiale sedimentario derivante dai processi di escavazione per il recupero delle capacità di invaso dei bacini esistenti (materiale sedimentario, che potrebbe avere accumulato anche sostanze inquinanti).

Alcuni interventi del PTA, come ad esempio quelli infrastrutturali, possono generare effetti sul paesaggio. La realizzazione di nuove invasi e la riconversione dei bacini di cava dimessi alla funzione di accumulo per usi plurimi, sostituendo elementi paesaggistici esistenti o inserendone di nuovi, potrebbero interferire in senso negativo con la ripartizione degli usi del suolo. Gli interventi capaci di "modificare lo stato dei luoghi" hanno effetti in termini di percezione del paesaggio, la cui positività o negatività va valutata caso per caso.

In generale, gli effetti che incidono sul paesaggio sono estremamente legati alla localizzazione e alla tipologia di intervento e vanno valutati ad una scala di maggiore dettaglio.

Numerosi sono gli effetti positivi derivanti dall'attuazione del Piano e rilevati nel Rapporto Ambientale.

Le azioni del PTA finalizzate al miglioramento della qualità delle acque e quelle per l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) hanno complessivamente effetti positivi, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di tutela e conservazione degli ecosistemi.

Le azioni del PTA volte ad assicurare una buona qualità delle risorse idriche superficiali, hanno effetti positivi sul suolo, soprattutto in termini di riduzione del rischio di contaminazione, ad eccezione



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 11
Ancona	Data: 17/12/2008	

delle deroghe relative agli scarichi al suolo in generale ed in particolare a quelli di acque reflue provenienti dalla lavorazione di rocce naturali. Le azioni dirette alla riduzione dei fenomeni di salinizzazione concorrono direttamente a ridurre il rischio di degrado dei suoli.

Effetti positivi sono individuabili per gli aspetti connessi al tema "Popolazione e salute umana". Le azioni del PTA finalizzate al miglioramento della qualità delle acque hanno infatti effetti positivi in termini di garanzia di disponibilità di acqua di buona qualità ad uso potabile. Inoltre le azioni per la tutela quantitativa, quali la razionalizzazione dell'uso della risorsa e il risparmio idrico, assicurano una continuità nella disponibilità della risorsa per uso antropico; tale finalità è perseguita anche dalle azioni volte ad assicurare preventivamente la disponibilità di acqua in eventuali situazioni di emergenza idrica.

Il Rapporto Ambientale dedica un intero capitolo agli aspetti legati ai cambiamenti climatici. Le analisi riportate mettono in risalto come il PTA contenga misure relative alle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

Le azioni di tutela qualitativa in esso incluse contribuiscono nel loro insieme all'adattamento, in quanto permettono di non peggiorare il rapporto di diluizione, diminuendo gli apporti di inquinanti in situazioni generalizzate di carenza idrica.

Inoltre nel PTA sono incluse azioni che riguardano particolari aspetti dei cambiamenti climatici e contribuiscono a minimizzarne le conseguenze negative.



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 12
Ancona	Data: 17/12/2008	

Azione	Modalità di interazione/ contributo all'adattamento
Applicazione del Deflusso Minimo Vitale	L'applicazione del DMV garantisce la sopravvivenza degli ecosistemi fluviali anche in presenza di forti variazioni di portata dovuti ai cambiamenti climatici. Nell'aggiornamento del DMV è fondamentale tenere conto dei trend in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre, è fondamentale prevedere una maggiore frequenza del verificarsi delle situazioni di deroga in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici.
Equilibrio del bilancio idrico e razionalizzazione dei prelievi idrici	Tali azioni prevedono principalmente la realizzazione di interventi per l'aumento della capacità di accumulo, pertanto utile per contrastare le emergenze negli approvvigionamenti.
Revisione e Monitoraggio delle utilizzazioni in atto	Tali azioni sono anche funzionali all'applicazione del DMV e permettono di evidenziare eventuali sprechi e di apportare ulteriori riduzioni nei consumi. Nella revisione delle concessioni in atto e nelle nuove concessioni è opportuno tenere conto delle variazioni stagionali nei bilanci idrici e idrogeologici.
Ottimizzazione della risorsa idrica in agricoltura	Azioni finalizzate a ridurre l'utilizzo di risorsa idrica in agricoltura senza compromettere la produzione a fronte di una sempre crescente diminuzione della disponibilità e della continuità degli approvvigionamenti idrici.
Riutilizzo delle acque reflue per uso irriguo, uso civile, uso industriale	Le azioni consentono di incidere positivamente sul risparmio idrico.
Sistemi e dispositivi per il risparmio idrico domestico	
Riduzione degli apporti dei nutrienti (Eutrofia e bloom algali)	L'aumento di fenomeni di eutrofia è legato ai cambiamenti climatici. L'azione prevede la realizzazione di Piani finalizzati alla riduzione di apporti di nutrienti
Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	Le azioni connesse alle aree di salvaguardia contribuiscono a garantire disponibilità di risorsa idrica a scopi potabili anche in casi di emergenza.
Approfondimento del patrimonio conoscitivo	Tale azione permette di accrescere la conoscenza degli effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche.

2.32.2 Analisi del sistema di monitoraggio

Le misure previste per il monitoraggio di VAS individuano tre categorie di indicatori:

- indicatori sull'attuazione del Piano
- indicatori sugli effetti individuati
- indicatori sullo stato dell'ambiente

Gli "indicatori sull'attuazione del Piano" sono indicatori di realizzazione fisica e forniscono informazioni su cosa viene effettivamente realizzato grazie al PTA. Il PTA prevede azioni per il monitoraggio finalizzato sia al completamento delle conoscenze dello stato quantitativo sia al costante



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 13
Ancona	Data: 17/12/2008	

controllo dello stato qualitativo. Per tali indicatori si fa quindi riferimento al sistema di monitoraggio previsto dal PTA.

Gli "indicatori sugli effetti" ambientali vengono definiti sulla base degli effetti previsti. Tali indicatori dovranno essere implementati in sede di VIA, qualora richiesta, o comunque in fase di realizzazione dell'intervento, prendendo in considerazione i vari parametri che non possono essere valutati in questa sede.

Gli indicatori sugli effetti si elencano di seguito:

Effetto previsto	Indicatore	u.d.m.
Danneggiamento di ecosistemi	Habitat tutelati e/o di pregio danneggiati in seguito all'applicazione di interventi del PTA	ha
Contaminazione suoli	Episodi incidentali di contaminazione di suoli a seguito dell'applicazione di azioni del PTA	numero
Modificazione del paesaggio	Interventi del PTA che modificano l'assetto paesaggistico tradizionale	numero

Gli "indicatori sullo stato dell'ambiente" sono quelli utilizzati per l'analisi di contesto del rapporto ambientale (cfr paragrafo E.1.3.1 del PTA) o, comunque, quelli ritenuti più idonei a descrivere il contesto ambientale e territoriale di riferimento: per la loro verifica e implementazione si fa riferimento ai sistemi di monitoraggio tematici esistenti. Gli indicatori utilizzati come riferimento nel Rapporto Ambientale sono riportati di seguito.

Aspetto ambientale	Indicatore di contesto	u.d.m
Suolo: Erosione	Rischio di erosione	% superficie soggetta a rischio
Suolo: Rischio idraulico	Rischio esondazione	% superficie soggetta a rischio
Suolo: Desertificazione	Rischio di desertificazione	% superficie soggetta a rischio
Suolo: Contaminazione	Inquinamento da prodotti fitosanitari	Kg/ettaro di SAU
Suolo: Erosione costiera	Trend evolutivo linea di costa	metri arretramento
Biodiversità: Presenza di specie e stato degli ecosistemi	Specie di interesse conservazionistico legate alla presenza di acqua	Numero di specie
Biodiversità: Connettività	Continuità della vegetazione riparia dei corsi d'acqua	% Classi di continuità
Pop. e Salute: Disponibilità per uso potabile	Quantità di acqua erogata procapite per usi civili	l/ab/g
Pop. e Salute: Qualità dell'acqua potabile	Campioni di acque destinate al consumo umano prelevati non conformi alla normativa vigente	%
Pop. e Salute: Balneabilità	Costa balneabile	%
Uso del suolo	Ripartizioni degli usi del suolo e variazioni nel tempo	% classi

Al fine di garantire un effettivo monitoraggio è opportuno che l'autorità procedente trasmetta all'autorità competente un report con cadenza almeno uguale a quella prevista per il monitoraggio del Piano.



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 14
Ancona	Data: 17/12/2008	

2.4 CRITICITÀ E CONSIDERAZIONI EMERSE nell'ambito dell'istruttoria per la procedura di VAS

2.4.1 – Criticità emerse dall'analisi del Rapporto Ambientale e del Piano

Il Piano in esame ha una forte caratterizzazione ambientale e, pertanto, molti degli effetti previsti sull'ambiente hanno carattere positivo.

La procedura di VAS applicata al Piano di Tutela delle Acque ha inoltre permesso di integrare le considerazioni ambientali nell'ambito della redazione ed elaborazione del piano, riducendo al minimo i possibili effetti negativi.

Alcune previsioni di piano, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi preposti, possono comunque avere, in fase di applicazione, effetti negativi.

Per tali effetti, il Rapporto Ambientale individua misure di mitigazione, riferite alle modalità di attuazione del Piano, con carattere di prescrizioni o indicazioni.

Le misure, indipendentemente dal carattere che assumono, possono essere influenzate dalla localizzazione degli interventi (soprattutto se infrastrutturali) e possono riguardare tecniche o tecnologie da impiegare, azioni di controllo o monitoraggio, azioni relative alla gestione, ecc.

Di seguito si riportano le misure di mitigazione già individuate nel rapporto ambientale per gli effetti negativi previsti e opportunamente integrate alla luce delle considerazioni emerse in fase istruttoria che si ritengono significative per l'attuazione del PTA.

Biodiversità

Riferimento alla Misura di Piano	Azione di mitigazione
Deroghe all'applicazione del DMV (B.3.3.1 e NTA art. 60)	Le deroghe per il Deflusso Minimo Vitale (DMV) previste potrebbero determinare un peggioramento dello stato di conservazione della biodiversità. Per ovviare a tale effetto negativo è necessario <u>limitare il più possibile il ricorso alle deroghe, ottimizzando l'applicazione del PTA (azioni preventive rispetto all'emergenza)</u>
Ripristino della capacità di accumulo degli invasi e dei laghetti collinari (B.3.3.2 e NTA art. 64)	Il ripristino delle capacità d'invaso dei serbatoi esistenti attraverso la movimentazione meccanica del materiale accumulato, potrebbe danneggiare gli ecosistemi esistenti: è necessario <u>preferire le manovre idrauliche alle attività di escavazione e di evitare questi interventi in aree di elevato valore naturalistico.</u>
Realizzazione di nuovi invasi (anche di dimensioni significative) e riconversione di bacini di cava dismessi alla funzione di accumulo per usi plurimi (NTA art. 65; B.3.3.2)	La realizzazione di nuovi invasi e la riconversione dei bacini di cava dismessi alla funzione di accumulo per uso plurimo, specie durante le fasi di cantierizzazione, possono avere effetti negativi di media significatività in termini di danneggiamento di ecosistemi: è necessario <u>adottare tecniche tali da minimizzare gli impatti in fase di cantiere e comunque di ridurre i casi di realizzazione di invasi di dimensioni significative.</u>
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici: interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi (NTA art. 22 comma 3)	Gli interventi con finalità di tutela urgente della pubblica incolumità e di riduzione dei rischi idraulici capaci di modificare lo stato dei luoghi e non direttamente finalizzati alla tutela degli ecosistemi, possono incidere negativamente sullo stato degli stessi, per questo dovranno essere comunque <u>realizzati tenendo in considerazione i principi della riqualificazione fluviale di cui al par. B.3.5 o comunque con tecniche rispettose dell'ambiente.</u>



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 15
Ancona	Data: 17/12/2008	

Suolo

Riferimento alla Misura di Piano	Azione di mitigazione
Realizzazione di nuovi invasi e riconversione di bacini di cava dismessi alla funzione di accumulo per usi plurimi (B.3.3.2 e NTA art. 65)	<p>La realizzazione di nuovi invasi potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione degli apporti solidi verso valle dunque concorrere ad accentuare il fenomeno dell'erosione costiera; a tal proposito il comma 1 dell'art. 65, già prevede accorgimenti tali da attenuare i fenomeni di interrimento e nel contempo favorire il trasporto solido. Per quanto riguarda l'uso idroelettrico, in linea con quanto previsto dal PEAR, si ritiene che difficilmente ulteriori interventi potranno garantire quote significative di copertura dei fabbisogni di energia elettrica in quanto gran parte dei siti potenzialmente utilizzabili sono già sfruttati. Poiché si ritiene che non esistano le condizioni per la realizzazione di nuovi sbarramenti ed invasi di grandi dimensioni sulle aste fluviali, la capacità residua andrà rintracciata nello sfruttamento a fini idroelettrici delle traverse esistenti, dei salti degli acquedotti e dei salti dei consorzi di bonifica.</p> <p>Si suggerisce, in linea con il PEAR, di <u>tenere in considerazione le seguenti linee guida per la realizzazione di nuovi invasi o sbarramenti o per l'adeguamento di quelli esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dovrà essere mantenuta la caratteristica dimensionale della traversa esistente; • dovrà essere attentamente valutato il rapporto numerico delle traverse esistenti in un tratto, evitando lungo l'asta fluviale la concentrazione di opere trasversali che diminuirebbe la naturalità dell'ecosistema; • andrà garantita nel tempo l'efficienza dei sistemi di passaggio biologici (scale di risalita dei pesci, etc.); • andrà garantita nel tempo l'efficienza dei sistemi di passaggio del trasporto solido sia in sospensione che di fondo (sghiaiatori, etc.); • andrà garantita una manutenzione puntuale e frequente (controllo geometrico e vegetazionale delle sezioni, comprese le arginature) nell'intorno che risente degli effetti dell'opera; • andrà garantito almeno il Minimo Deflusso Vitale (DMV) considerando il sistema fiume in un ambito significativo; • andrà effettuata una valutazione costi/benefici anche in rapporto al danno ambientale dell'opera; • ogni tratto di fiume sotteso da condotta dovrà avere a monte e a valle un tratto significativo di fiume in regime idrico naturale che in ogni caso dovrà essere almeno pari almeno al triplo della lunghezza della condotta.
Misure per la tutela qualitativa (NTA artt. 19 – 50; B.3.1)	<p>Alcune misure per la tutela qualitativa determinano un aumento considerevole della produzione di fanghi (rifiuti speciali) derivanti dai processi depurativi e di trattamento con conseguente aumento del rischio potenziale di contaminazione del suolo; a tal proposito è necessario <u>l'impiego di tecniche e tecnologie per il trattamento e lo smaltimento dei fanghi tali da garantire il minore impatto ambientale (BAT).</u></p>
Ripristino della capacità di accumulo degli invasi e dei laghetti collinari (NTA art. 64; B.3.3.2)	<p>I processi di escavazione per il recupero delle capacità di invaso dei bacini esistenti possono determinare un aumento della produzione di rifiuti costituiti dal materiale sedimentario che potrebbe avere accumulato anche sostanze inquinanti e avere pertanto un effetto negativo in termini di contaminazione del suolo; pertanto è necessario <u>prevedere, in fase di autorizzazione degli interventi, controlli sulla natura e qualità del materiale derivante dalle escavazioni e preferire il riutilizzo, previo eventuale trattamento, allo smaltimento.</u></p>

Paesaggio

Riferimento alla Misura di Piano	Azione di mitigazione
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici: interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi (NTA art. 22 comma 3)	<p>Tutti gli interventi capaci di "modificare lo stato dei luoghi" possono comportare un peggioramento del paesaggio in termini di percezione, dovrebbero dunque <u>tenere in considerazione i principi della riqualificazione fluviale di cui al par. B.3.5.</u></p>



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 16
Ancona	Data: 17/12/2008	

2.4.2 Esame delle osservazioni presentate

A conclusione delle fasi di consultazione previste per la VAS, entro i termini stabiliti, sono state presentate osservazioni dai seguenti soggetti:

Soggetto	Protocollo e data di spedizione (Protocollo acquisizione)
Parco Nazionale Monti Sibillini	7123 del 07/12/2007 (0247798 11/12/2007 _R_MARCHE GRM S08 A)
Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni archeologici delle Marche	4686 del 21/04/2008 (0230777 15/05/2008 R_MARCHE GRM TRA_08 A)
A.A.T.O. n° 2 Marche Centro Ancona	0389 del 02/05/2008 (0231843 16/05/2008 R_MARCHE GRM TRA_08 A)
LUPUS IN FABULA	senza protocollo e data (0383631 17/07/2008 R_MARCHE GRM TRA_08 A)
ENEL	471 del 25/07/2008 (0407368 29/07/2008 R_MARCHE GRM TRA_08 A)
Marche Multiservizi S.p.A.	11199 del 30/07/2008 (0414867 31/07/2008 R_MARCHE GRM TRA_08 A)
WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche	e-mail del 18/07/2008

Inoltre, sono pervenute ulteriori osservazioni in data posteriore a quella stabilita come termine per le consultazioni. Tali contributi sono stati comunque tenuti in considerazione. Di seguito si elencano i soggetti che hanno presentato osservazioni fuori termine.

Soggetto	Protocollo e data di spedizione (Protocollo acquisizione)
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	1348 del 10/10/2008
Parco Nazionale Monti Sibillini*	5734 del 24/10/2008 (0605654 27/10/2008 R_MARCHE GRM TRA_08 A)
Confindustria Marche	4215 del 28/10/2007 (0622288 03/11/2008 R_MARCHE GRM TRA_08 A)

* Osservazione pervenuta nell'ambito del parere richiesto per la Valutazione di Incidenza di cui al successivo paragrafo 2.6.2 e acquisita dalla PF VAA con prot. 5734|24/10/2008|VAA_08|A

Infine, si sono svolti incontri tra l'autorità procedente e le Province in cui lo Schema di Piano di Tutela delle Acque è stato analizzato in maniera congiunta e sono state proposte ulteriori modifiche. Tali incontri si sono svolti nelle seguenti date:

- 11 marzo 2008;
- 18 marzo 2008;
- 22 aprile 2008

Tutti le osservazioni presentate sono state prese in considerazione; per la loro natura è stato impossibile effettuare una distinzione tra osservazioni pertinenti per la VAS e altri contributi. Pertanto si è scelto di collaborare con l'autorità procedente per il loro esame, anche al fine di verificare gli effetti



Luogo di emissione Ancona	Numero: 142/VAA_08	Pag. 17
	Data: 17/12/2008	

derivanti all'ambiente dalle modifiche del piano apportate a seguito del recepimento delle osservazioni. L'elenco delle osservazioni e delle relative controdeduzioni è riportato in allegato 1 al presente decreto.

2.5 ESAME DELLO STUDIO DI INCIDENZA: I SITI NATURA 2000 INTERESSATI DAL PIANO

Lo studio di incidenza evidenzia che non tutti i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 verranno influenzati dal complesso delle azioni riguardanti la gestione delle risorse idriche. A tal fine all'interno del sistema Rete Natura 2000 sono stati individuati quei siti che per la loro particolare collocazione geografica sono importanti per la conservazione e/o il miglioramento di habitat o specie (animali e vegetali) legati alla presenza di acqua.

Per agevolare le procedure di individuazione dei possibili effetti, sono state distinte tre categorie di siti, come riportato di seguito.

A	Siti Natura 2000 di litorale
B	Siti Natura 2000 legati ad ambienti fluviali
C	Siti Natura 2000 legati a corsi d'acqua minori o altri ambienti umidi

A: Siti Natura 2000 di litorale. Rientrano in questa categoria i SIC e le ZPS che conservano habitat e/o specie legati agli ambienti di litorale e la cui conservazione può in qualche modo dipendere dallo stato di qualità delle acque costiere. Tra gli habitat rilevati si citano: vegetazione annua delle linee di deposito marine, scogliere, lagune, grandi cale e baie poco profonde.

B: Siti Natura 2000 legati ad ambienti fluviali: Rientrano in questa categoria i SIC e le ZPS che tutelano habitat e/o specie legati agli ambienti di fiume. All'interno di questa categoria sono stati compresi sia siti principalmente finalizzati alla conservazione degli ambienti riparali sia siti più estesi in cui l'elemento fiume è solo una delle componenti da salvaguardare. Tra gli habitat rilevati si citano: foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani delle pianure, foreste alluvionali residue di Alnion glutinosa- incanae.

C: Siti Natura 2000 legati a corsi d'acqua minori o altri ambienti umidi: Rientrano in questa categoria i SIC e le ZPS che tutelano habitat e/o specie legati agli ambienti riparali correlati al reticolo idrografico minore ma che risultano comunque significativi in termini di conservazione. Tra gli habitat rilevati si citano: foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, foreste alluvionali residue di Alnion glutinosa - incanae. Rientrano in questa categoria anche i siti che tutelano altre tipologie di ambienti umidi come le torbiere basse alcaline.

Le tabelle che seguono riportano l'elenco dei siti presi in considerazione.

Siti di Importanza Comunitaria designati ai sensi della direttiva 92/43/CEE (direttiva "habitat")

Codice	Nome	Categoria sito
IT5310001	10 - Valmarecchia tra Ponte Messa e Ponte 8 Martiri	B
IT5310004	9 - Boschi del Carpegna	C
IT5310006	1 - Colle S.Bartolo	A
IT5310007	6 - Litorale della Baia del Re	A
IT5310008	7 - Corso dell'Arzilla	B
IT5310010	17 - Alpe della Luna - Bocca Trabaria	B
IT5310011	19 - Bocca Serriola	C
IT5310012	12 - Montecalvo in Foglia	B



Luogo di emissione Ancona	Numero: 142/VAA_08	Pag. 18
	Data: 17/12/2008	

IT5310013	14 - Mombaroccio	B
IT5310014	8 - Valle Avellana	C
IT5310015	15 - Tavernelle sul Metauro	B
IT5310016	16 - Gola del Furlo	B
IT5310017	18 - Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara	B
IT5310018	21 - Serre del Burano	B
IT5310019	22 - Monti Catria e Acuto	B
IT5310020	4 - Monte S.Silvestro - Monte Ercole	B
IT5310022	80 - Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	B
IT5320001	30 - Monte lo Spicchio - Monte Columeo - Valle di S. Pietro	C
IT5320002	26 - Valle Scappuccia	C
IT5320003	29 - Gola di Frasassi	B
IT5320004	27 - Gola della Rossa	B
IT5320005	20 - Costa tra Ancona e Portonovo	A
IT5320006	23 - Portonovo e falesia calcarea a mare	A
IT5320007	25 - Monte Conero	C
IT5320009	24 - Fiume Esino in località Ripa Bianca	B
IT5320010	38 - Monte Maggio, Valle dell'Abbadia	C
IT5320011	37 - Monte Puro - Rogedano - Valleremita	C
IT5330002	55 - Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta	B
IT5330003	49 - RioTerro	C
IT5330007	67 - Pian Perduto	C
IT5330009	39 - Monte Gioco del Pallone - Monte Cafaggio	B
IT5330010	43 - Piana di Pioraco	B
IT5330016	42 - Gola di S.Eustachio	B
IT5330017	48 - Gola del Fiastrone	B
IT5330018	45 - Gola di Pioraco	B
IT5330019	46 - Piani di Montelago	C
IT5330020	47 - Monte Pennino - Scurosa	B
IT5330023	57 - Gola della Valnerina - Monte Fema	B
IT5330024	41 - Selva dell'Abbadia di Fiastra	B
IT5340001	62 - Litorale di Porto d'Ascoli	A
IT5340003	61 - Monte dell'Ascensione	C
IT5340004	71 - Montagna dei Fiori	C
IT5340005	72 - Ponte d'Arli	B
IT5340007	79 - S.Gerbone	C
IT5340008	77 - Valle della Corte	C
IT5340012	75 - Boschi ripariali del Tronto	B
IT5340017	68 - Colle galluccio	C
IT5340018	74 - Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta	B
IT5340019	58 - Valle dell' Ambro	C
IT5340020	60 - Valle dell'Infernaccio - Monte Sibilla	B

Zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (direttiva "uccelli")

Codice	Nome	Categoria sito
IT5310011	Bocca serriola	C
IT5310018	Serre del Burano	B



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 19
Ancona	Data: 17/12/2008	

IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	B
IT5310023	Esotici della Val Marecchia	B
IT5310024	Colle San Bartolo e Litorale Pesarese	A
IT5310025	Calanchi e Praterie Aride della Media Valle del Foglia	B
IT5310027	Mombaroccio e Betao Sante	B
IT5310028	Tavernelle sul Metauro	B
IT5310029	Furlo	B
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego	B
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega	B
IT5310032	Valmarecchia	B
IT5320009	Fiume Esino in Località Ripa Bianca	B
IT5320015	Monte Conero	A, C
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	B
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo	C
IT5330026	Monte Giuco del Pallone	B
IT5330027	Gola di S. Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge	B
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco	B
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	B
IT5340004	Montagna dei Fiori	C
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina)	A, B

Le analisi sugli habitat e sulle componenti faunistiche sono state effettuate basandosi sulle informazioni contenute nei formulari di identificazione standard dei siti presi in considerazione.

l'habitat quantitativamente più rappresentato è l'habitat prioritario il 91E0 - Foreste alluvionali residue di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) che rappresenta il 65,4% dell'estensione totale degli habitat considerati per i SIC (con circa 3734 ha) e il 70,85% per le ZPS (con 1721,11 ha). L'habitat 92A0 (Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*) risulta rappresentato nei SIC (con circa 788 ha) ma non risulta segnalato nelle ZPS. Gli habitat 3280 (Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e di *Populus alba*) e 3270 (Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodietum rubri* p.p. e *Bidention* p.p.) ricoprono complessivamente l'8,44% della superficie delle SIC e il 14,25% delle ZPS.

Gli habitat costieri risultano segnalati soprattutto nei SIC. Nelle ZPS sono stati individuati gli habitat 1170 (Scogliere) e 1210 (Vegetazione annua delle linee di deposito marine) che ricoprono ciascuno una superficie pari a circa 40.8 ha. Nei SIC per gli habitat costieri spicca la presenza del 1160 (Grandi cale e baie poco profonde) che interessa una superficie di 63,6 ha.

Per gli habitat di "dune marittime e interne" il più rappresentato è l'habitat 2110 (Dune mobili embrionali) che ricopre il 5,02% dell'area delle ZPS considerate pari a circa 122 ha (nelle SIC è segnalato per una superficie pari a 3,84 ha).

Per l'analisi faunistica, tra tutte le specie segnalate nei formulari di identificazione standard dei siti sono state selezionate quelle per la cui etologia l'acqua rappresenta un elemento essenziale.

Tra i pesci, le specie con il maggior numero di segnalazioni sono il *Barbus plebejus* (segnalato in 7 SIC e 2 ZPS), il *Rutilus rubidio* (anche questa specie segnalata il 7 SIC e 2 ZPS) e il *Cottus gobio* (presente in 7 SIC)

Tra gli anfibi, nei formulari standard sono segnalati *Emys orbicularis* (Tartaruga palustre) e *Bombina variegata* (Ululone dal ventre giallo) rispettivamente in 2 e 3 Siti di Interesse Comunitario (non ci sono invece segnalazioni in nessuna ZPS).

Tra i rettili vengono segnalati la *Salamandrina terdigitata* (presente in 7 SIC e 1 ZPS) e il *Triturus carnifex* (12 SIC e 1 ZPS).



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 20
Ancona	Data: 17/12/2008	

Tra gli invertebrati sono segnalati nei Siti di Interesse Comunitario *Vertigo angustior* (Vertilla) e *Austropotamobius pallipes* (Gambero di fiume). Quest'ultimo, di rilevante interesse ai fini della presente valutazione, risulta segnalato in tre siti, tutti ricadenti nella provincia di Pesaro e Urbino. Non sono invece riportate segnalazioni per questi due invertebrati per le Zone di Protezione Speciale.

Per la descrizione della vegetazione si è fatto riferimento alla Carta della Vegetazione 1:50.000 della Regione Marche.

Marecchia: Il basso corso del Marecchia è caratterizzato da *Bosco ripariale di pioppo nero* circondato da seminativi in rotazione. Non rari, nella parte bassa del bacino del Parecchia, anche i *Bosco di roverella*. Nella parte alta (in corrispondenza con la confluenza del Torrente Senatello) si riscontrano formazioni di *Bosco ripariale a salice bianco*. Proseguendo verso i settori sommitali aumentano le coperture di *Bosco di cerro*, *Bosco di roverella* e *Bosco di faggio*. Le parti somitali del Torrente Senatello sono invece caratterizzate da *Prateria a forasacco e fiordaliso bratteato*

Conca: Il basso corso del Conca è caratterizzato da *Bosco ripariale di pioppo nero* e da vaste aree occupate da seminativi in rotazione. Da segnalare anche la presenza di patch di *Bosco di roverella* e sporadiche formazioni di *Bosco di olmo*. Risalendo, il corso del fiume appare caratterizzato da *Bosco di carpino nero con anemone trifogliata* e *Bosco ripariale a salice bianco*. I settori sommitali sono invece caratterizzati da *Rimboschimento misto a Alnus cordata* e *Rimboschimento sempreverde a Pinus nigra*.

Foglia. Il basso bacino del foglia è caratterizzato prevalentemente da Seminativi in rotazione e *Bosco ripariale di pioppo nero* in corrispondenza del corso d'acqua. In prossimità del torrente Apsa sono invece segnalate associazioni appartenenti a *Bosco di roverella con ciliegio*. Risalendo il corso del foglia si riscontrano *Boschi ripariale a salice bianco*. Risalendo ancora nelle parti somitali, da segnalare, come percentualmente rilevanti in termini di copertura, le associazioni appartenenti a *Bosco di carpino nero con anemone trifogliata*, *Bosco di cerro*, *Bosco di roverella* e, più sporadiche, *Prateria a forasacco e fiordaliso bratteato*.

Arzilla: Il torrente arzilla è caratterizzato dalla presenza pressochè totale di seminativi con l'eccezione di *Bosco ripariale di pioppo nero* e *Bosco ripariale a salice bianco* in corrispondenza del corso d'acqua e sporadiche formazioni di *Vegetazione densa a canna del Reno* e *Bosco di roverella*.

Metauro. Il basso corso del Metauro è caratterizzato da un mosaico di formazioni differenti nell'ambito di un'area basso collinare – costiera prevalentemente caratterizzata da seminativi.. In particolare la foce è popolata da associazioni che fanno riferimento alla *Vegetazione densa a canna del Reno*, *Mosaico di vegetazione idrofittica a ranuncolo a foglie capillari*, *lenitcchia d'acqua spugnosa e mellefoglio d'acqua ascellare*, e formazioni appartenenti a *Vegetazione di salici arbustivi a salice rosso*, *salice da ceste* e *salice ripaiolo*, *Vegetazione ad enula cepittoni e senecione serpeggiante* oltre ai *boschi ripariali a salice bianco e pioppo nero* e *Bosco di roverella*. In corrispondenza della confluenza con il T. Tarugo, il *Bosco ripariale a salice bianco* e il *Bosco ripariale di pioppo nero* diventano predominanti e comprendono il *Mosaico di vegetazione delle associazioni annuali dei greti ciottolosi e isolotti fluviali*. Alle origini del Metauro, nella zona di confluenza tra Meta ed Auro, diviene predominante il *Bosco di Cerro* e compaiono formazioni di *Prateria a forasacco e fiordaliso bratteato* e *Cespuglieto basso a ginepro comune*.

La vegetazione riferibile al corso del Candigliano, principale affluente del Metauro, è assai variegata e composta prevalentemente da *Boschi di Carpino nero*, *Roverella* e *leccio*.

Cesano. Il Cesano è caratterizzato da una scarsa presenza di formazioni naturali o naturaliformi lungo tutto il suo corso a vantaggio del seminativo in rotazione che spesso, soprattutto nella parte bassa del corso del fiume, rende discontinua anche la vegetazione strettamente legata al corso d'acqua (*Bosco ripariale di pioppo nero*). Nella parte alta del fiume sono presenti anche formazioni, sempre in maniera frammentaria, riferibili a *Bosco di roverella con scotano*, *Bosco di roverella con citiso a foglie sessili*, *Bosco di carpino nero*.

Misa. Il Fiume Misa si trova in un contesto prevalentemente interessato da seminativi in rotazione. La vegetazione strettamente legata al corso d'acqua è riferibile al *Bosco ripariale di pioppo nero* che,



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 21
Ancona	Data: 17/12/2008	

risalendo il corso del fiume, lascia il posto a *Vegetazione boschiva ripariale a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco*. Anche il Nevola presenta le stesse caratteristiche vegetazionali.

Esino. Il corso del fiume Esino è caratterizzato principalmente da *Bosco ripariale di pioppo nero* con sporadiche formazioni di *Vegetazione boschiva ripariale a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco* e *Vegetazione ad enula cepittoni e senecione serpeggiante*. Nella parte alta del corso il mosaico vegetazionale si complica e viene interessato da numerose formazioni sia boschive (*Bosco di carpino nero, bosco di leccio* e boschi di roverella) che non boschive (*Prateria a forasacco e sonaglini comuni, Vegetazione ad enula cepittoni e senecione serpeggiante, ecc.*)

Potenza. Il corso dalla foce risalendo fino oltre l'abitato di S. Severino è interessata prevalentemente da seminativi a rotazione con formazioni strettamente associate al corso d'acqua quali *Mosaico di vegetazione delle associazioni annuali dei greti ciottolosi e isolotti fluviali* e *Bosco ripariale di pioppo nero*. Quindi il corso d'acqua attraversa una fascia in cui prevalgono le formazioni vegetali di *Bosco di carpino nero, di roverella* (anche in associazione con *scotano*), *Arbusteto* e *prebosco di siliquastro, Prateria a forasacco e sonaglini comuni, Prateria discontinua cornetta minima*. Proseguendo tornano a prevalere i seminativi in rotazione

Chienti. L'area dalla foce all'abitato di Macerata è interessata prevalentemente da seminativi a rotazione con formazioni strettamente associate al corso d'acqua quali *Mosaico di vegetazione delle associazioni annuali dei greti ciottolosi e isolotti fluviali* e *Bosco ripariale di pioppo nero*. Quindi il corso d'acqua attraversa una fascia in cui prevalgono le formazioni vegetali di *Bosco di carpino nero, di roverella* (anche in associazione con *scotano*), *Arbusteto* e *prebosco di siliquastro, Prateria a forasacco e sonaglini comuni, Prateria discontinua cornetta minima*.

Aso. L'area di foce è caratterizzata prevalentemente da seminativo in rotazione e area urbana con formazioni sporadiche di *Bosco ripariali a salice bianco e a pioppo nero*, e formazioni appartenenti all'associazione *Mosaico di vegetazione delle associazioni annuali dei greti ciottolosi e isolotti fluviali*. Nella fascia collinare prevalgono *Boschi di carpino nero* e *Boschi di roverella*, anche in associazione con *acero* e *pungitopo* rispettivamente. Nella fascia montana prevalgono *boschi di faggio, boschi di leccio, Boschi di carpino nero* (anche in associazione con *acero* e con *sesleria*) con spazi aperti classificabili prevalentemente come *Prateria a covetta dei prati* e *Pascolo a ranuncolo del Pollino*

Tronto. L'area di foce, in corrispondenza dell'abitato di S. Benedetto del Tronto è caratterizzata prevalentemente da seminativo in rotazione e area urbana, con formazioni sporadiche di *Bosco ripariale a salice bianco, Mosaico di vegetazione delle associazioni annuali dei greti ciottolosi e isolotti fluviali* e, saltuariamente, rimboschimenti a pino nero. La fascia costiera in prossimità della foce è caratterizzata da *vegetazione alofita delle spiagge*. Risalendo verso l'abitato di Ascoli Piceno continua a prevalere il seminativo in rotazione e, proseguendo, si riscontrano formazioni di *Bosco di carpino nero, Prateria a forasacco* e sporadici *Boschi _espugli a salice bianco*. Salendo di altitudine cominciano a prevalere le associazioni boschive e in particolare *Bosco di roverella con erica* e *Bosco di carpino nero e asparago*. Tali formazioni lasciano il posto a *Boschi di roverella, di carpino nero e Bosco mesofilo sub acidofilo a dominanza castanea sativa*. Nella parte montana prevalgono *Bosco di faggio* e *Arbusteto a ginepro nano*.

2.6 CRITICITÀ E CONSIDERAZIONI EMERSE nell'ambito dell'istruttoria per la procedura di Valutazione di Incidenza.

2.6.1 Criticità emerse dall'analisi dello studio di incidenza

In generale le azioni del PTA incidono in maniera positiva sulle condizioni degli ecosistemi presenti nel territorio della Regione Marche.



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 22
Ancona	Data: 17/12/2008	

Il Piano di Tutela delle Acque contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo primario per SIC e ZPS, cioè assicurare ai diversi habitat la disponibilità e la qualità di acqua necessaria alla loro vita.

In particolare è importante considerare i seguenti aspetti:

- azioni per il miglioramento qualitativo delle acque superficiali;
- determinazione e applicazione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua superficiali;
- azioni a tutela delle acque idonee per la vita dei pesci.

Nello studio di incidenza vengono individuati gli elementi di piano che possono avere incidenza sui siti. Il livello di pianificazione previsto per il PTA non consente la localizzazione dei singoli interventi, ma fornisce indirizzi e priorità di azione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi preposti. Tra le azioni previste nel Piano è possibile fare una prima macrodistinzione tra misure "infrastrutturali", cioè che comportano interventi di realizzazione fisica, e misure non infrastrutturali, in cui vengono comprese tutte le azioni e misure di gestione, orientamento o, in generale, a carattere amministrativo (vincoli, limitazioni, revisione dello stato attuale). Tra le misure "infrastrutturali" sono state identificate quelle che prioritariamente possono avere incidenza sui Siti Natura 2000.

Lo studio di incidenza analizza i fattori di vulnerabilità presenti nei formulari standard dei siti considerati e conclude che il PTA può interferire rispetto alla vulnerabilità delle specie elencate in relazione ai seguenti aspetti della tutela della risorsa idrica:

- tutela qualitativa
- tutela quantitativa
- gestione del "sistema fiume".

Gli interventi che potrebbero comportare alterazioni di habitat o compromissione del loro stato di conservazione sono quelli che prevedono interventi fisici sul territorio (infrastrutture). In particolare, il PTA prevede le seguenti tipologie di interventi fisici che possono incidere sui Siti Natura 2000:

1. opere di collettamento degli scarichi;
2. realizzazione di nuove infrastrutture per la depurazione o ampliamento di quelle esistenti;
3. realizzazione di nuovi invasi;
4. ripristino della capacità di invaso

In tutti i casi considerati, valgono le seguenti considerazioni:

- il PTA non prevede la localizzazione degli interventi: allo stato attuale non è certo, pertanto, che tali opere verranno realizzate all'interno di SIC o ZPS della Regione Marche;
- nel caso in cui tali opere ricadranno all'interno di Siti Natura 2000 è ragionevole attendersi impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.
- La natura e la significatività degli eventuali impatti sarà correlata alle caratteristiche del sito, agli obiettivi di conservazione dello stesso e alle caratteristiche progettuali dell'opera.

In linea teorica e generale è possibile delineare già in questa fase le principali categorie di impatti. Non possono essere presi in considerazione gli effetti sugli habitat di interesse comunitario in quanto qualunque ipotesi andrebbe poi comunque confrontata con l'eventuale presenza di tali habitat nei siti oggetto di intervento.

Opere di collettamento degli scarichi

Incidenza sugli habitat

- impatti in fase di cantiere: sono possibili impatti dovuti alla movimentazione terra per gli scavi, alla presenza di mezzi meccanici e alla produzione di rifiuti.
- impatti in fase di esercizio: non sono prevedibili impatti in fase di esercizio. In caso di ulteriori interventi sull'opera (riparazione guasti, sostituzione tubi ecc.) gli eventuali impatti sono riconducibili a quelli previsti per la fase di cantiere.



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 23
Ancona	Data: 17/12/2008	

Incidenza sulla componente faunistica

- impatti in fase di cantiere: sono possibili impatti dovuti alla movimentazione terra per gli scavi, alla presenza di mezzi meccanici, alla produzione di rifiuti e alla generazione di rumore
- impatti in fase di esercizio: presenza antropica, generazione di rumore. In caso di ulteriori interventi sull'opera valgono le considerazioni esposte per gli habitat.

Realizzazione di nuove infrastrutture per la depurazione o ampliamento di quelle esistenti.

Incidenza sulla componente floristica

- impatti in fase di cantiere: sono possibili impatti dovuti alla movimentazione terra per gli scavi, alla presenza di mezzi meccanici e alla produzione di rifiuti.
- impatti in fase di esercizio: nel caso di cambio di destinazione d'uso del suolo per la realizzazione dell'infrastruttura, è possibile la distruzione di habitat.

Incidenza sulla componente faunistica

- impatti in fase di cantiere: sono possibili impatti dovuti alla movimentazione terra per gli scavi, alla presenza di mezzi meccanici, alla produzione di rifiuti e alla generazione di rumore
- impatti in fase di esercizio: presenza antropica, generazione di rumore, presenza di odori. nel caso di cambio di destinazione d'uso del suolo per la realizzazione dell'infrastruttura, è possibile una riduzione di habitat di specie disponibile.

Realizzazione di nuovi invasi.

Incidenza sulla componente floristica

- impatti in fase di cantiere: sono possibili impatti dovuti alla movimentazione terra per gli scavi, alla presenza di mezzi meccanici e alla produzione di rifiuti.
- impatti in fase di esercizio: distruzione degli habitat preesistenti. L'opera conclusa dovrebbe portare al raggiungimento di nuovi equilibri ecologici e alla creazione di nuovi habitat. In questo caso, gli impatti dovranno essere relazionati agli habitat presenti prima della realizzazione dell'opera.

Incidenza sulla componente faunistica

- impatti in fase di cantiere: sono possibili impatti dovuti alla movimentazione terra per gli scavi, alla presenza di mezzi meccanici, alla produzione di rifiuti e alla generazione di rumore
- impatti in fase di esercizio: l'opera conclusa dovrebbe portare al raggiungimento di nuovi equilibri ecologici e alla creazione di nuovi habitat. In questo caso, gli impatti dovranno essere relazionati alle specie faunistiche presenti.

Ripristino della capacità di invaso

Incidenza sulla componente floristica

- impatti in fase di cantiere: tra le modalità previste per l'attuazione di questa azione, è considerata anche la movimentazione meccanica delle terre; in tal caso saranno possibili impatti dovuti alla movimentazione terra, alla presenza di mezzi meccanici e alla produzione di rifiuti.
- impatti in fase di esercizio: trattandosi del ripristino di capacità di invasi esistenti, non si prevedono, in questa fase, incidenze a seguito della conclusione dei lavori.

Incidenza sulla componente faunistica

- impatti in fase di cantiere: sono possibili impatti dovuti alla movimentazione terra, alla presenza di mezzi meccanici, alla produzione di rifiuti e alla generazione di rumore
- impatti in fase di esercizio: non si prevedono, in questa fase, incidenze a seguito della conclusione dei lavori.

Dal confronto tra i fattori di vulnerabilità e gli elementi relativi all'incidenza fin qui delineati è possibile effettuare una prima valutazione della significatività degli impatti.



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 24
Ancona	Data: 17/12/2008	

Si riportano di seguito per ciascun fattore di vulnerabilità individuato per i Siti coinvolti le azioni del PTA connesse.

Interventi strutturali del corso del fiume (Sistemazioni idrauliche /rettifiche/ trasformazione alveo/argini artificiali): il PTA non prevede azioni di rimodellamento del corso fluviale o altre azioni strutturali sul fiume stesso. Le uniche azioni che possono intervenire in questo senso sono quelle previste per la riqualificazione fluviale (cap. B.3.5). In questo caso, tuttavia, la finalità dell'azione è proprio quella di recuperare, riqualificare o conservare il corso d'acqua attraverso misure gestionali, progettuali o di manutenzione; pertanto eventuali interventi messi in atto ai fini della riqualificazione fluviale andranno verso un miglioramento complessivo del sistema fiume. Inoltre, la metodologia proposta nel PTA per l'individuazione della *vision* (sistema di supporto alle decisioni) prevede di tenere conto del "valore naturale" del sito in cui si interviene, e del fatto che si ricada nei Siti della Rete Natura 2000.

Inquinamento acque/scarichi non depurati

Il PTA è finalizzato a raggiungere gli obiettivi qualitative preposti dal D.lgs 152/2006. A tal fine prevede azioni per il miglioramento delle qualità delle acque superficiali e sotterranee (già citati nel presente paragrafo) tra cui limitazioni agli scarichi e aumento della capacità depurativa.

Prelievi, captazioni, drenaggi. Nell'ambito delle misure di tutela quantitativa, sono previste azioni tese a ottenere il bilancio idrico. Captazioni e prelievi saranno dunque "rivisti", "catalogati" ed adeguati (anche con eventuali limitazioni) alle esigenze quantitative dei corpi idrici. Importante metro di misura per la revisione delle utilizzazioni in atto sarà il DMV. Il PTA non prevede opere di drenaggio.

Costruzione dighe artificiali. La realizzazione di nuovi invasi risulta tra gli interventi previsti nel Piano. Nel caso in cui tali opere ricadano nei siti per i quali è stato individuato il presente fattore di vulnerabilità, l'incidenza è da considerarsi significativa.

Le principali considerazioni per la minimizzazione dell'incidenza sono di seguito riportate.

- evitare di realizzare infrastrutture nei Siti Natura 2000;
- qualora la realizzazione di infrastrutture nei Siti Natura 2000 si rendesse necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di tutela delle acque di cui al D.lgs 152/2006, occorrerà prevedere in fase di realizzazione accorgimenti tali da non interferire con gli obiettivi di conservazione dei siti interessati ; restano salve le disposizioni in materia di Valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii;
- nel caso in cui si dovesse intervenire su sistemi naturali, dovrà essere mantenuto lo stato di conservazione ecosistemico almeno al livello precedente quello dell'intervento o, se del caso, tale stato andrà migliorato; in particolare, per i principali sistemi naturali legati alla presenza d'acqua è opportuno prendere in considerazione i seguenti aspetti.
 - a. **Corso d'acqua con fondale in ghiaia:** nella vegetazione di fondale devono essere mantenute soprattutto le specie dominanti; i flussi devono essere sufficienti a sostenere i processi naturali del fiume; le risorgive devono essere salvaguardate e il substrato del fiume deve continuare ad essere costituito da ghiaia pulita;
 - b. **Foce:** devono essere mantenute le caratteristiche fisiche, floristiche e faunistiche della foce in condizioni favorevoli;
 - c. **Sito costiero:** è necessario assicurarsi che non vi sia alcuna perdita netta di area o non intervengano cambiamenti alla struttura, alla biodiversità o alle dinamiche di distribuzione delle popolazioni estremamente sensibili presenti.
- privilegiare soluzioni progettuali che favoriscano le interconnessioni ecologiche e non comportino frammentazione di ecosistemi.



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 25
Ancona	Data: 17/12/2008	

In riferimento alle principali interazioni individuate ai paragrafi precedenti, vengono individuate le seguenti misure di mitigazione, da applicare in fase di attuazione.

Infrastrutture per la depurazione e collettamento degli scarichi

- In fase progettuale sarà necessario verificare esattamente i tracciati delle condotte e i punti di recapito degli scarichi, anche se depurati, in modo da garantire la conservazione degli habitat e delle specie presenti.
- È auspicabile il finissaggio delle acque in uscita dai depuratori con impianti di fitodepurazione.

Realizzazione di nuovi invasi e ripristino della capacità di invaso.

- Per le opere realizzate ex-novo devono essere seguiti tutti i criteri progettuali e di valutazione che permettano un idoneo inserimento nello specifico contesto territoriale individuato.
- Prevedere criteri gestionali che non siano ispirati solamente all'esigenza idraulico-irrigua e che non portino a situazioni di "tutto pieno/ tutto vuoto".
- Per gli interventi di ripristino della capacità degli invasi esistenti, valutare accuratamente ogni singolo intervento al fine di evitare la scomparsa degli habitat associati alle sponde; ove possibile, preferire le manovre idrauliche all'intervento meccanico.

Si ribadisce in ogni caso che, ai sensi della vigente normativa in materia, **progetti, piani o programmi inerenti l'applicazione del PTA che possono avere incidenza su uno o più siti Natura 2000 dovranno essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza.**

A questo proposito si fa presente che si può avere un'incidenza **diretta** quando un progetto, piano o programma viene realizzato all'interno di un Sito Natura 2000 mentre si può avere un'incidenza **indiretta** quando un progetto, piano o programma viene realizzato all'esterno del Sito ma comunque interferisce con gli obiettivi di conservazione del Sito stesso.

2.6.2 Criticità individuate nei pareri degli Enti Gestori delle Aree Protette di cui all'art.5 del DPR 357/1997

Con nota prot. 0611839|29/10/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il parere è positivo e riporta una serie di considerazioni:

1. Al fine di garantire un livello minimo di tutela, è necessario prevedere per i Siti Natura 2000 e per le Aree Naturali Protette elevati standard quali-quantitativi nel rispetto delle finalità di prevalente conservazione ambientale di cui alla L.394/1991 e ss.mm.ii. e all'art. 164, comma 1, del D.lgs 152/2006 e al DPR 357/1997 e ss.mm.ii.
2. Nella sezione B.4.6 specificare che, oltre ai regolamenti e ai piani per il Parco di cui alla L. 394/1991, per le AAPP valgono anche le disposizioni emanate dai rispettivi Enti Gestori ai sensi dell'art. 164 del D.lgs 152/2006
3. È necessario adeguare le NTA come di seguito specificato:
 - a. art. 2 aggiungere il seguente comma: "Nelle aree protette sono comunque fatte salve le vigenti normative per queste previste, qualora più restrittive, con particolare riferimento alla L.394/1991 e ss.mm.ii., al DPR 357/1997 e ss.mm.ii. e all'art. 164, comma 1, del D.lgs 152/2006 nonché ai conseguenti strumenti gestionali, quali il regolamento, il Piano per il Parco e i Piani di gestione dei Siti Natura 2000



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 26
Ancona	Data: 17/12/2008	

- b. All'art. 18 si ritiene pertanto necessario includere, tra le Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, anche le aree naturali protette di cui alla L. 394/91 qualora tali aree non siano già state individuate con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela ambientale del 10/09/2003, n. 10.
- c. All'art. 52, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: Nelle Aree Protette è comunque vietata la modificazione del regime delle acque ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c) della L. 394/1991 e s.m.i., fatte salve le deroghe stabilite dal Regolamento del Parco e le norme per la definizione delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 152/2006.
- d. All'art. 54 Alla fine del comma 1 aggiungere la seguente frase: fatto salvo quanto previsto nelle normative e negli strumenti gestionali dei siti Natura 2000 e delle Aree Protette di cui alla L. 391/1991. Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: Per i tratti di asta fluviale ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 e delle Aree Protette di cui alla L. n. 394/1991 e s.m.i. i valori di DMV sono calcolati d'intesa con i relativi Enti gestori e in coerenza con la normativa e gli strumenti gestionali di tali aree.
- e. Si rileva che l'Art. 60 non risulta conforme all'art. 7, comma 5 delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di cui al D.M. Del 28/07/2004, il quale, in particolare, prevede che le deroghe al DMV possono essere adottate dalle Autorità competenti per limitati e definiti limiti di tempo e che le deroghe sono consentite a condizione che siano state adottate tutte le possibili strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previste dal Piano di tutela delle acque, che si sia dimostrata l'impossibilità di individuare altre alternative di approvvigionamento ed avendo messo in atto azioni per rendere minimi gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi. Le deroghe non dovranno comunque pregiudicare l'obiettivo di qualità del corpo idrico previsto dal Piano di Tutela. Si ritiene pertanto necessario adeguare l'Art. 60 a tale disposto tenendo altresì conto delle competenze degli enti gestori delle aree protette. Al comma 1 lettera a) si ritiene inoltre necessario sostituire la parola "esistenti" con la parola "assentite" al fine di garantire che la possibilità di deroga al DMV sia riservata esclusivamente alle derivazioni (in termini di quantità di acqua prelevata) regolarmente autorizzate.
- f. Al comma 1 lettera a) si ritiene inoltre necessario sostituire la parola "esistenti" con la parola "assentite" al fine di garantire che la possibilità di deroga al DMV sia riservata esclusivamente alle derivazioni (in termini di quantità di acqua prelevata) regolarmente autorizzate.
4. Si propone di modificare l'allegato 2 relativo alla determinazione del Deflusso Minimo Vitale

considerazioni espresse dal parco dei Monti Sibillini sono state opportunamente controdedotte e si riportano nella tabella allegata al presente decreto (allegato 1) insieme alle altre osservazioni pervenute (nota recepita dalla PF Tutela delle Risorse Ambientali con nota 0605654|27/10/2008|TRA_08).

Con nota prot. 0611959|29/10/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Tale parere risulta positivo e sottolinea la necessità, in caso di pianificazione di dettaglio, di garantire la conformità con gli strumenti di gestione del Parco e di prendere in esame anche la ZPS IT7110128 coincidente con il perimetro del parco medesimo.



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 27
Ancona	Data: 17/12/2008	

Con nota prot. 0632160|06/11/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere della Provincia di Pesaro Urbino, quale Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. Tale parere risulta favorevole e non sono state presentate osservazioni.

Con nota prot 0528325|22/09/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A il Parco Regionale del San Bartolo ha presentato le proprie considerazioni che si concludono con un parere favorevole.

Con nota prot. 0575215|09/10/2008| R_Marche|GRM|TRA_08|A la fondazione Giustiniani Baldini quale Ente gestore della Riserva Naturale Abbazia di Fiastra ha presentato le proprie considerazioni che si concludono con un parere favorevole.

2.5.3 Ulteriori considerazioni emerse in fase di istruttoria per la valutazione di incidenza

Le previsioni di piano sono compatibili con le misure di conservazione contenute nella DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008.

Le previsioni di piano sono compatibili con i fattori di vulnerabilità segnalati per la ZPS e per il SIC interessati e descritti nei formulari Natura 2000.

Vista la scala e il livello di dettaglio del piano in esame non è possibile valutare in maniera analitica gli eventuali disturbi alle specie animali segnalate. Inoltre, per il medesimo motivo non è possibile valutare in maniera analitica eventuali riduzioni, frammentazioni o degrado degli habitat descritti nei formulari Natura 2000 dei siti interessati.

Si fa presente che la valutazione in oggetto riguarda l'intero sistema regionale e che eventuali incidenze derivanti dalla realizzazione delle singole previsioni di piano andranno valutate alla scala opportuna di progetto.

Pertanto, è possibile affermare che le azioni previste hanno complessivamente un' incidenza positiva nei confronti dei Siti Natura 2000.

3. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Tutto ciò premesso si propone:

DI ESPRIMERSI in ordine alle osservazioni e controdeduzioni presentate così come previsto all'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 in merito al Piano Regionale di Tutela delle Acque, autorità procedente Giunta Regione Marche, Servizio Ambiente e Paesaggio, così come si riporta in allegato 1 al presente decreto.

DI ESPRIMERE ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, in merito al Piano Regionale di Tutela delle Acque **giudizio di compatibilità ambientale positivo**, come di seguito motivato: **il Piano Regionale di Tutela delle Acque rispetta i principi di sostenibilità sanciti a livello regionale e la sua attuazione non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente**. Al fine di minimizzare il rischio di insorgere di effetti negativi in sede di realizzazione delle previsioni e per poter accertare, anche in futuro, l'assenza di tali effetti è necessario ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. adeguare il Piano di Tutela delle Acque rispetto alle indicazioni emerse dalle osservazioni presentate in fase di consultazione, secondo le controdeduzioni concordate tra autorità procedente e autorità competente che si riporta in allegato 1 al presente decreto;
2. prevedere la trasmissione di un report di monitoraggio degli effetti attesi con i contenuti previsti nell'apposita sezione del rapporto ambientale, da parte dell'autorità procedente all'autorità



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 28
Ancona	Data: 17/12/2008	

competente, con la stessa cadenza prevista per il monitoraggio del piano, in attuazione dell'art.14 del D.lgs. 152/2006;

3. in fase di attuazione, è opportuno che gli organismi responsabili della realizzazione delle previsioni di piano tengano in considerazione le misure di mitigazione indicate in a allegato 2 al presente decreto.

DI ESPRIMERE parere positivo per la Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii per il Piano Regionale di Tutela delle Acque con le seguenti indicazioni:

1. evitare di realizzare infrastrutture nei Siti Natura 2000;
2. qualora la realizzazione di infrastrutture nei Siti Natura 2000 si rendesse necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di tutela delle acque di cui al D.lgs 152/2006, occorrerà prevedere in fase di realizzazione accorgimenti tali da non interferire con gli obiettivi di conservazione dei siti interessati ; restano salve le disposizioni in materia di Valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii;
3. nel caso in cui si dovesse intervenire su sistemi naturali, dovrà essere mantenuto lo stato di conservazione ecosistemico almeno al livello precedente quello dell'intervento o, se del caso, tale stato andrà migliorato.
4. privilegiare soluzioni progettuali che favoriscano le interconnessioni ecologiche e non comportino frammentazione di ecosistemi.

Il presente documento istruttorio per la parte di Valutazione di Incidenza è stato redatto con la collaborazione del Dott. Fulvio Tosi

*Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Velia Cremonesi)*

- ALLEGATI -

SI



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 29
Ancona	Data: 17/12/2008	

ALLEGATO 1
OSSERVAZIONI PERVENUTE E CONTRODEDUZIONI
Osservazione pervenute entro i termini

Ente	Nota e data	Riferimento nel Piano	Proposta	Alcune valutazioni in merito	Conclusione A: Accolta NA: non accolta PA: accolta in parte
Parco Nazionale Monti Sibillini	7123 del 07/12/2007 (0247798 11/12/2007 _R_MARCHE GRM S08 A)		1a PMS Necessità di recepimento ed integrazione nel PTA e nella procedura di Valutazione di Incidenza del "Disciplinare per la salvaguardia e l'uso delle risorse idriche", approvato dal Parco e dello "Studio idrogeologico per l'identificazione e la caratterizzazione degli acquiferi che alimentano le sorgenti dei corsi d'acqua perenni dei Monti Sibillini, esteso all'intera area del Parco Nazionale" effettuato dall'Università La Sapienza di Roma su incarico dell'Autorità di Bacino del Tevere e del Parco.	L'osservazione viene recepita sia nella sezione B.3.3.2 del PTA "Acque sorgive, fluenti e sotterranee non captabili ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 164 Disciplina delle acque nelle aree protette" (sezione dove si enunciano i contenuti e le norme del disciplinare citato), sia nelle NTA che vengono opportunamente integrate con il comma 3 dell' Art. 51 - Oggetto (a carattere generale e, quindi, valido per qualsiasi area naturale protetta), che stabilisce che nelle aree naturali protette nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 164 "Disciplina delle acque nelle aree protette" del D. Lgs. n. 152/06, si applicano le norme stabilite dall'Ente gestore, se più restrittive. Nella successiva nota n. 5734 del 24/10/2008 (parere sulla Valutazione di Incidenza) l'Ente Parco prende atto che il "Disciplinare per la salvaguardia e l'uso delle risorse idriche" è stato recepito.	A



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Ministero Beni e Attività Culturali -
Soprintendenza per i Beni
archeologici delle Marche

4686 del 21/04/2008
(0230777|15/05/2008|R_MARCHE
|GRM|TRA_08|A)

Luogo di emissione

Numero: 142/VAA_08

Pag.

Ancona

Data: 17/12/2008

30

1 MBAC Invio alla Soprintendenza dei progetti degli impianti di depurazione. Ottemperazione norme D.L.vo 42/2004 (Sospensione lavori e comunicazione entro 24 ore nel caso di rinvenimenti archeologici)

Non è da ritenere riferibile al Piano, ma agli obblighi che comunque hanno i soggetti realizzatori degli interventi di risanamento

NA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 31
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 2 Marche Centro Ancona

0389 del 02/05/2008 (0231843 16/05/2008 R_MARCHE GRM TRA_08 A)	Sezione B - Paragrafo B.3.1.1 Misure di piano per il raggiungimento degli obiettivi - Misure per la tutela qualitativa delle acque superficiali - Acque reflue urbane - Agglomerati	1 ATO2 Aggiornamento dei dati a seguito della modifica del Piano d'Ambito (delibera ATO 2 n. 02/2008).	Aggiornamento effettuato dei dati relativi agli agglomerati indicati nella nota sui carichi serviti, sui carichi trattati e sulle relative percentuali di copertura; indicazioni aggiornate dei carichi IAS	A
	Sezione C - Analisi economica	2 ATO2 Aggiornamento dei dati a seguito della modifica del Piano d'Ambito (delibera ATO 2 n. 02/2008).	Aggiornamento effettuato	A



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
		Ancona	Data: 17/12/2008	32
Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	3 ATO2 Norme che prevedono l'adeguamento degli impianti di depurazione per garantire il rispetto per gli scarichi a limiti più restrittivi (artt. 26, 32, 35 e 50). Ciò comporta un incremento degli investimenti e della tariffa, aumento costi operativi e difficoltà tecniche. Si nutrono perplessità sul fatto che ad oggi le criticità più rilevanti risultano essere le non conformità degli agglomerati sopra ai 2.000 A.E.. Per alcuni interventi sarebbe meglio dare un termine per l'adeguamento il 2012.	I trattamenti richiesti all'art. 26 (modifica proposta da UPI) sono obbligatori per legge (comunitaria e statale); limiti art. 26 spostati al 32 ed armonizzati (UPI); art. 35 specifico per la balneazione, viene ritenuto troppo oneroso e dovrebbero essere considerate le peculiarità degli impianti (COP) e della classe del corpo idrico recettore (aggiornamento alla nuova direttiva comunitaria e al D.L.vo 116/08 sulle caratteristiche delle acque di balneazione e sulla loro classificazione). Alcuni termini sono stati procrastinati; in alcuni casi la decisione se intervenire o no è conseguente ad una valutazione costi benefici.		PA
	4 ATO2 Norme che prevedono modifiche strutturali sulla rete fognaria esistente (artt. 36, 42 e 43). Tali interventi incidono su reti miste e/o bianche: queste ultime non sono considerate facenti parte del s.i.i.	Le acque meteoriche sono da considerare nel S.I.I. Tale problematica è stata affrontata in una proposta di legge ad hoc (D.G.R. 1182 del 15/09/08) (LP). Si evidenzia che la gestione di tali acque è peculiare al fine del controllo dello sversamento delle acque reflue urbane nei corpi idrici. Raccomandazioni della UE sulla protezione delle acque dalle sostanze pericolose e dagli sversamenti di ARU.		PA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.	
Ancona	Data: 17/12/2008	33	
	<p>5 ATO2 Norme che incidono sulle attività produttive del territorio (artt. 30 e 41). Si richiede di valutare certi vincoli in relazione all'effettiva realizzabilità tecnico economica (aziende più grandi, difficoltà per quelle più piccole) ed ai vantaggi ambientali che ne derivano.</p> <p>6 ATO2 Norme che impongono specifiche attività alle AATO (artt. 19 - 21 - 30). Si ritiene che:- l'AATO non debba individuare le aree di salvaguardia ma solamente segnalarle alla Regione; - l'AATO non debba valutare le capacità depurative degli impianti di depurazione, ma che ciò debba essere effettuato dal gestore, in quanto ciò dipende soprattutto dalla gestione in relazione alla variabilità dei reflui in ingresso .</p> <p>7 ATO2 Norme relative agli scarichi assimilabili ai domestici (art. 28). Non sono chiari i criteri di assimilabilità.</p>	<p>La richiesta è molto generica e non si capisce se l'osservazione riguarda i valori limite indicati, le condizioni poste dal tipo di rete o per quale tipologia di parametri: comunque si rappresenta che nell'art. 30 si domanda ai regolamenti dele AATO e ad una eventuale provvedimento della GR; anche nell'art. 41 la determinazione di alcuni limiti è demandata ad una eventuale DGR; pertanto gran parte delle questioni poste saranno affrontabili in quelle sedi.</p> <p>Sulla valutazione della COP degli impianti, essa è propedeutica alla pianificazione degli interventi; pertanto, considerato che la pianificazione è di competenza dell'ATO, demandare ciò solamente al gestore può significare non controllare questo aspetto che invece è importante. Comunque la competenza indicata all'art. 107 comma 1 è chiara, ovvero devono esserei norme tecniche e prescrittive e valori limite ADOTTATI DALL'AATO competente; aggiungere verifica norme della regione Marche prevista art. 3 comma 5 della LR 18/98.</p> <p>Art. 19 e 21 bisogna modificare "provvedono all'individuazione delle aree di salvaguardia / zone di protezione" con "provvedono a proporre l'individuazione delle aree di salvaguardia / zone di protezione"; comma 2 entro 3 anni;.</p> <p>Con UPI questi articoli sono stati modificati significativamente e si ritiene siano più chiari</p>	<p>NA</p> <p>PA</p> <p>A</p>



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	34

	<p>8 ATO2 Ulteriori norme regolamentari che incidono sugli investimenti e sulla tariffa (artt. 41 - 45). Gli allacciamenti fognari, se andassero a carico del gestore andrebbero inseriti nel Piano d'Ambito con un aumento degli investimenti. I tempi di manutenzione per le fosse Imhoff. andrebbero fissati autonomamente dal gestore, feromi restando il rispetto dei limiti previsti.</p>	<p>E' stato previsto che gli allacciamenti siano a carico dell'utente. Per le fosse Imhoff si è ritenuto di stabilire norme uguali sia per quelle a gestione privata sia per quelle gestite nel s.i.i..</p>	PA
	<p>9 ATO2 Richieste di chiarimenti derivanti dalla lettura delle NTA.</p> <p>Art. 15 comma 2 fa riferimento agli "stabilimenti che svolgono attività di produzione, trasformazione o utilizzazione delle sostanze pericolose". Si chiede se tra questi si considerano anche piccole attività (come ad esempio le lavanderie) ricadenti all'interno dell'agglomerato urbano.</p> <p>Art. 28 comma 7 lettera h). Si chiede se la seconda parte della lettera h) non vada inserita alla lettera g) dello stesso comma.</p>	<p>è stato specificato quali sono i reflui assimilati ai domestici nell'art. 27</p>	A
	<p>Art. 29 comma 9. Si reputa importante inserire la frase " nel rispetto dei vigenti Regolamenti del s.i.i."</p>	<p>Non si ritiene opportuno perché specifica attività ricreative dove alcuni scarichi, che possono contenere sostanze pericolose, non possono essere considerati assimilabili ai domestici; modificato con le indicazioni UPI</p>	NA
	<p>Art. 32 comma 4. Quanto inserito nel comma è già previsto nel comma 1 dello stesso articolo, quindi probabilmente è una specificazione superflua.</p>	<p>Il rispetto dei vigenti regolamenti dei Gestori del SII è sancito anche dalla norma nazionale solo per le ARD, mentre per le ARI si deve tener conto degli indirizzi regionali e delle AATO (art. 107 c.1); modificato con le indicazioni UPI</p>	NA
		<p>Condivisa; anche indicata da UPI</p>	A



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	35

		<p>Art. 33 comma 2. Si chiede se nell'articolo sia stata dimenticata la frase "che recapitano nelle aree sensibili" o se diversamente quanto previsto nel comma valga in generale, in tal caso sarebbe opportuno spostare tale comma in un altro articolo che non sia specifico delle aree sensibili per non generare errori interpretativi.</p>	L'articolo è riferito alle aree sensibili per cui non dovrebbero sorgere equivoci, comunque la precisazione può essere accolta. modificato con le indicazioni UPI	A
		<p>Art. 28 comma 14. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico al di fuori della pubblica fognatura è la Provincia, pertanto non è chiaro a quale "autorità competente" faccia riferimento il comma, in considerazione del fatto che questa dovrebbe inviare copia dell'autorizzazione alla Provincia ed all'ARPAM (ovvero a se stessa); si chiedono chiarimenti in merito.</p>	L'articolo è riferito alle ARD e alle assimilabili, per cui per le quali la l.r. 10/99 e smi (l.r. 23/02) individua il Comune come soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione, pertanto è corretta la procedura; modificato con le indicazioni UPI	NA
		<p>Art. 42 comma 5. Si chiede se il riferimento al comma 4 sia corretto (sembra più corretto far riferimento al comma 3).</p>	Condivisa; modificato con le indicazioni UPI e diventa c.4	A
		<p>Art. 44 comma 8 e art. 45 comma 6. Si ritiene più completa e corretta la formulazione con l'inserimento della frase "di scarichi provenienti da...".</p>	Si condivide la precisazione anche se non la si ritiene significativa; modificato con le indicazioni UPI	A



LUPUS IN FABULA

senza protocollo e data
(0383631|17/07/2008|R_MARCHE|GRM|TRA_08|A)

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	36
<p>1 LIF Explicitare il processo logico decisionale che ha portato alla definizione delle aree e unità idrografiche evidenziando la connessione tra queste e i bacini idrografici individuati nella parte A. In alternativa alla precedente proposta, valutare le criticità e formulare le conseguenti strategie utilizzando come base i bacini idrografici</p>	<p>1 LIF Explicitare il processo logico decisionale Nel capitolo A.2.1.1 (pagg. 267 e 268) si ritiene esplicitato esaustivamente le motivazioni della metodoligia utilizzata per aggregare, partendo dai bacini idrografici significativi (ai sensi del D.Lgs. 152/99 allegato1) ed accorpando aree idrografiche minori, ma significative per il loro carico antropico; tale aspetto e la metodoligia seguita sono ripresi nel capitolo B.1.1. (pag 3) dove vengono valutate le criticità per Aree Idrografiche, associate ad ogni bacino idrografico significativo, e dettagliate per Unità Idrografiche rendendole coerenti con i monitoraggi delle acque superficiali.</p>	PA
<p>Sezione D - NTA - Art. 60</p> <p>2 LIF Limitare i casi di deroga previsti per le varie NTA e di condizionarli sempre e comunque a studi preliminari di sostenibilità ambientale della deroga stessa.</p>	<p>Le deroghe sono limitate ai casi specificati nella norma e nel limite delle condizioni specificate; nelle stesse norme è indicato che le deroghe non devono pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il corso d'acqua; verrà specificato che le deroghe potranno essere consentite per periodi di tempo limitati e definiti; inoltre in norma verrà indicato che la Giunta Regionale potrà emanare apposite linee guida per dettagliare i criteri che permettono l'adozione delle deroghe.</p>	PA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 37
Ancona	Data: 17/12/2008	

	3. L.F. Integrare il capitolo B.4 con le strategie relative alle acque a specifica destinazione.	Considerata la direttiva 2000/60/CE le strategie per "la qualità della vita dei pesci" e per "la qualità della vita dei molluschi" si fondono nel perseguimento dei generali obiettivi di qualità delle acque, in particolare per quanto riguarda i carichi trofici e le sostanze pericolose, e pertanto sono ricompresi in questi ambiti generali	PA
	Completare la NTA art. 70 con indicazioni di carattere tecnico-agronomico, come meglio specificato nel capitolo B delle presenti osservazioni.	Trattate in seguito	A
	Introdurre nelle NTA una Capo VI (prima delle disposizioni transitorie e finali) dedicato alla riqualificazione fluviale, come meglio specificato nel capitolo B delle presenti osservazioni.		PA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 38
Ancona	Data: 17/12/2008	

	<p>4 LIF Valutare i siti esclusi dall'elenco sulla base di analisi più approfondite al fine di non sottovalutare nessuno dei possibili impatti derivanti dall'attuazione del piano.</p>	<p>Un approfondimento delle analisi per i siti esclusi presuppone implicazioni tecniche, temporali ed economiche (monitoraggi, sopralluoghi, analisi, ecc.) che non sono realizzabili allo stato attuale della programmazione. Per evitare di sottovalutare possibili impatti, i siti esclusi nella prima fase di valutazione di incidenza saranno comunque oggetto di monitoraggi specifici in sede di realizzazione degli interventi previsti dal Piano. In particolare, il sistema di monitoraggio previsto ai fini VAS già contiene un sistema di analisi (anche delle componenti ecosistemiche e naturalistiche) esteso a tutto il territorio regionale interessato dalle azioni del Piano.</p>	A
Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	<p>5 LIF Art. 15 Riduzione o eliminazione di sostanze pericolose. Al comma 4 dopo la dicitura "la Giunta Regionale (...) provvede ad emanare un apposito provvedimento di attuazione" si propone di inserire "entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del presente Piano di Tutela". Al comma 5, dopo la dicitura "la Giunta Regionale stabilirà" si propone di inserire "entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del presente Piano di Tutela".</p>	<p>Sono stati stabiliti i tempi per il provvedimento di cui al comma 4 e sono stati coordinati con i tempi degli altri provvedimenti.</p>	PA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 39
Ancona	Data: 17/12/2008	

Sezio ne D - Norm e Tecni che di Attuaz ione	6 LIF Art. 17 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Al comma 3, dove viene citato il "Piano d'Azione" specificare i termini entro cui verrà adottato dalla Giunta Regionale.	si specifica che il Programma d'Azione è di competenza della Giunta, ma che l'adozione di tale Programma è già stata effettuata con DGR 1448 del 3.12.2007	NA
Sezio ne D - Norm e Tecni che di Attuaz ione	7 LIF Art. 18 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. Eliminare il comma 1 "quale prima designazione, si assume che le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidano con le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all'articolo precedente" e di inserire "La Giunta Regionale, entro 180 giorni dall'approvazione del presente Piano, designa le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. Si propone di inserire un limite temporale per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Giunta nei commi 2 e 3.	Gli elementi a disposizione non consentono attualmente di sviluppare una diversa proposta di prima designazione.	NA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	40

Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	8 LIF Art. 19 Aree di salvaguardia. Al comma 5 dopo "ha un'estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione delle acque superficiali" si propone di eliminare "ove possibile" introducendo eventualmente indicazioni particolari per i casi di "non possibilità".	Le parole "ove possibile" sono contenute nel D.Lgs. 152/2006 art. 94 comma 3 nonché nelle "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art.21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" relative alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 12 dicembre 2002. In particolare l'ALL.5 (Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque superficiali) - Titolo I - punto A. - comma 1. In effetti, in caso di derivazione superficiale in fregio ad un corso d'acqua, risulta impossibile ed anche inutile individuare detta zona anche per la parte che ricadrebbe sulla superficie liquida.	NA
Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	9 LIF Art. 22 Aree di pertinenza dei corpi idrici. Al comma 6, dopo "la larghezza della fascia è stabilita dalla Giunta regionale" si propone di aggiungere "entro 180 giorni dall'approvazione del presente Piano".	È stato indicato termine, superiore a quello previsto.	PA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
		Ancona	Data: 17/12/2008	41
	Sezione D - NTA - Allegato II	10 LIF Sostituire la tabella 7.d.5 con la seguente.	La tabella allegata all'osservazione che si chiede di utilizzare in sostituzione di quella presente nelle norme del PTA, è uguale alla tabella già presente nelle stesse norme; comunque, il parametro IFF rappresenta una valutazione dello stato di qualità ambientale del corso d'acqua; in questo senso dove il punteggio IFF è più basso si determina un valore di Piff più elevato per favorire il raggiungimento di uno stato di qualità migliore; per le zone non interessate da vincoli di protezione (N=1) e caratterizzate da elevati valori dell'indice IFF, il DMV indicato dovrebbe concorrere a garantire il mantenimento dello stato di qualità elevato (in assenza di perturbazioni esterne); invece nelle zone interessate da vincoli di protezione si chiede un rilascio maggiore per garantire un superiore livello di qualità ambientale, a prescindere dall'effettivo stato.	NA
	Sezione D - NTA - art. 56	11 LIF Al comma 1 specificare quali sono gli strumenti che verranno utilizzati per incentivare l'approccio sperimentale. In particolare, si chiede di dettagliare meglio, eventualmente in apposito allegato, i contenuti e le modalità di attuazione degli "accordi con i concessionari delle derivazioni" e dei "protocolli di sperimentazione" citati nello stesso comma 1.	Ai fini di quanto evidenziato nell'osservazione verrà specificato nelle norme che la Giunta Regionale emanerà apposite "linee guida" entro un anno dall'approvazione del PTA; sono fatti salvi i protocolli già stipulati dalla Regione o dalle Autorità di Bacino o dalle Autorità concedenti.	PA
	Sezione D - NTA - art. 59	12 LIF Al comma 1 dopo "mantenere la continuità dell'ecosistema fluviale" si propone di aggiungere "L'applicazione del principio di compensazione non dovrà in nessun caso portare alla compromissione degli obiettivi di qualità ambientale del tratto di fiume considerato".	Si concorda sull'aggiunta di un ulteriore comma (2) come proposto.	A



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.	
		Ancona	Data: 17/12/2008	42	
Sezio ne D - Norm e Tecn iche di Attua zione	13 LIF Art. 64 Ripristino della capacità di accumulo degli invasi. Al comma 3 si chiede di specificare cosa si intende per "riduzione dell'interrimento...come pratica ordinaria" nella gestione degli invasi ed in particolare se negli interventi "manutenzione periodica" è contemplato l'intervento con mezzi meccanici	E' stato costituito alla fine dell'anno 2007 un gruppo di lavoro coordinato dal Dirigente della P.F. Demanio Idrico, Porti, LL.PP. allo scopo di redigere le linee guida per la predisposizione dei progetti di gestione degli invasi. Pertanto, a tali linee guida si rimanda sia per le definizioni di carattere generale, sia per eventuali altre specifiche in materia di progetti di gestione degli invasi. Rimodulazione dell'articolo effettuata.			A
	14 LIF Art. 70 Misure per il settore agricolo. Al comma 2, dopo "ottimizzazione degli usi" aggiungere: "In ogni caso, nella gestione delle reti irrigue si dovrà: - migliore programmazione temporale dell'irrigazione; - migliorare l'uso dei canali per erogazioni calibrate; - operare una distribuzione dell'acqua secondo necessità delle colture e non della struttura di distribuzione; - migliore manutenzione dei canali e dei fossi; - operare il riciclo dell'acqua di drenaggio.	Si ritiene accoglibile nel seguente modo: Tali progetti ed interventi sperimentali dovranno tener conto: di una migliore programmazione temporale dell'irrigazione; di un migliorare l'uso dei canali per erogazioni calibrate;di una migliore distribuzione dell'acqua secondo le necessità colturali; di una migliore manutenzione dei canali e dei fossi; dell'opportunità di operare il riciclo dell'acqua di drenaggio.			PA
	Al comma 3, dopo "La Giunta Regionale provvederà ad emanare" si propone di inserire "entro un anno dall'approvazione del presente Piano".	Si ritiene accoglibile nel seguente modo: "La Giunta Regionale provvederà, entro 2 anni, ad emanare un regolamento per....."			PA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	43

	<p>Al comma 4, dopo la lettera f) inserire: "g) tecniche agronomiche che favoriscono l'immagazzinamento dell'acqua nel terreno mediante: - opportune sistemazioni idraulico agrarie che favoriscono l'infiltrazione dell'acqua piovana ed evitano il ruscellamento; - opportune tecniche di lavorazione conservative della sostanza organica e che migliorino la capacità di "immagazzinare" l'acqua nel terreno; - aumento della capacità di campo del terreno; h) tecniche agronomiche che limitano le perdite d'acqua nel terreno; i) l'adozione di tecniche colturali compatibili con la disponibilità di acqua.</p>	<p>Anche a seguito delle osservazioni espresse dalle province in occasione degli incontri programmati si è concordato di integrare l'art. 70 comma 4 come segue:-g)opportune pratiche agronomicheche favoriscono l'immagazzinamento dell'acqua nel terreno (ad esempio :opportune sistemazioni idraulico agrarie, teniche tendenti ad aumentare la capacità di campo dei terreni, ecc); h) opportune pratiche agronomiche che limitano le perdite di acqua dal terreno (ad esempio: tecniche di lavorazione conservative, incremento della sostanza organica, ecc)</p>	PA
	<p>Aggiungere comma 5 "La Giunta Regionale favorisce il risparmio idrico in agricoltura anche attraverso l'introduzione di tariffe che favoriscano il risparmio idrico attraverso l'attribuzione del costo della risorsa idrica non per superficie irrigata ma per quantità consumata".</p>	<p>Si ritiene accoglibile nel seguente modo:(comma 6) la Regionale Marche favorisce il risparmio idrico in agricoltura anche attraverso l'introduzione di tariffe basate sulla quantità di acqua consumata valutata mediante metodi parametri che tengano conto della superficie irrigata e della coltura praticata.</p>	PA
Sezio ne D - Norm e Tecni che di Attuaz ione	<p>15 LIF Art. 74 Sanzioni. Al comma 1, dopo "la Giunta regionale presenterà" si propone di inserire "entro un anno dall'approvazione del presente Piano". Si propone inoltre di aggiungere il comma 2: "L'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente terrà conto del danno ambientale arrecato dalla trasgressione della norma e del guadagno economico ottenuto dal trasgressore".</p>	<p>E' già presente nelle norme per le sanzioni</p>	



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 44
	Data: 17/12/2008	

	<p>Ancona</p> <p>16 LIF Si propone di introdurre un Capo VI dedicato alla riqualificazione fluviale così articolato: "Art. 71 Definizioni. Per riqualificazione fluviale si intende quell'insieme di azioni che attraverso un approccio integrato consente di: - migliorare il contesto ecologico complessivo dell'ecosistema fiume e di conseguenza: - evitare ulteriori peggioramenti dello stato di qualità delle acque e alterazioni dello stato di naturalità dell'ecosistema ripariale; - attivare azioni che contribuiscono ad un suo miglioramento.</p> <p>Art. 72 Applicazione della riqualificazione fluviale. 1. La Giunta Regionale incentiva l'utilizzo delle tecniche di riqualificazione fluviale per il raggiungimento degli obiettivi di tutela della risorsa idrica di cui al presente Piano. 2. Per i fini di cui al comma precedente la Giunta Regionale attiva progetti di sperimentazione per l'individuazione delle migliori tecniche attuabili nel contesto regionale. 3. La Giunta Regionale inoltre incentiva l'utilizzo della riqualificazione fluviale anche nell'attuazione di piani e programmi per la gestione del territorio non direttamente finalizzati alla conservazione delle risorse idriche.</p> <p>Rinumerazione dell'articolato finale. In caso di recepimento dell'osservazione precedente, le parti finali delle NTA saranno così rinumerate: Capo VI Capo VII - Disposizioni finali Art. 71 Art. 73 - Modificazioni ed integrazioni delle presenti NTA Art. 72 Art. 74 - Adeguamento regolamenti del gestore dei servizi idrico integrato Art. 73 Art. 75 - Disposizioni finali Art. 74 Art. 76 - Sanzioni</p>	<p>Si ritiene utile l'inserimento dei due articoli proposti, integrando ulteriormente la definizione di "Riqualificazione fluviale" con le seguenti parole, da inserirsi dopo la parola "integrato": "e secondo principi di autoctonia, verso condizioni di naturalità antecedenti alle modificazioni antropiche rispettose della sicurezza idraulica, come prospettata dagli artt. 93 e seguenti del R.D. 523/1904, ". Si ritiene opportuna la rinumerazione proposta.</p>	<p>PA</p>
--	---	--	-----------



ENEL

471 del 25/07/2008
(0407368|29/07/2008|R_MARCHE|GRM|TRA_08|A)

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	45

Sezione D - NTA - Capo V - Sezione I	1 EN - La prima valutazione del DMV dovrebbe competere al concessionario, il quale potrebbe ad esempio averne necessità per proprie valutazioni economiche o progettuali, lasciando ad un successivo momento di confronto con l'Autorità concedente il benessere circa i valori proposti, o l'autorizzazione ad uno specifico piano di deroghe o di compensazioni richiesto.	L'articolo 58 verrà modificato specificando che la prima valutazione del DMV, sulla base delle formulazioni riportate in allegato II, spetta al concessionario. Le Autorità concedenti (tenendo conto anche di quanto indicato dalle Autorità di bacino nell'ambito dell'espressione del proprio parere vincolante, per le nuove derivazioni) valuteranno i valori proposti dal concessionario, potranno chiedere chiarimenti o integrazioni con differenti valutazioni, nei limiti di quanto specificato in normativa, e approveranno il valore di DMV da inserire nel disciplinare.	PA
Sezione D - Capo II Obiettivi di Qualità	2 EN Art. 11 Corpi idrici significativi Commi 1, 2, 3 e 4. I Commi 1 e 2 utilizzano sempre la dicitura "corpi idrici" mentre i commi 3 e 4 parlano di "corsi d'acqua". Andrebbe chiarito il significato che si intende attribuire alle due terminologie e, se diverso, l'eventuale differenza associata per evitare di ingenerare confusione.	la dicitura Corpo idrico è del tutto generale e comprende quanto indicato all'art. 74 c.2 lett. h), e quindi anche i corsi d'acqua, cioè i fiumi i torrenti, i fossi, i canali; in altri termini i corsi d'acqua sono costituiti da un alveo nel quale scorre o può scorrere acqua e dall'acqua che vi scorre o vi può scorrere.	A
Sezione D - NTA - art. 53	3 EN - Comma 3. Si propone l'eliminazione del comma in quanto l'obbligo del rilascio è comunque normato dal successivo Art. 57.	Si concorda sull'eliminazione del comma 3, essendo richiamato all'art. 57	A



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	46

	Sezio ne D - NTA - art. 54	<p>4a EN - Si propone la sostituzione del termine "Applicazione" con "Valutazione" in quanto l'articolo è attinente unicamente alla stima del valore del DMV e non alle sue modalità di applicazione. Comma 1. Si propone di modificare la frase "immediatamente a valle delle derivazioni dei corsi d'acqua della Regione Marche" con la più generale dicitura "immediatamente a valle delle derivazioni dei corsi d'acqua della Regione Marche, inclusi i prelievi effettuati tramite pompe aspiranti o che non richiedano comunque la realizzazione di opere che sbarrino l'alveo". Comma 2, 3 e 4. La lettura dei tre commi, così come scritti, rende di difficile comprensione per l'utente la modalità di stima del DMV e solleva dubbi e perplessità circa la procedura da seguire per la sua valutazione.</p>	<p>Si concorda con la sostituzione del termine "Applicazione" con "Valutazione". Per evitare errate interpretazioni di quanto scritto si accetta la proposta di modifica del comma 1. Per l'individuazione dei corsi d'acqua significativi per il DMV verrà effettuata una modifica al comma 2 e tali corsi d'acqua saranno individuati su apposita cartografia allegata alla norma. Il comma 3 viene modificato specificando che entro due anni dall'approvazione del PTA la regione stabilirà i metodi di calcolo del DMV per i corsi d'acqua esterni a quelli richiamati al comma 2 (secondo le possibilità di modifica riportate nell'articolo 55). Il comma 4 viene modificato specificando nelle more le Autorità concedenti, per le nuove derivazioni, potranno chiedere l'applicazione delle formulazione di cui all'allegato II oppure l'applicazione di appositi metodi sperimentali.</p>	PA
--	-------------------------------------	--	--	----



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	47
Sezione D - NTA - art. 55	4b EN - Aggiornamento dei valori del DMV: disciplina ordinaria. I comma 1 cita che "I metodi e le formule di calcolo del DMV, riportati nell'Allegato II alle presenti Norme, potranno essere modificati dalla Giunta Regionale ..." mentre al Comma 2 si dice che "In luogo della indicazione di specifiche formule di calcolo, la Giunta Regionale, ...potrà specificare direttamente i valori di DMV da applicare nei vari tratti dei corsi d'acqua".	Il presente articolo disciplina l'eventuale futuro aggiornamento delle modalità di determinazione del DMV e non le modalità di determinazione attuale delle formulazioni indicate nelle norme. Per maggior chiarezza il titolo dell'articolo viene modificato in "Aggiornamento del DMV". nel caso di eventuale aggiornamento, in luogo della indicazione di specifiche formule di calcolo, la Regione potrà indicare i valori di DMV da applicare nei vari tratti dei corsi d'acqua. Viene aggiunto un comma specificando che contestualmente alle modifiche la Giunta Regionale specificherà i termini per l'adeguamento delle derivazioni esistenti ai nuovi valori di DMV.
		A



ENEL

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	48

Sezio
ne D -
NTA -
art. 54
e art.
55

4c ~~EN~~ - La formulazione dei due articoli 54 e 55 appare confusa e contraddittoria. Si ritiene una revisione che porti ad un chiarimento circa i seguenti aspetti: A) il valore del DMV è quantificato mediante le formulazioni di cui all'Allegato II o deve essere letto da specifiche tabelle preparate direttamente dall'Autorità (Regione M. o Autorità di Bacino) nell'ambito del PTA? Che significato deve ad esempio essere attribuito delle Figg.1 e 2-B.2.4.1, piena valenza normativa o valori di DMV di prima ipotesi, modificabili ad esempio a seguito della variazione di alcuni dei parametri riportati nelle tabelle stesse? Come ci si deve comportare per eventuali sezioni fluviali non esplicitate nelle tabelle di cui sopra? B) Il soggetto preposto alla prima valutazione del DMV (ovviamente da perfezionare e discutere con l'Autorità competente) è il concessionario, la Regione o l'Autorità concedente?

Il valore del DMV va calcolato sulla base delle formulazioni indicate nella specifica Sezione D e relativi allegati. Le Figg.1 e 2-b.2.4.1. non hanno valenza normativa, ma solo indicativa dei valori di DMV ottenuti con la formulazione parametrica. Per i Fiumi dal Fogli al Tronto di alcuni parametri della formulazione parametrica (P, A) verrà definita meglio la modalità di determinazione e ristretta la possibilità di interpretazione sulla loro valutazione; solo al fine di facilitare l'applicazione delle formulazioni verrà specificato in allegato II che entro un anno dalla data di approvazione del PTA il competente ufficio regionale emanerà un decreto per indicare su cartografia i valori di DMV idrologico, ovvero una cartografia con i valori delle precipitazioni medie annue e delle curve di livello da utilizzare.



ENEL

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	49

Sezione D - NTA - art. 56	<p>5 EN - Comma 3. Appare difficoltosa l'applicazione operativa della frase " ...ed applicati anche alle altre derivazioni, collocate sul medesimo corso d'acqua a valle della derivazione più montana oggetto della sperimentazione in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione". Si propone la sostituzione con la dicitura "..ed applicati, tenendo conto del rapporto esistente tra le superfici imbrifere sottese, anche alle altre derivazioni collocate sul medesimo corso d'acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione". Per tenere conto del minore prelievo idrico operato durante la fase di sperimentazione si propone l'inserimento di un comma 7: "L'Autorità concedente valuta ed approva, con eventuali modifiche, i protocolli di sperimentazione presentati e procede, se dovuto, all'adeguamento del canone di concessione".</p>	<p>Si concorda di rimuovere il riferimento alle derivazione posta più a monte; le derivazioni alle quali applicare la sperimentazione e i relativi rilasci saranno indicati nei protocolli. Ulteriori specificazioni sui protocolli di sperimentazione saranno definite in apposite linee guida, da approvare entro un anno dalla approvazione del PTA. L'approvazione dei protocolli, la cui finalità è quella di pervenire ad una eventuale modifica del DMV rispetto a quanto indicato nelle norme, si ritiene che debba essere lasciata alla Regione Marche; verrà indicato che l'approvazione avverrà in accordo con le Autorità di bacino e sentite le Autorità concedenti.</p>	PA
---------------------------	--	--	----



ENEL

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	50

Sezio ne D - NTA - art. 58	<p>6-EN - Modificare il Comma 2, punto c) come segue: "nel caso di concessioni vigenti il rilascio del 100% del DMV base deve avvenire entro quattro anni dalla pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio regionale sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale, articolato per bacini idrografici".</p> <p>Comma 3: sostituire la dicitura "La gradualità di applicazione della componente idrologica del DMV..." con "La gradualità di applicazione del DMV di base..."</p> <p>Comma 7 sostituire il punto b) come segue: "per le concessioni vigenti alla data suddetta, i parametri correttivi si applicano entro sei anni dalla pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio regionale e comunque entro il 31.12.2014, eventualmente sulla base di un programma approvato dalla Giunta Regionale, articolato per bacini idrografici, che può prevedere anche termini temporali anteriori a tale data".</p>	<p>Il comma 3 viene riscritto. Si accetta la correzione della dizione "componente idrologica del DMV" con "DMV base". Il termine per l'adeguamento al DMV base viene lasciato a tre anni e viene fissato un limite temporale per l'adeguamento al 31.12.2012. Il termine per l'adeguamento al DMV complessivo viene prolungato da quattro a cinque anni, lasciando il limite temporale al 31.12.2014. Tali orizzonti temporali si ritengono congruenti con gli obiettivi indicati nella direttiva 2000/60/CE.</p>	PA
-------------------------------------	--	---	----



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
		Ancona	Data: 17/12/2008	51
ENEL	art. 60	<p>7 EN - Si propone la seguente modifica del Comma 1: "b) derivazioni ad uso irriguo, munite di regolare concessione pluriennale, esistenti, alla data della prima adozione del Piano, nei tratti fluviali della Regione caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, individuati dalla Giunta Regionale sulla base degli esiti degli studi per la definizione del bilancio idrico e dell'evoluzione della dinamica dell'idroesigenza irrigua, limitatamente al periodo di massima idroesigenza; b1) ai fini dell'eventuale applicazione della deroga si considera periodo di massima idroesigenza quello compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre di ogni anno; b2) il valore del rilascio in deroga non potrà essere inferiore ad un terzo del valore del DMV determinato secondo quanto specificato negli artt. 54 e 55; b3) la deroga è estesa, limitatamente allo stesso periodo e con le stesse modalità, alle altre utilizzazioni collocate sulla medesima asta fluviale a valle dell'ultima utenza irrigua.</p>	<p>La normativa statale (Decreto ministeriale 28 luglio 2004, linee guida per la definizione del minimo deflusso vitale.....) prevede la possibilità di adottare delle deroghe al DMV solo per le utilizzazioni idropotabili e quelle irrigue. Il D.Lgs 152/2006, all'art. 144 specifica che "Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità". Considerando tali indicazioni la norma del PTA si ritiene sufficientemente graduata in relazione alla tipologia di utilizzo e pertanto non si ritiene di estendere le stesse possibilità di deroga ad altre tipologie di usi.</p>	NA
ENEL	art. 63	<p>8 EN Art. 63 Portata di rispetto delle sorgenti. Si propone di eliminare il Comma 2 in quanto la materia è comunque normata dal Comma 1.</p>	<p>L'osservazione dell'ENEL -8 EN- non viene accolta in quanto si riconferma che per le sorgenti che alimentano corpi idrici superficiali la portata di rispetto deve essere, comunque, tale da garantire il rispetto del DMV nel tratto di corso d'acqua immediatamente a valle della captazione.</p>	NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 52
Ancona	Data: 17/12/2008	

ENEL	
ENEL	

art. 67

~~9 EN Art. 67 Monitoraggio delle utilizzazioni in~~
atto, Si segnala un'errata numerazione dei Commi con la ripetizione del numero 2. Si propone la modifica del Comma 2 come segue: "Le grandezze da sottoporre a misura, o da calcolare a seguito di opportune misure, sono le seguenti: a) portata media annua derivata e restituita durante l'anno solare; b) portata media mensile, portata media mensile, portata massima mensile e portata minima mensile derivata e restituita; c) volume mensile e annuo derivato e restituito; d) per quanto concerne le utilizzazioni da corpi idri superficiali, si dovranno sottoporre a misura anche: d1) i volumi accumulati (ovvero le quote idrometriche degli invasi/serbatoi, nota la relativa curva caratteristica; d2) le portate affluenti alla sezione di prelievo (oppure, in alternativa, le portate che defluiscono a valle della sottensione stessa).
Si propone la modifica del Comma 3 come segue: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si stabilisce di: a) assoggettare tutti coloro che derivano acque superficiali o sotterranee con prelievi maggiori o uguali a 30 l/sec all'obbligo di installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione e la registrazione, in automatico e con passo temporale non superiore all'ora, delle portate istantanee derivate in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, restituite;

Sulla base dell'osservazione ENEL -9 EN- che si recepisce, nonché di altre osservazioni pervenute sull'argomento, l'articolo 67 delle NTA viene modificato ed integrato rendendolo anche coerente con i contenuti della L.R. n. 5/06.

A



ENEL

Luogo di emissione

Numero: 142/VAA_08

Pag.

Ancona

Data: 17/12/2008

53

~~b) assoggettare tutti coloro che derivano acque superficiali con prelievi maggiori o uguali a 100 l/sec all'obbligo di installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate transitanti nel corpo idrico in corrispondenza delle derivazioni. Nel caso di utilizzazioni che prevedono la derivazione da serbatoi di accumulo la portata affluente potrà essere stimata mediante sviluppo dell'equazione di bilancio dell'invaso; nel caso di impianti finalizzati alla produzione di energia idroelettrica la stima della portata derivata potrà essere ottenuta a partire dalla produzione elettrica sulla base dei coefficienti energetici d'impianto;~~
I punti c), d) ed e) del Comma rimangono invariati.



ENEL

Allega
to II

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	54
<p>10 EN Allegato II</p> <p>Deflusso Minimo vitale. Si richiede l'eliminazione della frase: "Qualora l'Autorità concedente ritenga che il valore di DMV idrologico ottenuto con l'applicazione della formula parametrica sia troppo piccolo rispetto agli effettivi valori della portata media annua naturale del corso d'acqua, potrà comunque richiedere al Concessionario il calcolo della componente idrologica del DMV a partire dalla formula razionale". Si propone nella formulazione l'eliminazione dalla formula del coefficiente Bmon fermo restando la richiesta di un rilascio minimo non inferiore a 50 l/s.</p>	<p>Determinazione del</p>	<p>Per tutta una serie di considerazioni, (prime fra tutte per importanza le seguenti: 1. la Legge Regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico", al comma 2 dell'art. 1 stabilisce che "le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici sono da considerarsi una risorsa ed una riserva strategica della regione da tutelare"; 2. nelle falde acquifere delle pianure alluvionali si riflettono gli effetti negativi dei prelievi operati a monte; 3. l'applicazione della formula parametrica fornisce valori del DMV idrologico di molto inferiori al Flusso di Base naturale in regime di magra ordinaria della maggior parte delle aste fluviali appenniniche -come documentato, peraltro, in numerose pubblicazioni scientifiche), per i soli tratti fluviali dei fiumi Potenza, Scarsito, Chienti, Fornace, Fiastrone, Tenna, Aso, Tronto e dei loro tributari a regime di flusso perenne - compresi entro la fascia carbonatica montana delimitata in apposita cartografia- si sottolinea la necessità dell'applicazione del coefficiente Bmon = 2 alla formulazione proposta per il calcolo del DMV. Inoltre, per tutti i corsi d'acqua evidenziati e compresi nelle fasce carbonatiche della predetta cartografia, si stabilisce pari a 50 l/s il valore minimo del DMV complessivo, qualora applicando la formula di calcolo si ottengano valori di DMV inferiori.</p>

NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	55

ENEL	Allegato II	<p>Stima della componente idrologica del DMV mediante la formulazione parametrica. Si propone di integrare il PTA con una mappa della precipitazione media annua copra il territorio regionale, resa disponibile su richiesta anche su supporto digitale e georeferenziata, modificando il testo dell'Allegato secondo la seguente definizione: "P = parametro di precipitazione, ricavabile dalla successiva tabella Fig.2-D.5. Rappresenta la precipitazione media annua nel bacino idrografico sotteso dal punto in cui si calcola il DMV, la cui stima deve essere ottenuta a partire dalla Tavola di Piano...., disponibile su richiesta in formato digitale".</p>	<p>Il comma 3 viene riscritto. Si accetta la correzione della dizione "componente idrologica del DMV" con "DMV base". Il termine per l'adeguamento al DMV base viene lasciato a tre anni e viene fissato un limite temporale per l'adeguamento al 31.12.2012. Il termine per l'adeguamento al DMV complessivo viene prolungato da quattro a cinque anni, lasciando il limite temporale al 31.12.2014. Tali orizzonti temporali si ritengono congruenti con gli obiettivi indicati nella direttiva 2000/60/CE.</p>	PA
ENEL	Allegato II	<p>Stima della componente idrologica del DMV mediante la formulazione razionale. A pag. 66 si richiede di modificare la frase seguente come segue: "...si potrà utilizzare la seguente formula razionale per il calcolo della componente idrologica del DMV, analizzando e motivando le eventuali differenze rispetto ai risultati ottenuti con l'applicazione della formula parametrica". Sempre a pagina 66 nella definizione del coefficiente K occorre chierree come l'utente debba tradurre operativamente l'affermazione "un valore inferiore di 0,10" in relazione al rapporto (Q355/(10%Qm).</p>	<p>Verrà specificato che il concedente calcolerà i valori di DMV da proporre all'Autorità concedente utilizzando la formulazione parametrica. L'Autorità concedente, se i valori ottenuti dalla formulazione parametrica non si ritengono congrui rispetto agli effettivi deflussi in alveo, potrà chiedere anche l'applicazione della formulazione razionale. Per il parametro K si indicherà di riferirsi ai valori della tabella Fig. 4-D.5. senza necessità o possibilità di ulteriori valutazioni da parte del concessionario</p>	PA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
		Ancona	Data: 17/12/2008	56
ENEL	Allegato II	<p>A pagina 67 sostituire il capoverso come segue: "L'Autorità concedente, se ritenuto opportuno, potrà comunque imporre nella concessione, qualora non già eseguita, la successiva misura diretta delle portate del corso d'acqua per un congruo numero di anni, e comunque non inferiore a cinque; sulla base dei risultati potrà rivedere il valore della componente idrologica del DMV e del DMV complessivo imposto in concessione, variazione che dovrà essere attuata a decorrere dal rinnovo della concessione stessa".</p>	<p>Tale indicazione verrà eliminata nell'allegato II. Si veda anche la risposta al punto precedente.</p>	PA
ENEL	Allegato II	<p>Stima della componente morfologico-ambientale della formula per il calcolo del DMV. Per rendere più agevole la stima del parametro E dello stato ecologico dei corsi d'acqua si propone di inserire una specifica Tavola di Piano aggiuntiva in cui sia evidenziata l'ubicazione di tutte le stazioni ARPAM riportando per ognuna il valore dello stato ecologico di riferimento da utilizzare per la valutazione della componente Cma. Tale Tavola dovrebbe essere aggiornata secondo la cadenza di sei anni già prevista nelle NTA.</p>	<p>In questa fase non vi sono i tempi tecnici per redarre la cartografia prima dell'approvazione definitiva del PTA. L'ubicazione delle stazioni Arpam e i valori degli indici SECA sono individuabili nel sito Internet della stessa Arpam. Comunque, al fine di facilitare la sua determinazione, verrà specificato che verrà predisposta dalla Regione entro 1 anno dalla data di adozione del Piano un cartografia del parametro E</p>	NA
ENEL	Allegato II	<p>Appare opportuno l'inserimento del seguente capoverso: "Al rinnovo della concessione l'Autorità concedente modificherà il parametro E e la conseguente stima della componente morfologico-ambientale qualora si siano verificate modifiche della situazione dello stato ecologico preesistente".</p>	<p>Viene inserita una modifica che accoglie la proposta indicando che "Il parametro E verrà rideterminato al rinnovo delle concessioni, sulla base del valore peggiore dei tre anni precedenti"</p>	A



		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.	
		Ancona	Data: 17/12/2008	57	
ENEL	Allegato II	<p>Sulla stima del parametro mag (N, Piff) modificare il testo come segue: "...I valori dei parametri N e Piff da considerare sono quelli che caratterizzano il tratto fluviale subito a valle della derivazione secondo quanto risulta dagli specifici elaborati riportati nella Tavola XXX e nella Tavola YYY della Cartografia di Piano e nelle Tabelle Fig.6-D.5 (parametro N) e Fig. 7-D.3.3.1 (parametro Piff). Il parametro Piff dovrà essere determinato obbligatoriamente per le derivazioni con prelievo superiore a 30 l/s, mentre sarà assunto pari a 1,0 per le restanti derivazioni, tranne che se non espressamente evidenziato nella Tavola YYY. Al rinnovo della concessione l'Autorità concedente potrà modificare il parametro N o il parametro Piff e conseguentemente provvedere al ricalcolo del DMV complessivo di competenza qualora si siano verificate modifiche alle ubicazioni delle aree naturali protette o alla struttura fluviale, modifiche documentate tramite la redazione di versioni aggiornate delle Tavole sopra citate".</p>		<p>Attualmente non sono disponibili i valori dell'indice IFF per i corsi d'acqua regionali e la norma ne prevede la determinazione da parte del concessionario; verrà indicato che la sua determinazione è obbligatoria per le derivazioni con prelievo uguale o superiore a 100 l/s. Per la cartografia del parametro N, al fine di facilitare ulteriormente la sua determinazione, verrà specificato che verrà predisposta dalla Regione entro 1 anno dalla data di approvazione del Piano. In normativa verrà indicato che i parametri N e Piff potranno essere rideterminati al momento del rinnovo della concessione.</p>	PA
ENEL	Allegato II	<p>Sulla stima del parametro Gm si propone la preparazione di una specifica Tavola di Piano cui rimandare per la valutazione del parametro, e la modifica del testo come segue: "Gm = parametro geomorfologico, variabile tra 0,9 e 1,1, e il cui valore è riportato nello specifico elaborato cartografico costituito dalla Tavola ZZZ".</p>		<p>In questa fase non si ha la possibilità di redarre un cartografia specifica. La sua valutazione, comunque variabile entro uno stretto ambito, viene rimandata all'Autorità concedente. La considerazione proposta sarà oggetto di successivi approfondimenti e di eventuali successive integrazioni.</p>	NA



ENEL

Luogo di emissione

Numero: 142/VAA_08

Pag.

Ancona

Data: 17/12/2008

58

Allegato II

~~Bacini ricadenti nel territorio dell'Autorità di~~
Bacino interregionale del Marecchia-Conca (bacini Marecchia, Conca, Tavollo). Si confermano le osservazioni già sviluppate circa la non giustificata discontinuità che Norme introducono nell'entità del rilascio tra sezioni limitrofe che sottendono rispettivamente un piccolo bacino ed un bacino appena più grande. Appare di difficile applicazione operativa la definizione del parametro morfologico M. Si lascia alla soggettività dell'operatore che cosa si debba intendere per "condizioni di morbida", così come determinare la larghezza del corrispondente alveo bagnato (tramite modello idraulico, dalle tracce di piena?) e soprattutto su quale lunghezza di tratto d'alveo debba essere condotta l'analisi e come debbano essere mediati i diversi valori che contraddistinguono un alveo fluviale.

La discontinuità tra i piccoli bacini e i bacini appena più grandi viene eliminata. Per la valutazione del parametro M si farà riferimento, dove effettuati, agli studi condotti dall'Autorità di bacino interregionale, dal quale sono state acquisite le formulazioni indicate nel PTA. Verrà indicato nell'allegato II alla norma che il competente ufficio regionale, sulla base degli studi condotti dall'autorità di bacino, potrà definire una cartografia con i valori di M nei vari tratti dei corsi d'acqua.



ENEL

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	59

Allegato II

Commento generale sui valori di DMV risultanti dalle formulazioni proposte. Le due formulazioni proposte dall'Allegato II per la stima del DMV idrologico conducono per i bacini ubicati nella porzione più settentrionale del territorio regionale, cioè quelli orientativamente compresi tra Foglia ed Esino, a valori di DMV molto onerosi e non pienamente giustificati dal riscontro con i dati sperimentali disponibili. Alla luce di quanto sopra s richiede pertanto per le unità idrografiche dei fiumi Foglia, Metauro-Candigliano, Misa ed Esino un riesame del valore dei parametri attualmente riportati nell'Allegato II che definiscono la stima del DMV, così da pervenire a valori di rilascio inferiori, maggiormente compatibili con l'evidenza sperimentale. L'analoga analisi, sviluppata per i bacini idrografici a sud dell'Esino, non ha invece fatto emergere le stesse problematiche; i valori di DMV risultanti dall'applicazione delle formule proposte dal PTA appaiono più consoni alla dinamica puramente idrologica.

La formulazione, con le correzioni previste per i bacini settentrionali (caratterizzati in media da una riduzione dei fattori G e K rispetto ai bacini meridionale), è coerente rispetto agli assunti adottati sull'intero territorio dell'AdB regionale (componente idrologica quale percentuale della portata media annua, considerando i valori di portata del SIMN disponibili; le percentuali di portata media annua utilizzate 5-10 %, sono coerenti con quanto disponibile in letteratura). Ulteriori valutazioni saranno effettuate a seguito di successive analisi e disponibilità di dati, e sulla base di queste valutazioni si potrà arrivare ad una eventuale revisione delle formulazioni, come previsto all'art. 55.

NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	60

Marche Multiservizi S.p.A.

11199 del 30/07/2008
(0414867|31/07/2008|R_MARCHE|GRM|TRA_08|A)

Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione

1 MM Il PTA non fa alcuna distinzione temporale tra gli scarichi esistenti ante 31/12/2005 - visto il nuovo regime autorizzatorio introdotto dal D.Lgs. 152/2006 - ed i nuovi scarichi (tranne per alcuni scarichi di acque reflue domestiche in Pubblica fognatura (art. 27) per autorizzare i quali sarebbe necessario istituire una procedura di rilascio autorizzatoria oltremodo difficoltosa.

Il D.L.vo 152/99 prevedeva un periodo transitorio solo per l'adeguamento degli scarichi in regola con il regime autorizzatorio della normativa previgente (nonostante molti ritenessero fosse una sanatoria generalizzata...), al quale negli anni sono state disposte delle proroghe con leggi nazionali. Tale periodo transitorio non è stato prorogato dal D.L.vo 152/2006. E' opportuno distinguere tra l'adempimento autorizzatorio e quello della conformità degli scarichi: gli adempimenti autorizzatori sono stati e definiti completamente nell'art. 45 del 152/99; il periodo transitorio per l'adeguamento è stato stabilito nell'art. 62 c.11; gli adeguamenti per la conformità sono indicati agli artt. 31, 32. Con il nuovo 152/06 il regime autorizzatorio è consolidato (art. 124), mentre le scadenze per il conseguimento delle conformità non sono richiamate né riproposte in quanto, relativamente alla direttiva 91/271/CE, al momento dell'emanazione del 152/2006 erano già trascorse e pertanto le conformità avrebbero dovuto già essere state conseguite.

NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 61
Ancona	Data: 17/12/2008	

Marche Multiservizi S.p.A.	Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	2 MM Si rilevano tempistiche troppo ristrette nonché insostenibili necessità di adeguamento degli scarichi di reti fognarie e di potenziamento/adeguamento degli impianti di depurazione che insistono sia su area sensibile e/o bacino scolante (art. 32) che non. La situazione viene aggravata altresì dall'adozione delle misure di cogenza adottate indistintamente su tutti gli scarichi di agglomerati > 2.000 A.E. a prescindere dal bacino di riferimento. Relativamente a quelli che insistono nel territorio dei bacini scolanti in area sensibile (art. 16 comma 3) questi, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 152/06 comma 3, dovrebbero essere ben definiti in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici recettori.	Occorre richiamare le normative antecedenti al D.L.gs 152/2006 (Direttiva 91/271/CEE, vigente, e D.L.gs 152/99). Si ritiene opportuno confermare il trattamento spinto per gli impiati a servizio di agglomerati di almeno 2000 AE recapitanti in area sensibile.	PA
	Marche Multiservizi S.p.A.	Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	3 MM Il PTA disciplina le acque bianche. Si evidenzia tuttavia che le stesse non rientrano nella gestione del S.I.I. e nella relativa tariffa a metodo normalizzato. Occorrerebbe definire in altra sede, probabilmente legislativa, a chi compete la gestione ordinaria e la realizzazione di nuove opere nonché le fonti di finanziamento per tali attività.	Osservazione analoga a 4 ATO2. La problematica è stata affrontata in una proposta di legge ad hoc (D.G.R. 1182 del 15/09/08).



Marche Multiservizi S.p.A.

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	62

	Sezio ne D - Norm e Tecni che di Attuaz ione	4 MM Le prescrizioni introdotte per le reti miste relativamente alle vasche di prima pioggia e agli scolmatori di portata sono, a ns. avviso improponibili in termini tecnici ed economici nel breve periodo, in quanto comporterebbero la necessità di potenziamento/adeguamento di tutti gli impianti di depurazione esistenti e la realizzazione di nuovi collettori per il convogliamento di tali maggiori portate agli impianti.	Le vasche di prima pioggia erano già previste nel PTA del 2000 (art. 16): a tale disposizione non è stata data attuazione, salvo alcuni casi limitati (comunque presenti nella programmazione di settore). Si è in generale preferito la soluzione semplicistica di aumentare la COP degli impianti di depurazione per fare fronte all'afflusso delle acque improprie. In conclusione la realizzazione di vasche di prima pioggia è necessaria: tuttavia i relativi interventi sono stati posposti, in ordine di priorità, a quelli necessari per il conseguimento della conformità degli agglomerati urbani alla direttiva e al D. Lgs. 152/06, per quanto riguarda fogn e depuratori (art. 42 co. 6 e art. 43 co. 6).	PA
--	---	---	---	----



		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.	
Marche Multiservizi S.p.A.	Sezio ne D - Norm e Tecni che di Attuaz ione	Ancona	Data: 17/12/2008	63	
		<p>5 - MM Si richiede la previsione di un periodo transitorio per l'adeguamento degli scarichi e durante tale periodo specifiche deroghe concesse con autorizzazione allo scarico provvisoria contestualmente alla previsione di una serie di provvedimenti che tengano in considerazione le priorità degli interventi della Pianificazione d'Ambito avendo a riferimento la fattibilità tecnico-economica degli stessi in rapporto a benefici ambientali con totale esclusione, nel periodo transitorio, dell'applicazione di qualsivoglia procedura sanzionatoria.</p>		<p>Il D.L.vo 152/99 prevedeva un periodo transitorio per l'adeguamento, ma limitato agli scarichi in regola con il regime autorizzatorio della normativa previgente, al quale negli anni sono state disposte delle proroghe. Tale periodo transitorio non è stato prorogato dal D.L.vo 152/2006. Questi scarichi sono irregolari già dal 13/06/1999 se non da prima...(LP) Inoltre la conformità degli agglomerati, per fogne e depuratori, doveva essere già stata conseguita entro il 31.12.2000 per gli agglomerati maggiori, ed entro il 31.12.2005 per quelli con almeno 2000 AE. Questo aspetto è stato frequentemente dibattuto con la Confservizi; si evidenzia che non è possibile derogare conformità richieste dalle norme. Peraltro l'art. 39 comma 4 delle NTA introduce elementi di valutazione favorevoli ai gestori solerti, nel caso di procedure sanzionatorie.</p>	PA
WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche	e-mail del 18/07/2008	Sezio ne D - Norm e Tecni che di Attuaz ione	1 WWF Art. 9 Si chiede la piena accessibilità da parte di qualsiasi "cittadino" ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico "sia da parte di gestori pubblici che gestori privati"; questi ultimi gestendo una risorsa pubblica o concessionari di un pubblico servizio, sono soggetti alle stesse richieste da parte dei cittadini ai sensi della L.241/90 e D.Lgs 195/2005".	L'attuale formulazione dell'art. 9 delle NTA si ritiene che soddisfi la richiesta	A



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche	Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	Ancona 2 WWF Art. 17 comma 3 Il codice di buona pratica agricola deve essere applicato in tutto il territorio e non solo raccomandato nelle aree non sensibili; tutti i regolamenti comunali contengono indicazioni per il corretto uso dei letami. Si sta assistendo invece oggi ad un abbandono di letami nei terreni agricoli realizzando cumuli che rimangono nel campo anche per oltre un anno, decisamente in difformità del codice e dei rispettivi regolamenti urbani; il rischio è che la continua lisciviazione prodotta dalle precipitazioni meteorologiche, porti ad un aumento dell'inquinamento dei corpi d'acqua limitrofi, da parte delle sostanze organiche e non, contenute.	Data: 17/12/2008	64
	Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	3 WWF Art. 19 comma 6 Inserire il raggio di 200 metri anche per i pozzi privati, che abbiano un uso pubblico dell'acqua potabile, tipo agriturismi o simili. La regione si attivi per una corretta informazione sul rispetto delle zone di tutela agli agricoltori che continuano ad irrorare i campi di fitofarmaci fino a ridosso delle recinzioni dei pozzi per acque per uso potabile, mettendo a rischio la risorsa, inoltre si attivi per un eventuale risarcimento per mancata produzione.		
	Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	4 WWF Art. 20 comma 1 Si chiede di attenersi in maniera esclusiva a quanto riportato all'art 94 comma 5 D.Lgs 152/2006 e cioè: riportare la frase "per gli insediamenti e le attività preesistenti sono adottate le misure per il loro allontanamento". Comma 2 Inserire "tutte" le limitazioni previste dall'art 94 comma 4 D. L.gs 152/2006, con l'esclusione del punto n) da sostituire col il completo divieto di pascolo.		
WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche				
WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche				
WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche				



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	65

WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche	Sezio ne D - Norm e Tecn iche di Attuaz ione	5 WWF Art. 22 comma 6 Si propone di estendere la fascia di tutela, quella già prevista dalla legge 431/1985.	Compito demandato a DGR	PA
	Sezio ne D - Norm e Tecn iche di Attuaz ione	6 WWF Art.29 Si propone di togliere il punto 15 in quanto ormai è chiaramente definita la questione della definizione di acque pubbliche. Aggiungerei il divieto di scaricare tramite condotta direttamente nel corpo idrico, onde facilitare eventuali controlli di polizia fluviale.	Condivisibile la proposta sull'art. 20 c.15; per l'aspetto di vietare lo scarico direttamente nel corpo idrico recettore non si capisce con quale altro mezzo possa essere effettuato lo scarico; per facilitare l'individuazione degli scarichi, problema annoso, viene prescritta la segnalazione dello stesso che ne determini inequivocabilmente la posizione (art. 29 comma 22 NTA).	PA



WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	66

Sezio
ne D -
Norm
e
Tecni
che di
Attuaz
ione

~~7 WWF A mio parere in tutto il piano non si~~
sono ravviate indagini finalizzate alla
oggettiva valutazione del valore minimo
necessario alla vita fluviale nel suo insieme,
tanto che il problema viene affrontato e risolto
mediante l'introduzione di una serie di algoritmi
"matematici" che, fondando ogni presupposto
su elementi valutati sommariamente,
determinano risultati a volte incongruenti o
addirittura incomprensibili. Manca una effettiva
indagine biologica dei corpi idrici, per arrivare
ad un risultato adeguato alla vita fluviale (Si
veda a tal senso ciò che sta facendo la
provincia di Rimini). Purtroppo non sembra che
siano state riscontrate indagini volte alla
verifica delle conseguenze che i valori, così
calcolati, inducono su altri ambiti ambientali
e/o necessità sociali. Ma sulla base di un'ottica
di sviluppo sociale sostenibile, il compromesso
sul DMV deve essere necessariamente trovato
secondo il concetto del migliore utilizzo
sostenibile della risorsa, così che necessità di
produzione di energia rinnovabile, non siano a
priori penalizzate a favore di altri obiettivi di
minor rilevanza.

Per la determinazione delle formulazioni
per i bacini dal Foglia al Tronto (così come
su Conca e sul Tavollo) le Autorità di
bacino non hanno sviluppato delle analisi
sperimentali, ma si sono appoggiate a
formulazioni coerenti con quanto
disponibile in letteratura, appositamente
adattate, sulla base di considerazioni ben
specificate, alla realtà dei bacini regionali.
Tali formulazioni costituiscono un evidente
miglioramento rispetto alla semplice
indicazione di un DMV pari a 2 l/s/Kmq,
unica valutazione precedentemente
considerata in alcune situazioni e sono di
applicazione relativamente semplice,
considerando anche la necessità di
raggiungere entro tempi prefissati gli
obiettivi di qualità previsti dalle leggi
europee e nazionali. E' ovvio che saranno
opportuni ulteriori affinamenti idrologici e
analisi sperimentali (alcune delle quali in
corso), che richiedono mezzi e tempi per il
loro sviluppo, per arrivare a valutazioni di
maggior dettaglio. A tale proposito in
normativa è stato specificato che a seguito
di approfondimenti la Giunta Regionale
potrà apportare modifiche alle modalità di
calcolo e/o ai valori di DMV.

PA



Luogo di emissione

Numero: 142/VAA_08

Pag.

Ancona

Data: 17/12/2008

67

~~Penso corretto, un metodo di calcolo per la~~
determinazione del DMV che individui e
“penalizzi” tutte quelle forme di prelievo dal
corpo idrico con maggior impatto ambientale;
invece il PTA così come formulato, non tiene
conto della natura della derivazione d’acqua
(uso potabile, irriguo o per forza motrice) come
se ciascuna tipologia fosse identica all’altra. Ai
fini ambientali, non si può neanche trascurare
l’apporto che l’uso motrice ai fini di produzione
elettrica, può dare l’acqua: una energia
rinnovabile ancora utilizzabile per piccole
derivazioni. E’ pur vero che il PEAR prevede
per quanto riguarda la produzione idroelettrica
il solo recupero delle traverse esistenti, di fatto
però non ne affronta le problematiche inerenti.
Perciò nel Piano acque non si dovrebbe a mio
avviso penalizzare i possibili recuperi, di tutte
quelle strutture motrici seppure antiche e
fatiscenti ancora esistenti e magari con
l’impianto di ingegneria civile facilmente
riutilizzabili (nella sola provincia di Pesaro
sono stati censiti 386 mulini raccolti in una
recentissima pubblicazione “Ruote sull’Acqua”
di Gianni Lucerna edito dalla provincia di PU)
trasformabili per la produzione idroelettrica.

~~Attualmente le formulazioni fissano un~~
valore di DMV base valido per tutte le
derivazioni. Con l’applicazione delle
formulazioni una maggiore penalizzazione
su alcuni parametri della componente
morfologico-ambientale potrebbero
verificarsi per le derivazioni dove la
distanza tra presa e restituzione è ampia o
per le tipologie di utilizzi che non
prevedono restituzione. Ulteriori valutazioni
su tali aspetti potranno essere considerate
in successivi approfondimenti.



WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche

Luogo di emissione

Numero: 142/VAA_08

Pag.

Ancona

Data: 17/12/2008

68

~~Vale a tal proposito ricordare quanto stabilito dal Tribunale Superiore delle Acque nella sentenza n° 13 del 02/02/1995 dove, in buona sostanza, si afferma che introdurre nella nozione di paesaggio ogni profilo di carattere ecologico ed ambientale finirebbe per dilatarne il concetto oltre misura, "così da non distinguerlo da quello, ben più ampio, di 'ambiente', con la conseguenza di confondere la specifica funzione di tutela paesaggistica, disciplinata dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 alla luce dell'art. 9 della Costituzione, con altre funzioni di tutela ambientale" che concernono interessi pubblici distinti da quello paesaggistico, la cui valutazione rientra nella sfera tecnico-discrezionale di competenza di altre autorità. (tratto dalla nota prot. 309 del 29 giugno 1999 del Servizio Legislativo della Regione Marche)~~ Le considerazioni proposte sono da collegare a quelle del punto precedente.



WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	69
<p>Alcuni esempi, per tutti, evidenziano E' già prevista una gradualità per il rilascio del DMV da parte delle derivazioni esistenti e saranno necessari alcuni anni prima del rilascio del DMV complessivo per tali derivazioni; in tale periodo di tempo verranno sviluppate ulteriori analisi per meglio verificare i valori derivanti dall'applicazione delle formulazioni (vedasi protocollo di sperimentazione in corso con Enel); per i bacini di accumulo con sbarramento in alveo è prevista la possibilità di rilasciare i valori di portata in arrivo da monte, qualora questi siano inferiori al DMV, è prevista la possibilità di apposite deroghe nel caso di derivazioni destinate a soddisfare esigenze idropotabili (su tale aspetto verrà inserito una ulteriore precisazione riguardo alla necessità di misurare i valori di portata in arrivo da monte)</p> <p>l'incongruenza del metodo adottato: nel PTA per la sezione del Furlo, stazione Met 15, alla diga ENEL sono stati assegnati ben 1.428 l/sec per D.M.V.; se l'ENEL da oggi rilasciasse immediatamente in alveo a valle della presa (perché di questo si tratta!) detta portata, a partire dal mese di giugno, sino a tutto ottobre nel fiume ci sarebbe una portata inferiore con un minimo di soli 300-400 l/sec. Pesaro resterebbe senz'acqua potabile. E pensare che con i due terzi di quella portata possono essere annualmente prodotti in più non meno di 2.500.000 kWh. E Pesaro forse non resterebbe neanche a secco.</p>		



WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	70

~~Esaminando i valori unitari per km² afferenti~~
derivazioni idroelettriche della provincia di Pesaro confermano tali stranezze, per i valori del D.M.V.: Come si può rilevare, tutti i bacini presentano un'altezza media equipollente e le superfici sono modeste. Quindi siamo in corsi fluviali tutti montani. Appaiono singolari i casi ID 318 e ID 18 che, a fronte di un'identica altezza media rilevante, della stessa superficie di bacino imbrifero, alimentati l'uno dalle sorgenti del Carpegna, l'altro da quelle del Catria, con un indice di precipitazione molto elevato per il secondo, il D.V.M. assegnato risulta diverso e comunque inferiore a 2 l/km². Ancor più eclatante è la definizione della ID 28 che, pur avendo praticamente le stesse caratteristiche della corrispondente SIMN, risulta assegnato un D.V.M. pari a 3,1 l/km² contro i 2,4 della SIMN. Fra l'altro non appare verosimile una diminuzione di 3 m dell'altezza media del bacino della SIMN stante il fatto che le due superfici sono identiche. E le due stazioni sono di fatto coincidenti!

Le differenze tra i valori di DMV in rapporto alla piovosità delle aree vanno analizzate con riferimento alla componente idrologica del DMV e non al DMV complessivo, dove entrano in gioco i parametri della componente morfologico-ambientale, che non sono legati agli afflussi; nel caso della ID18 il DMV complessivo risulta maggiorato dal valore più elevato del parametro N (per la presenza di un'area protetta) - effettuando il confronto sulla sola componente idrologica e ragguagliando i valori alla stessa ampiezza della superficie sottesa, il DMV idrologico per la stazione del Cinisco è maggiore di circa l'80%-90% rispetto a quella del Mutino (1,5 contro 0,8 l/s/Kmq). Per quanto riguarda i punti di calcolo sul Bosso, va precisato che le superfici sottese sono approssimate al Kmq e che i due punti non sono perfettamente coincidenti (per questo la limitata differenza di quota media): quello ID28 ricade in un'area SIC al contrario del punto SIMN e quindi il DMV complessivo aumenta, mentre non cambia, come è logico, il DMV idrologico. Si precisa poi che i valori del DMV complessivo riportati nella Figura B.2.4.1 sono relativi alla formulazione dell'Autorità di bacino regionale e sono solo indicativi.



WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche

Luogo di emissione

Numero: 142/VAA_08

Pag.

Ancona

Data: 17/12/2008

71

~~Tuttavia, a mio parere, risulta mancante un~~
coefficiente che tenga in opportuna considerazione la "tipologia della derivazione idrica" che si deve concedere. Infatti sarebbe opportuno fare un preciso distinguo fra le tipologie di prelievo e precisamente: a) Derivazione uso potabile b) Derivazione uso irriguo (o altro) c) Derivazione per forza motrice (oggi ad uso prevalente idroelettrico) E' chiaro che queste tre forme di prelievo rappresentano situazioni e condizioni completamente diverse fra loro, fermo restando che, comunque, avviene un attingimento da un corso d'acqua superficiale che ha un seguito diverso fra i casi esposti. Nel caso a) l'acqua viene prelevata e restituita in minima parte (gli studi in questo campo sono discordi e danno una percentuale variabile dal 50 al 60%). Quindi viene consumata la risorsa vera e propria con l'impoverimento del corso d'acqua che risulterà perenne. Fra l'altro la quantità restituita sarà inquinata tanto da dover essere trattata nei vari depuratori (ove esistono e se funzionano).

Vedasi valutazioni precedenti.



WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche

Luogo di emissione

Numero: 142/VAA_08

Pag.

Ancona

Data: 17/12/2008

72

~~Nel caso b) l'acqua viene prelevata e restituita~~
in minima parte al corso (solo per osmosi attraverso i suoli). Si assiste al vero prosciugamento dei fiumi ed in alcuni casi si sono rinvenuti piccoli pesci nei campi irrigati. Nel caso c) l'acqua viene prelevata e, dopo un tratto più o meno breve, restituita integralmente al fiume. Di norma l'acqua che esce dal luogo di utilizzazione risulta essere più pulita (assenza di corpi trasportati) e più ossigenata per effetto delle macchine per il recupero dell'energia di forza motrice (quali i ritrecini dei molini a palmenti o le turbine idrauliche FRANCIS (la più usata) e PELTON (Casteldelci), OSSBERGER (Mercatello sul Metauro, Liscia di Fano) in particolare e più fresca poiché la sua energia potenziale solo in parte si trasforma in calore, essendo sottratta tutta quella recuperata dalle turbine. In concreto, quindi, della risorsa idrica si utilizza unicamente l'energia potenziale posseduta e non la risorsa idrica vera e propria.

Vedasi valutazioni precedenti.



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 73
Ancona	Data: 17/12/2008	

WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche

WWF -
Coordinatore
Guardie Giurate
WWF Marche

~~Ritengo importante anche una considerazione~~
sulla vita fluviale: nell'acqua vivono innumerevoli microrganismi che contribuiscono alla purificazione delle acque, i quali dopo un certo percorso, tendono a migliorare la loro qualità (ovviamente in assenza di ulteriori inquinanti). I prelievi a) e b) asportano assieme all'acqua anche detti microrganismi che vengono distrutti. Ciò non avviene assolutamente con le derivazioni di tipo c). Da questa breve disamina della casistica, emerge la ridotta incidenza sui corsi d'acqua dei prelievi del caso c), mentre sono più forti gli effetti indotti dagli altri due casi a) e b) ed appare ovvio che la valutazione del D.V.M. debba tenerne conto. Così come si deve tener conto della lunghezza del tratto fluviale sotteso dal canale di alimentazione dell'impianto idroelettrico. Dall'esame delle tavole relative alle concessioni idroelettriche (grandi e piccole) risulta che queste captazioni rappresentano ben l'86% del totale, ma tutti sappiamo benissimo che quelle risorse vengono restituite integralmente agli alvei fluviali.

I dati OCSE 2003 danno per l'Italia, per quanto riguarda i consumi idrici, il 70 % all'agricoltura. Un recentissimo studio della Lega Ambiente da per le Marche, un consumo irriguo pari al 60% ; a mio avviso, è necessario controllare meglio questo settore.

Vedasi valutazioni precedenti; la lunghezza tra derivazione e restituzione entra nella valutazione di alcuni parametri della componente morfologico ambientale.

Vedasi valutazioni precedenti; riguardo ai controlli sul rispetto del DMV e sul monitoraggio delle utilizzazioni in atto sono già previsti appositi articoli.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	74

WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche	Sezio ne D - NTA - art.54	8 WWF - Inserire l'opportunità di effettuare dei monitoraggi per individuare i valori naturali da mantenere, impegnando sul campo biologi, ittiologi ed altre espressioni professionali specifiche. Indipendentemente dal valore che ne uscirà, più basso o più alto, almeno sarà validamente motivato.	Nella normativa è prevista la possibilità di attivare appositi protocolli di sperimentazione con i concessionari delle derivazioni esistenti. Alcune attività in tal senso sono già in corso da parte dell'Autorità di bacino regionale.	PA
WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche	Sezio ne D - NTA - art.56	9 WWF - comma 6) E' evidente l'incongruenza con lo spirito impostato all'articolo precedente. Si avverte inconfutabilmente che l'intento è quello di verificare eventuali possibili ulteriori incrementi del D.V.M., e non certo quello di ridurli. Gli estensori del PTA ritengono di aver introdotto una valutazione de minimis del problema, mentre si ritiene, invece, che la stessa sia particolarmente esagerata.	I valori di rilascio previsti nei disciplinari delle derivazioni esistenti nella grande maggioranza dei casi sono particolarmente modesti. L'attività sperimentale ha la finalità di valutare, sulla base di apposite indagini sulle componenti ambientali e l'applicazione di metodi biologicamente basati, i valori di DMV previsti dall'applicazione delle formulazioni ed eventualmente pervenire ad una modifica degli stessi, anche in riduzione se ritenuta corretta. Quindi quanto indicato è già insito nelle norme del PTA e non ci sono incongruenze.	A



		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.	
WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche	Sezione D - NTA - art.57	Ancona 10 WWF - comma 4)	Data: 17/12/2008	75	
		preoccupante. Mentre al comma 2), nonché al comma 5) del successivo art. 58, si prevedono apparati di regolazione (e misura) che debbono essere mantenuti sempre efficienti, in questo caso ci si affida alla statistica ed alla probabilità, nella speranza che alla fine il D.M.V. non sia inferiore a quello stabilito. Purtroppo le Guardie volontarie del WWF intervenendo sul controllo irriguo hanno potuto riscontrare che non vengono applicate le indicazioni contenute nei disciplinari, né tanto meno i periodi di uso irriguo; si irriga quando d'estate c'è la calura, in pieno mezzogiorno (50% acqua persa per evaporazione, shock termici alle colture), in contemporanea ad altre concessioni irrigue ed i fiumi sono in vero regime di scarsità; in questo senso non si può lasciare alla statistica e alla probabilità.	Il comma verrà riscritto in maniera più chiara. In ogni caso il senso del comma era ed è che, invece di definire un valore di DMV da rispettare, difficile da determinare da parte del concessionario in assenza di misure di portata in alveo in prossimità di tale tipologia di derivazioni, l'Autorità concedente può specificare i giorni e le ore di prelievo (nonché ovviamente le quantità massime prelevabili), in modo tale che l'insieme dei prelievi in un certo tratto permetta di rispettare il deflusso del DMV in alveo; in tal caso per i controlli basterà verificare che il concessionario non prelevi in periodi temporali non concessi e non superi le quantità di prelievo autorizzate; l'Autorità concedente verificherà le portate in alveo e potrà emanare ordinanze di limitazione al prelievo di acqua; nel caso in cui l'Autorità concedente ritiene di non poter determinare quanto sopra indicato, fisserà il valore di DMV da rispettare.	NA	
WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche	Sezione D - NTA - art.58	11 WWF - comma 3)	Usare lo stesso criterio comune per tutti.	In fase di adeguamento alla componente idrologica non si ritiene di permettere una riduzione dei rilasci nei casi in cui quelli attuali siano superiori, perché il concessionario non ha necessità di tempo per l'adeguamento degli impianti ai nuovi rilasci. Tale indicazione verrà inserita anche per il DMV complessivo.	NA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.	
		Ancona	Data: 17/12/2008	76	
WWF - Coordinatore Guardie WWF Marche	Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	12 WWF Art. 64 Potenzialmente positivo, anche se è finalizzato ad avere più acqua nei fiumi. Si chiede di specificare cosa si intende per "riduzione interrimento" e come debba essere effettuata la "manutenzione periodica", con quali mezzi.	E' stato costituito alla fine dell'anno 2007 un gruppo di lavoro coordinato dal Dirigente della P.F. Demanio Idrico, Porti, LL.PP. allo scopo di redigere le linee guida per la predisposizione dei progetti di gestione degli invasi. Pertanto, a tali linee guida si rimanda sia per le definizioni di carattere generale, sia per eventuali altre specifiche in materia di progetti di gestione degli invasi.		A
WWF - Coordinatore Guardie WWF Marche	Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	13 WWF Art. 65 – comma 2) Discutibile lo svuotamento dell'invaso proprio nel periodo invernale quando le acque sono più copiose. La manutenzione per una piccola centrale in autoconduzione, è appunto il regime di magra. Eventualmente inserire la richiesta di autorizzazione dell'operazione al fine di valutarla nell'ottica più ampia di tutto il bacino.	L'art. 65, testualmente, si propone di risolvere o, quanto meno, ridurre il solo deficit idropotabile ed irriguo attraverso la realizzazione di nuovi piccoli invasi, con caratteristiche ambientalmente compatibili e realizzati con accorgimenti tali da attenuare i processi di interrimento e nel contempo favorire il trasporto solido. Pertanto, non si accoglie l'osservazione del WWF in quanto riferibile alla gestione di invasi realizzati per produzione di energia idroelettrica.		NA
WWF - Coordinatore Guardie WWF Marche	Sezione D - Norme e Tecniche di Attuazione	14 WWF Art. 67 Per le centraline idroelettriche si chiede che siano utilizzati, ai fini della misurazione delle portate i dati di centrale dell'acqua turbinata e delle potenze prodotte, essendo tecnologicamente impossibile usare contatori volumetrici. Per quanto riguarda il settore agricolo si consideri quanto già espresso, cioè è il settore di maggior consumo di acqua. I verbali redatti dalle guardie WWF in provincia di Pesaro mettono in evidenza il non rispetto dei quantitativi, né delle prescrizioni contenute nel disciplinare.	Sulla base dell'osservazione WWF -14 WWF- che si recepisce, nonché di altre osservazioni pervenute sull'argomento, l'articolo 67 delle NTA viene modificato ed integrato rendendolo anche coerente con i contenuti della L.R. n. 5/06.		A



WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche

WWF - Coordinatore Guardie Giurate WWF Marche

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	77

~~A tal fine ritengo di particolare necessità, che~~
 “su tutte le concessioni”, comprese tutte quelle irrigue, siano installati idonei contatori di misura delle portate emunte, senza distinzione alcuna in litri/al secondo. Già nel passato lo chiedeva espressamente la L.319/1976, successivamente la L.36/1994, il D. Lgs 275/1993 ed ora l’art 95 del D.Lgs 152/2006 art.95 comma 3. Si tenga presente che in tutti i disciplinari attualmente in vigore, sia quelli emessi dalla regione prima, che quelli delle province poi, per uso acque pubbliche, dopo il 1989, riportano la frase: “sono installati idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e restituzione. I risultati sono trasmessi, con frequenza almeno semestrale, all’autorità concedente .”

Lo scopo è quello di contabilizzare la risorsa, ma se non la misuriamo come pensiamo di riuscirci? Fra l’altro l’inserimento del contatore, permetterebbe il controllo del quantitativo totale destinato alla concessione, oltre il quale il concessionario rischia l’applicazione del codice penale per furto di acque. Potrebbe essere un meccanismo, che permetta un uso più discreto della risorsa e accorgimenti diversi della irrigazione a pioggia. Se mai si possono escludere le aziende agricole a carattere domestico, i cui riferimenti normativi sono ben definiti. Dal momento che già la legge nazionale prevedeva l’applicazione dopo 180 giorni, non si ritengono necessari ulteriori slittamenti attuativi, come quelli previsti nel PTA.

~~L’art. 95 del D.Lgs. 152/06, al comma 3,~~
 stabilisce che le Regioni definiscono gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati. Mentre per le grandi derivazioni, la L.R. n. 5/06 all’art. 7, lettera o), prevede l’obbligo dell’installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi, per le piccole derivazioni all’art. 12, comma 1, punto 9) impone il contatore volumetrico a valle del dispositivo di sollevamento solo “nel caso in cui il volume prelevato è determinante per la formazione del canone”. Pertanto, solo con un nuovo provvedimento legislativo (e non con le NTA del PTA) è possibile disciplinare ulteriormente la materia già normata con la L. R. n. 5/06.

NA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

WWF - Coordinatore Guardie
Giurate WWF Marche

Luogo di emissione

Numero: 142/VAA_08

Pag.

Ancona

Data: 17/12/2008

78

~~Si chiede di definire quanto espresso~~
all'articolo 96, comma 4, subcomma 3 del
D.Lgs 152/2006 e cioè i casi di "particolare
tenuità", non definiti nella norma statale. Si
ritengono definibili, a mio avviso, portate di
"particolare tenuità" al di sotto di 1/2 litro al
secondo.

~~Poiché la~~ L.R. n. 5/06 "*Disciplina delle
derivazioni di acqua pubblica e delle
occupazioni del demanio idrico*" non si è
espressa in merito alla questione di cui
trattasi, pur riguardando l'intera disciplina
delle derivazioni di acqua pubblica (incluso
il regime sanzionatorio), si ritiene che la
definizione dei casi di "particolare tenuità"
ai sensi dell'art. 96, comma 4 del D.Lgs. n.
152/06 possa essere disciplinata dal
legislatore in una norma regionale che
integri la succitata L.R. n. 5/06.

NA



A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino

1348 del 10/10/2008

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	79

~~1 ATO1 Stringente necessità nonché~~

l'opportunità della previsione di un periodo transitorio per l'adeguamento degli scarichi e durante tale periodo specifiche deroghe concesse con autorizzazione allo scarico contestualmente alla previsione di una serie di provvedimenti che tengano in considerazione le priorità degli interventi della Pianificazione d'Ambito avendo a riferimento la fattibilità tecnico-economica degli stessi in rapporto ai benefici ambientali con totale esclusione, nel periodo transitorio, dell'applicazione di qualsivoglia procedura sanzionatoria.

Il D.L.vo 152/99 prevedeva un periodo transitorio per l'adeguamento, ma limitato agli scarichi in regola con il regime autorizzatorio della normativa previgente, al quale negli anni sono state disposte delle proroghe. Tale periodo transitorio non è stato prorogato dal D.L.vo 152/2006. Questi scarichi sono irregolari già dal 13/06/1999 se non da prima...(LP) Inoltre la conformità degli agglomerati, per fognie e depuratori, doveva essere già stata conseguita entro il 31.12.2000 per gli agglomerati maggiori, ed entro il 31.12.2005 per quelli con almeno 2000 AE.

Questo aspetto è stato frequentemente dibattuto con la Confservizi; si evidenzia che non è possibile derogare conformità richieste dalle norme. Peraltro l'art. 39 comma 4 delle NTA introduce elementi di valutazione favorevoli ai gestori solerti, nel caso di procedure sanzionatorie. (LB)

PA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	80

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 2 comm a 3 NTA	<p>Si condivide l'impostazione dell'art. 2 con riferimento alla prescrizione impartita in relazione alla finalizzazione degli strumenti di programmazione agli obiettivi di qualità ambientale. Il riferimento alle "scadenze" deve necessariamente accompagnarsi con la previsione di una tempistica ragionevole in relazione all'entità degli interventi necessari, nonché alla sostenibilità economica dei medesimi. Le scadenze attuali, ferma la concreta irrealizzabilità di tutti gli interventi necessari in tempi così contenuti, determinerebbe una lievitazione non sostenibile delle tariffe a carico dei cittadini.</p>	<p>Su questo aspetto è bene che venga chiarito che le date indicate sono legate agli adempimenti normativi comunitari e nazionali, già richiesti ed individuati da queste norme; poco si è potuto fare per indicare obiettivi maggiormente virtuosi data la evidente arretratezza dei processi e dei programmi per gli adeguamenti già previsti; è assolutamente necessario che, laddove gli obiettivi non possano essere raggiunti, si dia chiara spiegazione dell'eccessiva onerosità (costo per abitante, costo per lunghezza, ecc.), mediante adeguate valutazioni costi benefici andando ad integrare i vari interessi legati alla fruizione, allo sviluppo territoriale e produttivo; i necessari chiarimenti che dovranno essere indicati sugli obiettivi oggettivamente irraggiungibili o procrastinabili, devono essere concordati in una strategia unica con gli AATO e le PROVINCE (LB)</p>	PA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		<p>Per quanto sopra si ritiene opportuno legare l'efficacia delle NTA con il Piano pluriennale degli investimenti così come approvato dalle AATO competenti per territorio.</p>	<p>Sono i Piani che devono conformarsi alle NTA e non il contrario. Peraltro si riconosce che la disponibilità di risorse finanziarie e strumentali è il fattore limitante; pertanto più volte nelle NTA si è stabilito che gli interventi prioritari sono quelli volti a conseguire la conformità degli agglomerati per fogne e depuratori, oltre a quelli acquedottistico primari, e che altri tipi di interventi si faranno successivamente.</p>	NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	81

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	La presente Osservazione va coordinata con l'art. 10 del PTA che determina l'immediata cogenza delle NTA, quali norme di salvaguardia ex art. 121, 2° co. D. Lgs. n. 152/2006.	Le relative modifiche sono state apportate	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Si suggerisce la previsione dei seguenti ulteriori commi:		
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	"2. Le Autorità di Ambito competenti per territorio dovranno privilegiare, in sede di programmazione, la previsione di interventi atti a perseguire gli obiettivi di qualità ambientale previsti dal PTA e, per l'effetto, inserire nel Piano pluriennale degli investimenti gli interventi e le opere necessarie all'adeguamento degli scarichi e degli impianti di trattamento finali in ottemperanza alle prescrizioni del PTA.	Condivisibile; inserite apposite norme	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	3. Le NTA, con riferimento agli scarichi e agli impianti di depurazione esistenti alla data del 31/12/2005 entreranno in vigore dalla data di ultimazione degli interventi previste nel Piano d'Ambito.	Queste due indicazioni non sono applicabili dalla Regione perchè non competente alla modifica di una norma nazionale, in materia ambientale, che recepisce una direttiva UE; peraltro nell'art. 39 comma 4 è stata inserita una norma di valutazione della solerzia del gestore, nelle procedure sanzionatorie amministrative, che va incontro alla richiesta.	PA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	4. I gestori del S.I.I. sono esentati dall'applicazione delle procedure sanzionatorie durante il periodo di cui al 3° co del presente articolo."		PA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
		Ancona	Data: 17/12/2008	82
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		Se ritenuto necessario la Regione potrebbe proporre al Ministero dell'Ambiente la stipula di un APQ legato alla tempistica fissata in sede di Piano AATO.	Si ritiene che il Ministero non accetti la stipula di APQ a tali condizioni; l'APQ attuale discende infatti dalle scadenze fissate dalle normative comunitarie e nazionali. Poi c'è il problema delle risorse. (LP) Peraltro si potranno proporre Programmi da condividere, stante l'emergenza di raggiungere la conformità al più presto e far fronte alla crisi finanziaria attuale (vedi NTA art. 39 comma 4)	PA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		La proroga suggerita (che investirebbe anche le tempistiche previste nei successivi Capi del Piano di Tutela delle Acque), collegata e coordinata con la tempistica prevista nel Piano pluriennale AATO, ha un fondamento nella norma generale statale, art. 77 D. Lgs. n. 152/2006 cc. 6° e 7° che attribuisce espressamente alle Regioni la facoltà sia di prorogare il termine del 23/12/2015 per il conseguimento degli obiettivi dei corpi idrici sia di stabilirne di meno rigorosi stanti taluni presupposti.	non si devono confondere termini per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, che, in particolari situazioni sono motivatamente prorogabili dalla Regione, con i termini per la realizzazione delle infrastrutture e dei trattamenti minimi che sono già scaduti e non sono prorogabili dalla Regione	NA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro
e Urbino

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	83

Tale norma di azione ha evidentemente preso in considerazione situazioni complesse analoghe a quella che caratterizza il territorio della Provincia di Pesaro e, probabilmente, l'intero territorio regionale. E' insita, ad avviso della scrivente, nella ratio normativa una necessaria esenzione temporanea dei soggetti preposti dall'applicazione di qualsivoglia procedura sanzionatoria a condizione, ovviamente, che tali soggetti si attengano alle tempistiche previste nel Piano degli investimenti e che non si verifichi alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico.

E' già stato ampiamente agromentata l'impossibilità da parte del legislatore regionale di poter disciplinare quanto definito dalla norma statale in materia ambientale

NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 84
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 16	<p>2 ATO1 L'introduzione del concetto di bacino scolante (o drenante) su area sensibile produce, quale diretta conseguenza, l'applicazione dei parametri più restrittivi in linea generale su tutti gli scarichi esistenti o di nuova realizzazione con il paradosso che, ad esempio, uno scarico fognario di Sassocorvaro dovrà rispettare i medesimi parametri di uno scarico recapitante nel territorio di Pesaro (area sensibile). Va rilevato, da un lato, che quanto prescritto non costituisce uno specifico obbligo derivante dal D. Lgs. n. 152/2006. D'altra parte la prescrizione medesima comporterebbe un incremento notevole di interventi necessari di adeguamento con incremento vertiginoso dei costi in relazione al fatto che sui bacini scolanti recapitanti nel fiume Foglia e negli altri corsi d'acqua esistono numerosissimi impiantini e scarichi provenienti da agglomerati con almeno 2.000 a.e. che dovrebbero conformarsi a quanto previsto sopra. Si propone di modificare il comma 3 eliminando "e nei loro bacini drenanti". Quanto alla tempistica valga quanto già detto nell'osservazione all'art. 2.</p>	<p>Il concetto e la delimitazione del bacino drenante sono stati interpretati dalla Commissione Europea, che, con atti di indirizzo e raccomandazione nonché specificandolo nella procedura d'infrazione posta a carico dello Stato italiano, ha inteso che per bacino drenante sia indentificato tutto il bacino idrografico afferente all'Area Sensibile. La Regione ne può prendere solo atto e predisporre, giustificandoli, gli opportuni programmi di adeguamento.</p>	NA
	A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 24	<p>3 ATO1 Si suggerisce l'aggiunta delle definizioni di rete fognaria pubblica e rete fognaria privata:</p>	



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	85

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		<p>h) rete fognaria privata (o fognatura privata): il sistema di raccolta e di collettamento (anche ubicato su suolo pubblico) di uno o più scarichi di acque reflue derivate da attività umane e produttive e di acque meteoriche provenienti esclusivamente da superfici, tetti, strade e piazzali di proprietà privata. La condotta di allacciamento alla pubblica rete fognaria è a tutti gli effetti parte integrante della rete fognaria privata.</p>	<p>definizione proposta dalla Provincia, che si recepisce all'a lett. I dell'art. 24 delle NTA</p>	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		<p>i) pubblica rete fognaria (o pubblica fognatura): il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee ubicate su suolo pubblico o privato (gravato o meno di servitù pubblica), atte a raccogliere ed allontanare le acque reflue urbane con esclusione delle canalizzazioni stesse, classificate dal Gestore come rete fognaria privata. Il manufatto in corrispondenza del punto di allaccio della fognatura privata alla fognatura pubblica (pozzetto d'innesto) fa parte della pubblica rete fognaria e pertanto ne spetta al Gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria.</p>	<p>Una volta definita la rete fognaria privata le altre si intendono pubbliche, per cui una eventuale definizione potrebbe non soddisfare tutte le fattispecie che potrebbero presentarsi</p>	PA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	86

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		Art. 26 comm i 1 - 2 - 3	<p>4. ATO1 La disciplina, così come delineata dalla PTA è sicuramente applicabile in relazione agli scarichi di nuova realizzazione. Cosa accade per gli scarichi fognari non sottoposti a trattamento adeguato già esistenti? Appare evidente che la non autorizzabilità degli scarichi in relazione a quanto disposto al comma 4 dell'art. 39 in merito all'applicazione delle sanzioni, comporta il paradosso per il quale, in presenza di scarichi già esistenti non depurati, il gestore o il soggetto istituzionalmente competente, per non incorrere in sanzioni amministrative e penali, dovrebbe interrompere e/o impedire lo scarico negando la relativa autorizzazione. E' del tutto evidente, d'altra parte, che lo scarico dei reflui è servizio essenziale e non interrompibile.</p> <p>Si propone pertanto la seguente modifica all'art. 26:</p> <p>3. Non sono autorizzabili gli scarichi di nuova realizzazione in acque dolci e di transizione, di acque reflue urbane le quali provengono da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti, che non sono previamente sottoposti ad un trattamento appropriato.</p> <p>4. Il presente articolo avrà efficacia, con riferimento agli scarichi già esistenti, al termine di ultimazione delle opere di adeguamento necessarie, previsto nel Piano Aato.</p>	<p>E' evidentissimo che non si possa interrompere un servizio pubblico come quello della raccolta delle acque reflue; la eventuale chiusura dello scarico, apparentemente conforme alla norma formale, sarebbe invece difforme dalla norma sostanziale che esige la tutela della igiene pubblica per quanto possibile: infatti è evidente che la chiusura degli scarichi fognari comporterebbe la evacuazione degli agglomerati serviti, oppure il medioevale deflusso dei liquami lungo le strade. Quindi i gestori non sarebbero punibili in quanto non avessero chiuso gli scarichi, ma lo sarebbero solo se non si fossero adoperati, per quanto nelle loro possibilità, per conseguire l'adeguamento, ancorché non lo abbiano raggiunto. Per l'aspetto sanzionatorio vedi art. 39 comma 4 NTA</p> <p>Per gli agglomerati con almeno 2000 AE si deve applicare il trattamento adeguato (secondario) e quanto è indicato è previsto dalla norma - modifica UPI, sia per quanto riguarda gli scarichi nuovi, sia per quelli esistenti</p> <p>Non è possibile prorogare la una scadenza già scaduta stabilita dalla norma nazionale che richiede che tutti gli scarichi siano autorizzati e che gli agglomerati siano conformi.</p>	<p>PA</p> <p>NA</p> <p>NA</p>
---	---	---	---	--	--------------------------	---	---	-------------------------------



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	87

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 26 comm a 9	5 ATO1 Con riferimento alla lett. a) si ritiene che non abbia alcun senso introdurre limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006. Le prescrizioni contenute alla lett. b), al contrario, sono irrealistiche ed eccessive, soprattutto per i valori azotati. Si propone l'eliminazione della lettera b).	il comma 9 dell'art. 26 è stato riproposto all'art. 32 comma 5 I limiti della norma per gli EC sono consigliati, per cui è facoltà delle Regioni indicare limiti più adatti allo scarico per ogni corpo idrico recettore legandolo alla fruizione della risorsa idrica e la Provincia di Pesaro ha tra le principali fruizioni quella dell'uso idropotabile (da corpi idrici superficiali) e quella della balneazione. Comunque è stato riformulato in termini meno rigorosi, aumentando i limiti e restringendo la platea di applicazione	PA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		6 ATO1 Si riscontra una certa macchinosità della procedura soprattutto con riferimento alla necessità, per i richiedenti, di accedere a dati non agevolmente reperibili.	è stato riscritto, anche su proposta UPI, in modo da essere più leggibile richiamando le varie fattispecie della norma	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		Si suggerisce di riformulare l'art. 27 nel modo seguente:		
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 27	1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, il cui scarico finale è autorizzato, sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito, ovvero gli equivalenti regolamenti imposti contrattualmente al gestore dall'Autorità d'ambito.	vedi sopra	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		2. Per lo scarico di acque reflue domestiche in reti fognarie è in ogni caso necessaria l'autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto gestore del servizio idrico integrato.	recepito anche su proposta UPI, in aderenza all'art. 107 comma 2 D.Lgs. 152/2006 (art. 27 commi 2 e 3)	A



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 88
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		3. Lo scarico di acque reflue domestiche in reti fognarie esistenti, il cui scarico finale non è autorizzato, è ammesso a condizione che lo scarico stesso non cagioni deterioramento al corpo idrico.	tale affermazione non è condivisibile, in termini così generali, ma solo sotto le condizioni di cui all'art. 27 commi 4 e 5 delle NTA; (LB)	PA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		4. In relazione agli insediamenti di nuova realizzazione lo scarico delle acque reflue in reti fognarie il cui scarico non sia autorizzato dovrà rispettare i limiti tabellari previsti per gli impianti di trattamento finali in relazione all'agglomerato di cui fanno parte.	recepito vedi art. 27 comma 4 NTA	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 28 comm i 4 - 5	7 ATO1 Si riscontra una contraddizione tra i due commi. Perché gli scarichi provenienti da un condominio con AE > 50 vengono classificati come urbani? Sono tali, infatti, in forza dell'art. 74, c. 1, lett i) D. Lgs. n. 152/2006 "gli scarichi di acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato". Occorre chiarire meglio il senso e la finalità di questa prescrizione.	I commi sono stati modificati anche su proposta di UPI, riportando le fattispecie all'art. 26 comma 3	A



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 89
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 28 commi 7 - 8	<p>8. ATO1 Il comma 7 determina l'assimilabilità tout court delle acque reflue provenienti dalle attività indicate. Il comma 8 determina, in sostanza, l'assimilabilità delle acque reflue provenienti dalle varie attività esclusivamente sulla base della tabella indicata. Tali disposizioni, laddove consentono ed obbligano i gestori ad accettare tal quali gli scarichi delle attività ivi indicate negli impianti di depurazione, rischiano di comprometterne la perfetta funzionalità. In entrambi i casi pertanto si ritiene necessaria un'ulteriore indagine in relazione alla natura dello scarico stesso e alle dimensioni e caratteristiche dell'impianto di trattamento finale pubblico. Basti pensare agli autolavaggi e/o alle officine meccaniche che normalmente, anche senza particolari pretrattamenti spinti delle acque di scarico provenienti dall'attività di lavorazione, possiedono caratteristiche chimiche rientranti nei limiti della tabella stessa.</p>	<p>modificato anche a seguito proposta UPI e recepito nell'art. 28 comma 12, nel senso richiesto</p>	A	
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		<p>Si suggerisce, pertanto la modifica del primo paragrafo del comma 7 dell'art. 28 nel modo seguente:</p>			
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		<p>7. Le acque reflue derivanti dall'esercizio delle seguenti attività possono essere assimilate alle domestiche, previa asseverazione del gestore.</p>	<p>Non si ritiene che l'assimilabilità vada in qualche modo decisa dal gestore, in quanto il medesimo è parte interessata, fruendo dei proventi della tariffa; Vedi peraltro sopra</p>	NA	



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 90
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino				
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		Si suggerisce, altresì la modifica del primo paragrafo del comma 8 nel modo seguente: 8. Possono essere assimilate alle acque reflue domestiche, previa asseverazione del gestore le acque reflue provenienti da ogni altra attività industriale, artigianale o relativa a prestazioni di servizi che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella: (OMISSIS)	Non si ritiene che l'assimilabilità vada in qualche modo decisa dal gestore, in quanto il medesimo è parte interessata, fruendo dei proventi della tariffa; Vedi peraltro sopra	NA
Mar che Nor d Pes		Si richiede, inoltre l'aggiunta di un paragrafo:		
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		“è data al gestore la facoltà di subordinare l'asseverazione al rispetto di ulteriori parametri fissati dalla legge oltre che dei limiti afferenti la capacità depurativa dell'impianto di trattamento finale e le sue caratteristiche tecnologiche oltre che del dimensionamento, capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie”.	Si precisa che le competenze in materia di valori limite e parametri è statale, laddove indicato esplicitamente regionale, ed infine, per le reti fognarie, su indirizzi regionali, possono proporre valori limite meno restrittivi le Autorità d'Ambito. Pertanto negli articoli e nelle modifiche si danno queste disposizioni(LB)	NA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 29 comm i 1 - 2	9 ATO1 Con riferimento al comma 2, ARPAM dovrà preventivamente definire i limiti da rispettare.	la norma indica che i soggetti che possono individuare valori limite sono la Regione, sui corpi idrici superficiali, ed in subordine le ATO, in rete fognaria nel rispetto degli indirizzi regionali; l'ARPAM esprime una valutazione tecnica di conformità.(LB)	NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 91
Ancona	Data: 17/12/2008	

Art.
30

~~10 ATO1~~ Con riferimento al comma 2, si ritiene opportuno che all'AATO sia data la possibilità di valutare, oltre alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione anche il dimensionamento e capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie. Il comma pertanto andrà così modificato: "Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in pubblica fognatura purché rispettino le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dall'AATO, che deve, a tal fine, valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e le sue caratteristiche tecnologiche oltre che il dimensionamento e la capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare i limiti di emissione stabiliti per le acque reflue urbane dalle tabelle 1, 2, 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006. Qualora l'AATO non provveda entro 120 giorni, potrà provvedere direttamente la Giunta regionale con proprio atto."

Il contenuto del comma 2 è stato riportato, con modifiche, nel comma 1. La osservazione è stata recepita.

A



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 92
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 31	<p>11 ATO1 Va anzitutto effettuata una correzione di un errore nella compilazione dell'articolo: il riferimento normativo è al D. Lgs. n. 152/2006 e non al D. Lgs. n. 152/1999. La disposizione in esame, inoltre, laddove consente ed obbliga i gestori ad accettare tal quali gli scarichi delle attività industriali menzionate negli impianti di depurazione rischia di comprometterne la perfetta funzionalità. I carichi organici eccessivi, infatti, (soprattutto per quanto riguarda i nutrienti) (vedasi ad esempio gli scarti della macellazione della carne) potrebbero creare rilevanti problemi di funzionalità anche a carico di depuratori adeguati alle NTA. Occorre, perciò, che al soggetto istituzionalmente preposto o al gestore sia consentito di rilasciare l'autorizzazione allo scarico subordinandola alla valutazione della capacità di trattamento dell'impianto di depurazione oltre che del dimensionamento e capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie.</p>	<p>Si concorda sulla necessità di regolamentare l'accettabilità tal quale degli scarichi indicati nell'articolo; si modifica l'articolo indicando la possibilità di valori limite meno restrittivi alla tabella 3 e non l'accettazione tal quale.</p>	PA
			<p>Premesso quanto sopra si ritiene necessaria l'eliminazione di tale articolo ritenendo la disciplina dello scarico in pubblica fognatura delle attività industriali prevista all'art. 30 del tutto esaustiva.</p>	<p>Non si ritiene necessario eliminare l'articolo, ma si è modificato</p>	NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	93

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 32 commi 1 - 4	12 ATO1 L'impatto di tale disposizione è rilevantisimo in particolare per ASET. I Tre impianti principali gestiti da ASET S.p.a., tra cui quello di Ponte Metauro il cui raddoppio è terminato nel 2007, richiederanno investimenti specifici per l'abbattimento di Azoto e Fosforo. Investimenti mai valutati e/o preventivati. In sostanza viene estesa l'area sensibile fino al Porto di Ancona. La disposizione è la medesima del comma 1. L'impatto di tale disposizione per ASET è rilevantisimo.	Non si concorda sulla valutazione, dovendo rilevare che gli apporti determinati dagli impianti più grandi (>10.000AE) risultano essere tra i più significativi come apporto dei nutrienti; può comunque essere valutata una condizione di applicabilità differente a seguito di studi e valutazioni finanziarie concrete; anche l'ampliamento con raddoppio delle linee era stato auspicato, ma per ragioni non conosciute o il paventarsi di costi eccessivi ha portato a soluzioni definibili obsolete e con problematiche gestionali significative, soprattutto in fase di manutenzione sia ordinaria che straordinaria; il rischio è eccessivo rispetto allo sviluppo turistico della zona.	NA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 33	13 ATO1 Si riscontrano limiti troppo severi e soprattutto una tempistica prevista per l'adeguamento eccessivamente ristretta. Va altresì considerato che le prescrizioni in commento, unite a quanto previsto al comma 3 dell'art. 16 (bacini scolanti o drenanti) determinano, a decorrere dalla data di efficacia delle NTA, l'obbligo di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento di quasi tutti gli impianti di depurazione sparsi nel territorio provinciale, con costi altissimi. Si rinvia, quanto alla tempistica, a quanto già detto a proposito dell'art. 2 del PTA.	si è semplificato l'articolato mantenendo gli obiettivi del Piano tra cui l'adeguamento degli impianti con almeno 2.000 AE modificato con UPI	PA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	94

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		Non è chiaro, tra l'altro, se il comma 3 si riferisca a tutti gli scarichi in generale oppure ai soli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione. Se si riferisse a tutti gli scarichi (anche quelli di piccola entità non depurati) la situazione sarebbe ancora più grave.	La norma comunitaria e quella statale (art. 106 - DLgs 152/06) indica chiaramente tutti gli scarichi di acque reflue urbane e tutti i carichi in ingresso agli impianti di trattamento più spinto (con COP > 10.000 AE) presenti nel territorio individuato area sensibile (AS) o bacino drenante all'area sensibile (BDAS).	
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 34	14 ATO1 Con riferimento a questa disposizione si eccepisce un incremento eccessivo dei controlli. Il numero totale dei controlli verrebbe raddoppiato e addirittura triplicato per i piccoli impianti. Ciò comporterebbe un elevato impiego di personale, mezzi, apparecchiature e conseguentemente un notevole aumento dei costi gestionali ricadenti sulla tariffa del SII, oltre ad un notevole maggiori impiego di risorse e personale da parte di ARPAM.	Il numero minimo di controlli ed autocontrolli indicato nell'articolato è ritenuto da questo ufficio sufficiente per gestire correttamente gli impianti, anzi, nei protocolli di controllo delle Province tale numero dovrebbe essere incrementato potendo gestire meglio l'impianto e permettendo al gestore un numero di superamenti che permetterà meglio la valutazione della conformità degli scarichi (sia per le comunicazioni comunitarie che per quelle sanzionatorie).	
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 35	15 ATO 1 I limiti previsti dal D.M. 185/2003, relativo alle acque per il riutilizzo, sono ancora più restrittivi rispetto a qualsiasi tabella prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 Gli impatti sono tutti da valutare e comunque sicuramente troppo pesanti.	I valori limite agli scarichi previsti dal DM sono poco inferiori a quelli della tabella 1 e uguali alla tabella 2; si ritiene coerente quanto proposto con l'impostazione generale del Piano, dove al ritardo dell'applicazione di indirizzi comunitari e nazionali, si vuole dimostrare una capacità d'adeguamento e di risposte significative ai reali problemi ambientali della regione Marche; tali processi devono comunque essere attribuiti nel contesto finanziario degli AATO e della Regione.	NA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 36	Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.	NA
		Ancona	Data: 17/12/2008	95	
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 39 comm a 4	16 ATO1 Per ASET gli scaricatori di piena a mare non rispettano la prescrizione di cui al comma 1, e quindi dovrebbero essere tutti adeguati entro il 2014. Gli oneri per l'adeguamento saranno sicuramente ingentissimi.	E' un indirizzo della norma comunitaria, è stato indicato come obiettivo del Piano, lo sarà solo per le acque di balneazione che hanno rilevato situazioni di criticità o non idoneità alla balneazione		NA
		17 ATO1 Si richiama espressamente quanto previsto all'ultimo paragrafo delle osservazioni formulate con riferimento all'art. 2 del PTA in relazione alla necessità di esentare i gestori dall'applicazione delle procedure sanzionatorie durante il periodo di salvaguardia determinato in base alla tempistica degli interventi individuati dai Piani di Ambito.	Le scadenze stabilite dalla direttiva e dal DLgs art. sono trascorse; la Regione non ha potestà normativa in merito alle suddette scadenze, pertanto non può stabilire né proroghe né deroghe; di conseguenza: gli scarichi provenienti da agglomerati inferiori a 2000 AE le cui acque reflue non sono state preventivamente assoggettate ad un trattamento appropriato come definito dalla DACR 302/2000 ed ora dalle presenti NTA) non possono essere autorizzati; gli scarichi provenienti da agglomerati con almeno 2000 AE le cui acque reflue non sono state sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, non possono essere autorizzati, salvo il caso degli IAS per una quota massima del 5% del CG dell'agglomerato.(GM) Si sta valutando l'opportunità di una legge che permetta di disciplinare le situazioni potenzialmente disciplinabili, non certo le non conformità rilevate per gli agglomerati con almeno 2.000 AE		



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 96
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 41 commi 7 - 11	<p>18 ATO1 Con riferimento al comma 7, si rileva che la prescrizione ex art. 41, c.7 comporta un notevole aggravio dei costi di gestione e quindi delle tariffe a carico dei cittadini laddove prevede che il gestore deve accollarsi l'onere finanziario relativo alla realizzazione dei condotti di allacciamento e relativo pozzetto fino al confine con la proprietà privata. Fino ad oggi infatti, si trattava di oneri finanziari a carico dei privati. E' bene valutare che anche tale previsione comporterà un notevole aumento delle tariffe. Con riferimento al comma 11, i tempi di adeguamento sono eccessivamente ristretti con notevole pregiudizio sia per le ditte terze richiedenti lo scarico sia per il gestore.</p>	<p>stante l'importanza rappresentata da tali aspetti, si posticipa a 90 giorni dalla approvazione del Consiglio; modificato tenendo conto proposta UPI</p>	PA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 43 commi 1 - 3 - 6 - 7	<p>19 ATO1 Con riferimento al comma 1, manca l'indicazione di un criterio per il calcolo del regime di secca e della portata. La lettura combinata del comma 1 e del successivo comma 7 evidenzia una rilevante criticità legata alle aree (soprattutto quelle interne della Provincia) sfornite di reti fognarie separate. In tale contesto tutti gli impianti di depurazione dovrebbero dotarsi di vasca equalizzatrice iniziale oltre che procedere all'adeguamento degli impianti per un totale complessivo pari ad almeno 110 vasche da realizzare ex novo solo per Marche Multiservizi. Con riferimento ai commi 3, 6 e 7, si rileva che il territorio è provvisto di un numero molto elevato di scaricatori di piena e, al di là dei costi necessari, risulta spesso anche logisticamente impossibile installare vasche di accumulo o apparecchiature per l'abbattimento dei solidi grossolani.</p>	<p>comma 1 e 3 eliminato, comma 6 e 7 modificati; modificato tenendo conto proposta UPI</p>	A



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 97
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 43 commi 8 - 9	20 ATO1 La prescrizione è valida anche per gli scarichi esistenti? Se fosse così si rilevano ingenti investimenti da realizzare. Occorrerebbe, infatti installare apparecchiature di rilevamento (misuratori di portata) lungo le reti fognarie con grossi problemi anche di carattere logistico. Il rapporto di diluizione richiesto è molto alto e molto difficile da rispettare. Come sarà possibile dimostrare il rispetto del limite imposto? Andrebbero definite opportune procedure di verifica.	modificato tenendo conto proposta UPI	
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 44	21 ATO1 E' necessario chiarire se le prescrizioni dell'articolo 44 siano previste anche per gli scarichi già esistenti. In caso affermativo si rileva che nel territorio esistono alcune centinaia di situazioni analoghe a quelle previste nella nota tecnica in esame. Sarebbe ragionevole che la prescrizione in esame pertanto fosse resa efficace esclusivamente con riferimento ai nuovi scarichi. Si fa presente, tra l'altro che i limiti e le prescrizioni di cui al comma 7 non potranno essere mai rispettate con il solo trattamento in fossa Imhoff	per i nuovi adeguamento al 2013, per gli esistenti differente disciplina tra quelli (nuovi) presenti all'interno dell'agglomerato con almeno 2000 AE (+ rogorosa) rispetto agli stessi impianti in altre aree. modificato tenendo conto proposta UPI.	PA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 98
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino

Art. 45 comm i 4 - 5 - 6	<p>22 ATO1 Con riferimento ai commi 4 e 5, si ritiene che gli abbattimenti richiesti possano esigersi solamente per gli impianti di nuova realizzazione anche se si esprimono forti perplessità sulla disponibilità di tecnologie depurative idonee a garantire gli abbattimenti prescritti. E' invece sicuramente impossibile raggiungere i parametri prescritti con gli impianti esistenti. Con riferimento al comma 6, si eccepisce anzitutto che gli abbattimenti richiesti sono propri di impianti di grandi dimensioni e quasi impossibili da raggiungere con impianti di dimensioni più modeste. Non è inoltre chiaro quali siano i limiti prescritti per gli scarichi e gli impianti che si trovano in agglomerato con carico maggiore di 2.000 A.E. Se ad esempio all'interno di un agglomerato con carico maggiore di 2.000 A.E. si trova un impianto di depurazione con carico pari a 400 a.e. dovrà comunque scaricare in Tabella 1?</p>	I nuovi devono rispettare i limiti della tabella 3 per i corpi idrici superficiali, mentre quelli esistenti, fino all'adeguamento, devono rispettare quanto previsto dalla DACR 302/2000, che in alcuni casi risulta più restrittivo. modificato tenendo conto proposta UPI.	A
--------------------------------------	---	--	---



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 99
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 45 comm a 11	<p>23 ATO1 Va premesso che le operazioni di manutenzione che possono essere eseguite sulle vasche tipo Imhoff constano della pulizia e sfalcio dell'erba e della periodica pulizia delle stesse mediante asporto dei fanghi e relativo smaltimento. L'attività di prelievo dei fanghi viene attestata e documentata con un registro di carico e scarico. Alla luce delle nuove prescrizioni tale registro di carico e scarico andrà allegato al quaderno di manutenzione? Va altresì chiarito, posto che nel territorio esiste un gran numero di Fosse Imhoff e che in alcuni casi è prassi consolidata quella di detenere un solo registro per gruppi omogenei di fosse Imhoff (ad esempio quelle ricadenti nello stesso Comune), se alla luce della prescrizione in esame sarà obbligatorio detenere un quaderno di manutenzione per ciascuna Imhoff oppure se può essere ritenuto ammissibile confermare la prassi descritta di detenerne uno per ciascun gruppo omogeneo. Si riscontra infine che la cadenza trimestrale prevista, oltre a non avere una concreta utilità operativa ha pesanti ripercussioni sulla gestione ordinaria sia dal punto di vista dell'impiego di risorse umane che finanziarie.</p>	<p>tale aspetto è da definire con l'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni; ogni soluzione che permetta la tracciabilità e faciliti le attività del gestore sono ben accolte ed auspicabili. Il comma 11 è stato comunque eliminato, anche se in sede autorizzatoria dovrà essere ripresa come prescrizione modificato tenendo conto proposta UPI.</p>	A
			<p>comma eliminato ma da applicare in sede autorizzatoria dovrà essere ripresa come prescrizione modificato tenendo conto proposta UPI</p>	A	



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 100
	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 48	<p>Ancona</p> <p>24 ATO1 Si segnala anzitutto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 101, 1° co. D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione provvisoria può e deve riguardare non soltanto l'avvio degli impianti di depurazione ma anche gli eventuali periodi di arresto e l'eventualità di guasti ed i conseguenti interventi di manutenzione straordinaria ed in ogni caso i periodi transitori necessari per il ritorno delle condizioni a regime. Si richiede inoltre di portare il primo termine a 60 gg., facendo scivolare, per l'effetto, tutti gli altri.</p>	<p>l'articolo viene modificato significativamente(dai 3 a 10 commi); il primo indica le fattispecie dove vengono riportate varie condizioni, fra le quali quelle richieste in questo punto; non è accettabile il termine di 60gg come condizione senza limiti; modificato tenendo conto proposta UPI.</p>	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		<p>L'art. 48, pertanto, dovrebbe essere così formulato:</p>	<p>VEDI COMMENTO PRECEDENTE - modificato tenendo conto proposta UPI.</p>	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		<p>"Art. 48 . Autorizzazione provvisoria.</p>	<p>il primo comma indica le fattispecie dove vengono riportate varie condizioni, fra le quali quelle richieste in questo punto; modificato tenendo conto proposta UPI.</p>	A



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 101
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	1. L'autorizzazione allo scarico può essere rilasciata, in ossequio a quanto previsto dall'art.1 D. Lgs. n. 152/2006 in forma provvisoria nei casi di avviamento, arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.		
O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	2. Per quanto attiene il rispetto dei limiti, nella fase di avvio provvisorio, è definita la cadenza temporale seguente:	Ritengo che tale proposta di cadenza temporale si possa accogliere in quanto mi sembra tutto sommato ragionevole	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	a) primi 60 gg: senza limiti allo scarico;	la richiesta non è accettabile il termine di 30gg come condizione senza limiti è sicuramente esustiva associata agli altri tre periodi (complessivamente 4 mesi); la parola anche non indica cosa rispettare; deve modificarsi con <u>FINO AL</u> ; modificato tenendo conto proposta UPI.	NA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	b) dal 61° al 90° giorno: possibilità di superamento dei limiti anche del 100%;	viene accettata la modifica del periodo che da trenta giorni è portata a 90 gg la parola <u>anche</u> non indica cosa rispettare; deve modificarsi con <u>FINO AL</u> ; vedi osservazione precedente	PA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	c) dal 91° al 120° giorno: possibilità di superamento dei limiti anche del 50%;	modifica delle norme proposte accettabile; modificato tenendo conto proposta UPI. vedi le due osservazioni precedenti	A



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	102

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino			modifica delle norme proposte accettabile; modificato tenendo conto proposta UPI.	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		d) dal 121° giorno: limiti rispettati".		
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 49	25 ATO1 L'art. 49 nei primi due commi in sostanza ribadisce quanto previsto dal legislatore all'art. 110. Si ritiene per altro che l'autorizzazione al trattamento di rifiuti autotrasportati possa essere riconosciuta anche per quegli impianti caratterizzati da un doppio trattamento (biologico + chimico – fisico) di per sé idoneo a garantire un adeguato livello di abbattimento degli inquinanti anche se dotato di capacità organica di progetto pari a 2.000 a.e.	Non si ritiene accettabile tale proposta per gli impianti di COP di 2000 a.e., dato che il compito primario è il trattamento delle acque reflue. Credo vi sia il rischio di una proliferazione di piccoli impianti per trattare rifiuti "al fine di fare cassa", anzichè di preoccuparsi di farli funzionare al meglio e realizzare le fognature là dove mancano per aumentare il carico trattato (LP). gli impianti ritenuti idonei all smaltimento, in via eccezionale, sono quelli dotati di più linee di trattamento e con COP di almeno 10.000 AE; integrazioni UPI	NA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		Si propone pertanto di riformulare l'art. 49 nel modo seguente:	il trattamento dei rifiuti indicato in questo articolo è riferito solo agli impianti di trattamento delle acque reflue; oltretutto gli impianti devono avere necessariamente i processi di trattamento adeguati alla tipologia di rifiuto che vuole trattare, altrimenti sarebbe una mera diluizione degli inquinanti	
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		1. È vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autotrasportati.	non si ritiene necessaria recepire questa osservazione in quanto oggetto del divieto del comma 3 dell'art. 107 - scarichi in rete fognaria della norma nazionale;	NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	103

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	2. L'autorità competente, d'intesa con l'Autorità di Ambito, ai sensi dell'articolo 110 comma 2 della parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della parte quarta dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in relazione a particolari esigenze, nei limiti della capacità residua di trattamento e nel rispetto della normativa vigente, può autorizzare il Gestore a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.	quanto indicato è riportato al comma 2 dell'art. 110 della norma nazionale; con i commi successivi si vuole disciplinare secondo le esigenze ambientali della acque della Regione;	NA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	3. Il Gestore è in ogni caso autorizzato, ai sensi dell'Art. 110 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., previa comunicazione all'autorità competente, ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale oppure da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:	regolamentazione del comma 3 della norma nazionale da attuare, e non recepire; per le sostanze e, quindi i rifiuti, compatibili con i processi di trattamento questo è sempre possibile rispettando i valori limite di emissione degli scarichi in pubblica fognatura; per le sostanze che non possono essere trattate; quanto indicato e proposto è già normativa statale	NA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;		
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;		



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 104
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		d) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.		
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		4 Il sistema della pianificazione e della programmazione del ciclo dei rifiuti individua gli impianti di depurazione di acque reflue urbane in grado di effettuare tale trattamento, i quali devono rispettare i seguenti requisiti:	i rifiuti che potrebbero essere trattati, possono in alcuni casi, non essere legati necessariamente al trattamento chimico fisico, per cui con tale condizione si creerebbe una limitazione o un investimento non necessario; si ribadisce comunque l'importanza della capacità dell'impianto e della capacità residua rispetto all'area (agglomerato) che deve servire al trattamento delle acque reflue raccolte;	NA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		1. capacità organica di progetto di almeno 10.000 a.e. per impianti non strutturati con trattamento aggiuntivo chimico – fisico (o comunque appropriato);		NA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		2. capacità organica di progetto di almeno 2.000 a.e. per impianti strutturati con trattamento aggiuntivo chimico – fisico (o comunque appropriato);		
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		3. esistenza di una residua capacità di rimozione (saldo positivo nella differenza tra la capacità organica di progetto ed il carico servito);		



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 105
Ancona	Data: 17/12/2008	

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino		4. carico servito in termini di acque reflue pari ad almeno l'80% dell'agglomerato di riferimento dell'impianto; utilizzo della migliore tecnologia disponibile per la rimozione degli inquinanti ed in particolare delle sostanze pericolose.		
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino				
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 50	26 ATO1 Per il trattamento dell'acqua potabile la normativa prevede l'uso di ipoclorito, perché allora vietarlo per le reflue? In ogni caso la scadenza del 2014 è assolutamente insostenibile. Si ricorda, infatti, che tale prescrizione comporterebbe la sostituzione del 100% dei sistemi attuali con alti costi sia di investimento che soprattutto di gestione, che andrebbero, naturalmente, ad influire sulla tariffa.	Tale condizione vuole essere una prospettiva di maggiore efficienza e di rispetto delle acque recipienti; nella acque potabili i dosaggi sono minimi e la quantità di carica microbica nelle acque da disinfettare è molto bassa; viceversa negli impianti di trattamento delle acque reflue tali valori sono molto elevati e quindi anche il dosaggio dei chemicals sono elevati; si diversifica per potenzialità e tempi di adeguamento.	PA
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 58	27 ATO1 Premesso che nell'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino esistono già centinaia di captazioni va considerato che in applicazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo occorrerà effettuare opere di adeguamento rilevanti sia sotto il profilo economico (con conseguenze pesanti sulla tariffa) sia sotto il profilo legato ai tempi necessari per la loro realizzazione. Si segnala la necessità ineludibile di una tempistica più ampia per la messa a regime.	La tempistica che verrà indicata all'art. 58, per l'adeguamento delle derivazioni esistenti situate in corrispondenza dei corsi d'acqua elncati al comma 2 dell'art. 54, si ritiene congrua con gli obiettivi specificati nella direttiva 200/60/CE. Viene mantenuto il termine di tre anni per l'adeguamento alla componente morfologico-ambinetale (dalla data di approvazione del piano; ntroducendo un limite al 31.12.2012) e viene aumentato fino a 5 anni il termine per l'adeguamento al DMV complessivo (lasciando il termine al 31.12.2014).	



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	106

A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 60	<p>28 ATO1 In considerazione delle problematiche legate alla messa a regime nonché alla necessità di garantire in ogni caso l'approvvigionamento idro-potabile degli utenti serviti si richiede, con particolare riferimento alla lettera e), che il limite di prelievo sia elevato ad almeno 2 l/s.</p>	<p>Si accoglie l'osservazione di elevare il limite a 2 l/s. Oltre tale limite si ritiene che la deroga sia eccessiva per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Per le derivazioni idropotabili sono previste specifiche deroghe, qualora ne sussistano le condizioni.</p>	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 63	<p>29 ATO1 Premesso che, per lo meno in relazione alle captazioni site nell'entroterra non sono disponibili monitoraggi nell'arco di un quinquennio si fa presente che la lettera b) ha come diretta conseguenza il crearsi di rilevanti problemi di approvvigionamento idropotabile. Nelle more, pertanto, della programmazione da parte dell'AATO di interventi di interconnessione di acquedotti e razionalizzazione delle risorse idriche disponibili si richiede di modificare la lettera b) consentendo un rilascio pari ad 1/3 della portata istantanea. Il comma 2 necessita di un periodo transitorio sempre nelle more degli interventi di interconnessione e razionalizzazione citati.</p>	<p>A seguito di ulteriori osservazioni pervenute in merito all'oggetto, l'articolo 63 è stato modificato ed integrato in modo tale che l'osservazione risulta già accolta.</p>	A
A.A.T.O. n° 1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Art. 67	<p>30 ATO1 Premesso che nell'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino esistono già centinaia di captazioni va considerato che, in applicazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo, occorrerà procedere all'installazione di un numero considerevole di misuratori di portata. Il rilevante onere a carico della tariffa, unitamente alla tempistica necessaria per l'installazione esigono periodi di adeguamento ragionevolmente più ampi.</p>	<p>A seguito di ulteriori osservazioni pervenute, l'articolo 67 è stato modificato ed integrato in modo tale che l'osservazione risulta già accolta. L'obbligo di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate derivate è previsto solo per le grandi derivazioni, entro 2 anni dalla pubblicazione del PTA approvato dal Consiglio regionale.</p>	A



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 107
Ancona	Data: 17/12/2008	

Osservazione pervenute fuori termine

Ente	Nota e data	Riferimento nel Piano	Proposta	Alcune valutazioni in merito	Conclusione A: Accolta NA: non accolta PA: accolta in parte
Parco Nazionale Monti Sibillini	5734 del 24/10/2008 (0605654 27/10/2008 R_MARCHE GRM TRA_08 A)		1 PMS Al fine di garantire un livello minimo di tutela, è necessario prevedere per i Siti Natura 2000 e per le Aree Naturali Protette elevati standard quali-quantitativi nel rispetto delle finalità di prevalente conservazione ambientale di cui alla L.394/1991 e ss.mm.ii. e all'art. 164, comma 1, del D.lgs 152/2006 e al DPR 357/1997 e ss.mm.ii.	Gli standard quali - quantitativi tengono già in considerazione le componenti ecologiche sia negli indicatori di qualità che nel DMV; inoltre gli obiettivi di conservazione sono garantiti dalla specifica normativa di settore (L.394/1991 e ss.mm.ii., D.lgs 152/2006, DPR 357/1997 e ss.mm.ii)	PA
Parco Nazionale Monti Sibillini			2 PMS Nella sezione B.4.6 specificare che, oltre ai regolamenti e ai piani per il Parco di cui alla L 394/1991, per le AAPP valgono anche le disposizioni emanate dai rispettivi Enti Gestori ai sensi dell'art. 164 del D.lgs 152/2006	Le disposizioni di competenza degli Enti gestori ai sensi di leggi vigenti prescindono dal PTA, in quanto prevalgono su di esso.	NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 108
Ancona	Data: 17/12/2008	

Parco Nazionale Monti Sibillini	Art. 2	3 PMS All'Art. 2 dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma: <i>Nelle Aree protette sono comunque fatte salve le vigenti normative per queste previste, qualora più restrittive, con particolare riferimento alla L. n. 394/91 e s.m.i., al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e all'art. 164 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché ai conseguenti strumenti gestionali, quali il Regolamento, il Piano per il Parco e i Piani di gestione dei Siti Natura 2000.</i>	Le disposizioni normative valgono a prescindere dal PTA, in particolar modo se danno vincoli più restrittivi.	PA
Parco Nazionale Monti Sibillini	Art. 18	4 PMS L'Allegato 7, parte B, al D.L.vo 152/1999 relativo ai criteri per l'individuazione delle Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari prevede, al punto 4 che "possono essere considerate zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari ai fini della tutela di zona di rilevante interesse naturalistico e della protezione di organismi utili, ivi inclusi insetti e acari utili, uccelli insettivori, mammiferie e anfibi, le aree naturali protette, o porzioni di esse, indicate nell'Elenco Ufficiale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1991". Coerentemente con tale disposto, si ritiene pertanto necessario includere, tra le Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, anche le aree naturali protette di cui alla L. 394/91 qualora tali aree non siano già state individuate con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela ambientale del 10/09/2003, n. 10.	Quanto richiesto potrà essere attuato solo a seguito di studi specifici, già previsti dal PTA, che introducano vincoli direttamente associabili alle pressioni determinate dall'uso delle sostanze da limitare all'interno delle aree protette, evitando di creare limitazioni non giustificabili;	NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	109

Parco Nazionale Monti Sibillini	Art. 52	<p>5 PMS All'art. 52, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: <i>Nelle Aree Protette è comunque vietata la modificazione del regime delle acque ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c) della L. 394/1991 e s.m.i., fatte salve le deroghe stabilite dal Regolamento del Parco e le norme per la definizione delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 152/2006.</i></p>	<p>Si recepisce l'osservazione integrando le NTA con il comma 3 dell' <i>Art. 51 - Oggetto</i> (a carattere generale e, quindi, valido per qualsiasi area protetta), che stabilisce che nelle aree naturali protette nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 164 "Disciplina delle acque nelle aree protette" del D. Lgs. n. 152/06, si applicano le norme stabilite dall'Ente gestore, se più restrittive.</p>	PA
Parco Nazionale Monti Sibillini	Art. 54	<p>6 PMS Alla fine del comma 1 aggiungere la seguente frase: <i>fatto salvo quanto previsto nelle normative e negli strumenti gestionali dei siti Natura 2000 e delle Aree Protette di cui alla L. 391/1991.</i> Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: <i>Per i tratti di asta fluviale ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 e delle Aree Protette di cui alla L. n. 394/1991 e s.m.i. i valori di DMV sono calcolati d'intesa con i relativi Enti gestori e in coerenza con la normativa e gli stuemtni gestionali di tali aree.</i></p>	<p>Si recepisce l'osservazione integrando le NTA con il comma 3 dell' <i>Art. 51 - Oggetto</i> (a carattere generale e, quindi, valido per qualsiasi area protetta), che stabilisce che nelle aree naturali protette nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 164 "Disciplina delle acque nelle aree protette" del D. Lgs. n. 152/06, si applicano le norme stabilite dall'Ente gestore, se più restrittive. Per quanto riguarda il comma 4 si precisa che per il calcolo del valore di DMV approvato dal CTI, gli Enti Gestori del Parco sono stati già coinvolti.</p>	PA



Parco Nazionale Monti Sibillini

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	110
Art. 60	<p>7 PMS Tale articolo non risulta conforme</p> <p>L'articolo 60 è stato modificato al comma 1 e al comma 5 con il recepimento di quanto indicato; ripetto alla richiesta di sostituzione della parola "esistente" con "assentita" si è ritenuto di dover mantenere l'attuale disposizione.</p> <p>all'art. 7, comma 5 delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di cui al D.M. Del 28/07/204, il quale, in particolare, prevede che le deroghe al DMV possono essere adottate dalle Autorità competenti per limitati e definiti limiti di tempo e che le deroghe sono consentite a condizione che siano state adottate tutte le possibili strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previste dal Piano di tutela delle acque, che si sia dimostrata l'impossibilità di individuare altre alternative di approvvigionamento ed avendo messo in atto azioni per rendere minimi gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi. Le deroghe non dovranno comunque pregiudicare l'obiettivo di qualità del corpo idrico previsto dal Piano di Tutela. Si ritiene pertanto necessario adeguare l'Art. 60 a tale disposto tenendo altresì conto delle competenze degli enti gestori delle aree protette. Al comma 1 lettera a) si ritiene inoltre necessario sostituire la parola "esistenti" con la parola "assentite" al fine di garantire che la possibilità di deroga al DMV sia riservata esclusivamente alle derivazioni (in termini di quantità di acqua prelevata) regolarmente autorizzate.</p>	L'articolo 60 è stato modificato al comma 1 e al comma 5 con il recepimento di quanto indicato; ripetto alla richiesta di sostituzione della parola "esistente" con "assentita" si è ritenuto di dover mantenere l'attuale disposizione.
		PA



		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.	
		Ancona	Data: 17/12/2008	111	
Parco Nazionale Monti Sibillini		<p>Al comma 1 lettera a) si ritiene inoltre necessario sostituire la parola "esistenti" con la parola "assentite" al fine di garantire che la possibilità di deroga al DMV sia riservata esclusivamente alle derivazioni (in termini di quantità di acqua prelevata) regolarmente autorizzate.</p>		<p>Si recepisce l'osservazione integrando le NTA con l'Art. 77 - <i>Situazioni esistenti</i> che stabilisce che tutte le volte in cui nelle presenti norme si fa riferimento a "situazioni esistenti" si intendono situazioni debitamente autorizzate salvo che la norma non specifichi altrimenti. Le autorizzazioni, comunque denominate, soggette a rinnovo, si considerano esistenti, purché l'istanza di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza.</p>	A
Parco Nazionale Monti Sibillini	Allegato 2 - Determinazione del DMV	<p>8 PMS Dall'applicazione della formula proposta si rileva che nel caso sia possibile calcolare la portata media annua naturalizzata (Qm), il DMV risulta compreso tra un massimo del 60% ad un minimo del 4,5% di tale portata. Nel caso di corsi d'acqua ricadenti all'interno di Aree protette o di Siti Natura 2000, e ipotizzando il caso specifico di corsi d'acqua ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (quali Fiastrone, Tenna, Aso e Fluvione) e caratterizzati da un elevato stato ecologico (SECA) (parametro E=1), dall'applicazione della formula proposta il DMV risulta compreso tra un massimo pari al 42,9% (nei mesi di piena, con T=1,5) a un minimo pari all'11,7% (nei mesi di magra e per corsi d'acqua, quali il Fiastrone, situati a meno di 750 m di altitudine) della portate media naturalizzata.</p>		<p>Si recepisce l'osservazione integrando le NTA con il comma 3 dell' Art. 51 - <i>Oggetto</i> (a carattere generale e, quindi, valido per qualsiasi area protetta), che stabilisce che nelle aree naturali protette nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 164 "Disciplina delle acque nelle aree protette" del D. Lgs. n. 152/06, si applicano le norme stabilite dall'Ente gestore, se più restrittive.</p>	A



		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
		Ancona	Data: 17/12/2008	112
Parco Nazionale Monti Sibillini		<p>In proposito si rileva che tali valori di DMV risultano notevolmente più bassi rispetto a quelli finora adottati nell'ambito del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini nonché al valore indicato all'Art. 7, comma 7, del vigente Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche, approvato con D.C.S. n. 25/2007, il quale prevede che "le nuove captazioni o derivazioni devono comunque garantire il mantenimento di un deflusso residuale non inferiore al 60% della portata media naturale, o naturalizzata, per ogni mese o stagione di riferimento". Si ritiene pertanto che le formule per il calcolo del DMV non siano adeguate a garantire gli elevati obiettivi di qualità ambientale - e quindi anche quantitativi - richiesti per i corsi d'acqua ricedenti all'interno dei Siti Natura 2000 e delle Aree Protette di cui alla L. 394/1991.</p>	<p>Si recepisce l'osservazione integrando le NTA con il comma 3 dell' <i>Art. 51 - Oggetto</i> (a carattere generale e, quindi, valido per qualsiasi area protetta), che stabilisce che nelle aree naturali protette nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 164 "Disciplina delle acque nelle aree protette" del D. Lgs. n. 152/06, si applicano le norme stabilite dall'Ente gestore, se più restrittive.</p>	A
Parco Nazionale Monti Sibillini		<p>Si evidenzia altresì la necessità di individuare criteri omogenei per l'intero territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, tenendo conto che circa 1/3 del proprio territorio ricade nel Bacino del Tevere, sottobacino del Nera. In proposito, si ricorda che l'Autorità di Bacino del Tevere, d'intesa con l'Ente Parco, sta provvedendo alla definizione del DMV per tale sottobacino, introducendo peraltro l'importante concetto di "Deflusso di Base Sostenibile". Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario adeguare tale Allegato relativamente alle aree protette e ai Siti Natura 2000, come di seguito indicato:</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'integrazione delle NTA con il comma 3 dell' <i>Art. 51 - Oggetto</i> (a carattere generale e, quindi, valido per qualsiasi area protetta), che stabilisce che nelle aree naturali protette nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 164 "Disciplina delle acque nelle aree protette" del D. Lgs. n. 152/06, si applicano le norme stabilite dall'Ente gestore, se più restrittive.</p>	A



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 113
Ancona	Data: 17/12/2008	

Parco Nazionale Monti Sibillini		1. per le concessioni in essere: a. aumentare il parametro N fino a un valore di almeno 1,5; b. prevedere che il deflusso residuale non deve comunque scendere al di sotto del 30% della portata media naturale, o naturalizzata, per ogni mese o stagione di riferimento.
Parco Nazionale Monti Sibillini		2. per le nuove richieste di prelievo: a. prevedere un generale divieto di effettuare nuove captazioni o derivazioni almeno nelle aree di massima tutela, corrispondenti alle zone 1 (dove è revalente l'interesse di protezione ambientale) o A e B (di cui alla L. 394/1991) delle Aree Protette e ai Siti Natura 2000 e alle Aree Floristiche Protette, nonché nei bacini in cui gli Enti gestori abbiano accertato situazioni critiche o rischi potenziali derivanti da un eccessivo sfruttamento delle risorse iriche; b. prevedere che nelle restanti aree (zone 2 o C e D delle Aree Protette), qualora siano previste deroghe al divieto di modificazione del regime delle acque di cui alla L. 394/1991 e s.m.i., le nuove captazioni o derivazioni devono comunque garantire il mantenimento di un deflusso residuale non inferiore al 60% della portata media naturale, o naturalizzata, per ogni mese o stagione di riferimento.
Parco Nazionale Monti Sibillini		3. specificare: a. che i criteri per il calcolo dei DMV potranno essere successivamente modificati d'intesa con gli enti gestori delle aree protette; b. che, qualora le aree protette comprendano il territorio di competenza di più Autorità di Bacino, i criteri dovranno risultare omogenei per l'intero territorio delle stesse aree protette.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	114

Confindustria Marche	4215 del 28/10/2008 (06222288 03/11/2008 IR_MARCHE GRM TRA_08 A)	Art. 10	1 COM L'art. 10 conferisce effetto di norme di salvaguarda a tutte le NTA a partire dal momento dell'adozione in Giunta Regionale. Tale effetto non può essere così generalizzato ed è necessaria l'individuazione puntuale di quelle norme alle quali può essere riconosciuta l'immediata applicabilità.	Si ritiene condivisibile l'indicazione anche se è formulata in modo del tutto generico; si provvederà, laddove ritenuto possibile considerato il livello di arretratezza significativo sull'applicazione ed attuazione delle norme in materia d'acqua, individuando specificatamente gli articoli da individuare come norme di salvaguardia;	PA
		Art. 14	2 COM Le NTA fanno riferimento al decaduto D.M. 367/03 dando ancora oggi per validi i limiti previsti dalla Tabella 2 Allegato A dello stesso decreto per i sedimenti delle acque marino-costiere, lagune stagni costieri. A livello nazionale si concorda nel ritenere completamente abrogato il Decreto 367/2003 dal D. Lgs. 152/2006 anche dalla lettura dell'art. 78 parte 3 dello stesso decreto legislativo. Al comma 4 dello stesso articolo si applica in modo estensivo (sostituendosi allo stesso legislatore nazionale) i limiti previsti per le acque destinate alla vita dei molluschi indicando che queste debbono rispettare oltre i limiti specifici della tabella 1/A del D.LGs. 152/06 anche i limiti della tabella 1/C dell'Allegato 2 dello stesso decreto. Il punto 5 dello stesso articolo 14 rende addirittura obbligatorio eseguire l'analisi dei metalli sui sedimenti e sulle altre sostanze organiche definite dal DM 367/03 (decreto che si ricorda è stato decaduto dall'art. 78 del D. Lgs. 152/06).	Non si condivide l'indicazione; all'art. 175 il Decreto 367/03 non viene abrogato e all'art. 78 sugli standard di qualità ambientali, la tabella 1/A dell'allegato 1 è l'unica che viene esplicitamente richiamata per essere sostituita. In merito al comma 4 è facoltà della Regione poter individuare altre sostanze da controllare per rispettare gli standard di qualità sulle sostanze pericolose, come nel caso specifico del c.5 per i metalli;	NA



Confindustria Marche

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.		
Ancona COM	Data: 17/12/2008	115		
Art. 15	<p>3 - COM L'art. 15 delle NTA risulta essere particolarmente gravoso per le aziende marchigiane in quanto larga parte di queste dovranno sostenere costi non indifferenti per attuare le prescrizioni contenute nel comma 2 del suddetto articolo. L'art. 108 del D.Lgs 152/06 (che disciplina gli scarichi di sostanze pericolose) fa riferimento solo alle sostanze pericolose delle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e non quelle delle suddette Tabelle 1/A e 1/B. In questo modo si amplia moltissimo il gruppo di sostanze su cui le aziende dovrebbero effettuare gli autocontrolli mensili. Tale misura, oltre ad essere ingiustificata, risulta estremamente costosa e verrà a gravare pesantemente sui bilanci delle aziende, già provati dall'attuale congiuntura economica estremamente critica.</p>	<p>E' vero che si amplierebbero le sostanze da controllare, ma tale controllo è relativo solo all'eventuale presenza nelle acque reflue, previa verifica da parte di ogni soggetto titolare di scarichi di sostanze pericolose dell'eventuale presenza che dovrà essere sostenuta (relativamente alla presenza o meno) dall'uso, trasformazione o produzione di dette sostanze; la verifica della presenza di dette sostanze è obbligo degli stati membri da adempiere nelle modalità più opportune che saranno regolamentate con opportuno provvedimento di Giunta che verrà condiviso con i vari stakeholder; è obiettivo della Regione di non aggravare le aziende ma di perseguire gli adempimenti richiesti;</p>	NA	



Confindustria Marche

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	116
	<p>L'obiettivo che si pone la norma sembra risiedere in una necessità conoscitiva più ampia, anche sulla base delle richieste che provengono dalla Comunità Europea, che ad oggi, per motivi indipendenti dalla volontà delle aziende, non è stata raggiunta. Dobbiamo, però, rilevare che tale compito spetta al sistema istituzionale pubblico che si deve opportunamente attivare per ovviare a carenze che peraltro si trascinano da molti anni e che il raggiungimento di tale obiettivo, per quanto condivisibile in linea generale, non deve essere scaricato sulle singole aziende. Inoltre nell' allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06 al punto 1.2.3 le Regioni vengono obbligate a stabilire opportuni limiti di emissione in massa nell'unità di tempo (kg/mese) in funzione del carico massimo ammissibile di sostanza pericolosa sul corpo idrico in funzione del raggiungimento dell'obiettivo degli standard di qualità descritti all'allegato 1.</p>	<p><i>Riguardo all'obbligo, che non si ravvisa tale, ma come opportunità indicata dall'art. 101 e riporta "Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini", solo con una puntuale fase conoscitiva dove concorrono pubblico (corpi idrici) e privato (scarichi) si può cercare di risolvere adempimenti disattesi sia per recepimento tardivo di norme sia per inerzia di controlli ed autocontrolli; il titolare di uno scarico (ribadito più volte anche in conferenze pubbliche) deve conoscere le sostanze che scarica, qualitativamente e quantitativamente, ricognizione che deve essere effettuata verificando tutte le sostanze utilizzate nel proprio ciclo produttivo; tale azione non può essere invocata come aggravio alle aziende regionali quando in altre regioni italiane tale adempimento è consolidato;</i></p>
		NA



		Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
		Ancona	Data: 17/12/2008	117
Confindustria Marche		<p>Attività di cui non si ritrova traccia nel progetto di Piano della regione Marche la quale si limita a prescrivere un autocontrollo mensile e, in caso di semplice rilevabilità analitica di almeno una delle sostanze indicate nella Tabella 1/A e 1/B dell'allegato 1 al D.Lgs 152/06 l'azienda dovrà installare un adeguato sistema di monitoraggio secondo le modalità descritte in un successivo atto della Giunta Regionale. Senza voler entrare in questa sede nei dettagli del fatto che la Legislazione Europea in materia di sostanze pericolose è del tutto diversa da quella italiana, si ritiene che alcuni inquinanti siano presenti a livello di tracce rilevabili con le moderne tecniche analitiche (vedere ad esempio: Idrocarburi policiclici aromatici, Solventi clorurati, Rame, BTEX, Zinco) pressochè in quasi tutti gli scarichi industriali con conseguente necessità da parte delle aziende di rispettare il comma 2 dell'art. 15 delle NTA del Piano Acque .</p>		<p>Quanto indicato è condivisibile, ma si perde di vista l'aspetto prioritario che le sostanze da ricercare sono provenienti dal ciclo produttivo, di lavorazione, e non dalle impurezze che possono essere rilevate; tuttavia l'interlocutore evidenzia una situazione, che se realistica, preoccupa non poco: qualora le impurezze o le contaminazioni esterne al ciclo di lavorazione fossero rilevabili, essendo gli standard di qualità ambientale in molti casi vicino ai limiti di rilevabilità, si dovrebbe ammettere che la contaminazione ambientale diffusa indice significativamente sulle acque ancorchè prelevate e utilizzate rispettando le norme e i limiti di emissione e di qualità.</p>
Confindustria Marche		<p>Ciò comporterà un notevole aggravio di costi per l'azienda a fronte di un'attività che si è già dimostrata superflua rispetto al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici regionali. Infatti la Regione Marche, in seguito all'emanazione del D.M. 367/03, ha già pianificato, ed effettuato con cadenza annuale, un monitoraggio della qualità delle acque superficiali con l'intento di individuare e controllare le sostanze pericolose nelle acque e nei sedimenti (stesse sostanze ora indicate nelle tabelle 1/a e 1/b del D.Lgs 152/06). I risultati indicarono chiaramente come per la maggior parte delle sostanze considerate, ci si trovasse abbondantemente al di sotto del relativo standard di qualità e spesso addirittura vicini al limite di quantificazione della metodica analitica (LOQ).</p>		<p>Non si conoscono rapporti o ricerche che indicano tale condizione. Se il riferimento è al rilevamento effettuato nei corpi idrici, la ricerca delle sostanze in punti non significativi, come potrebbero esserlo le stazioni di monitoraggio in quanto non si conoscono assolutamente le potenziali sorgenti, non dimostra l'assenza di queste sostanze nei corpi idrici. Oltretutto si rileva una contraddizione con quanto sopra riportato, e cioè che la PA dovrebbe fare qualcosa, ma non può certo fare quello che dovrebbe fare il titolare di uno scarico.</p>
				NA



Confindustria Marche

Luogo di emissione

Numero: 142/VAA_08

Pag.

Ancona

Data: 17/12/2008

118

Sulla base dei risultati dello screening 2005 la Regione Marche nella sezione **"Squilibri e misure di piano"** del progetto di Piano tutela Acqua alla pagina 318 dichiara che *"fra tutte le sostanze prioritarie presenti nell'indagine, soltanto i metalli (Cd, Ni, Pb) hanno riscontrato una serie rilevante di valori superiori al LOQ, mentre per quanto concerne i composti clorurati e i fitofarmaci si hanno valori inferiori alla soglia Per gli IPA non si hanno riscontri se non a livello locale, lungo il fiume Tronto, risulta una contaminazione dovuta a scarico industriale."* Proprio tali studi hanno mostrato che nonostante la volontà della Regione di voler indagare sulla presenza delle sostanze pericolose, la fase conoscitiva sviluppata nei copri idrici risulta poco rilevante rispetto alle indagini sulle immissioni puntuali e diffuse di tali sostanze. Oltretutto è bene chiarire che la rete di monitoraggio utilizzata per la classificazione ecologica ed ambientale è strutturata in modo da rappresentare lo stato dei corpi idrici rispetto alla condizione di normalità e naturalità dei corpi idrici, piuttosto che quella di individuare l'impatto degli scarichi nel corpo recettore; il nuovo decreto 152/06, di recepimento della direttiva 2000/60/CE, richiede invece, attuando tre livelli di monitoraggio nei corpi idrici, sia la conoscenza della naturalità (monitoraggio di sorveglianza) che quella degli impatti degli scarichi (monitoraggio d'indagine ed operativo);

NA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 119
Ancona	Data: 17/12/2008	

Confindustria Marche	<p>Se l'obiettivo verso le sostanze pericolose e quelle prioritarie pericolose è quello di assicurare il rispetto degli standard di qualità dei corpi idrici marchigiani (i quali sembrano essere in sostanza esenti da questo tipo di problema) sembra molto più congruo programmare un controllo periodico della qualità degli stessi corpi idrici piuttosto che appesantire ulteriormente i bilanci delle migliaia di aziende marchigiane obbligandole (per la semplice presenza di qualche microgrammo di rame, zinco o altre sostanze organiche) ad eseguire controlli mensili, installare autocampionatori e chissà quali altri oneri prevederà la successiva delibera di Giunta prevista dal comma 4 dell'art. 15 del NTA. Peraltro il quadro legislativo tracciato dal decreto 152/06 in materia di sostanze pericolose sembra essere di difficile lettura oltre che difforme da quello europeo. A livello Europeo la Direttiva 60/2000/CE contempla 44 sostanze - o famiglie di sostanze - pericolose (P) delle quali soltanto 25 sono classificate pericolose prioritarie (PP). Soltanto per 15 di queste il legislatore europeo ha stabilito obiettivi di qualità nei corpi idrici.</p>	<p>Non si conoscono le raccomandazioni della Commissione Europea, laddove lalista delle sostanze pericolose e prioritarie sono quelle della tabella 1/A (attuale) e quelle della tabella 1/B (futuro prossimo); si ribadisce quanto indicato nei capoversi precedenti;</p>	NA
Confindustria Marche	<p>A livello italiano il D.Lgs 152/06 ha inserito nell'allegato 5 alla parte III la Tabella 1/A con 37 sostanze delle quali 7 Pericolose 16 Prioritarie pericolose mentre in tabella 1/B dello stesso allegato sono elencate ben 137 sostanze delle quali solo 2 Pericolose e 7 Prioritarie pericolose.</p>	<p>vedi sopra</p>	



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	120

Confindustria Marche	Art. 42	<p>In primo luogo riteniamo ricordare che la disciplina delle acque meteoriche, sin dal D.lgs. 152/1999, risulta essere una competenza delle Regioni che avrebbero dovuto legiferare in merito. L'atto più adeguato al dettato normativo ed idoneo a disciplinare tale materia è sicuramente la legge regionale, così come alcune regioni hanno fatto. Mentre alle specifiche tecniche, sia pure di rango superiore, quale il Piano di tutela delle Acque, è idoneo un atto amministrativo che consente un dettaglio ed una regolamentazione maggiormente tecnica e di dettaglio. L'art. 42 delle NTA obbliga le aziende a convogliare e opportunamente trattare in idonei impianti di trattamento le acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia. Tale convogliamento deve essere preventivamente autorizzato come scarico di acque reflue industriali. L'obbligo viene esteso quindi oltre che alle acque di prima pioggia anche alle acque meteoriche tout-court e le acque di lavaggio.</p>	<p>Esiste disciplina giurisprudenziale che identifica le acque meteoriche contaminate da inquinanti come acque reflue industriali e come tali da sottoporre a preventivo trattamento qualora non rispettino i valori limite di legge e ad autorizzazione preventiva allo scarico. La norma vuole disciplinare il comma 3 dell'art. 108; proposta di modifica da UPI;</p>	PA
Confindustria Marche		<p>Tutto ciò sembra veramente eccessivo considerando anche che l'art. 108 del D.Lgs 152/06 limita tale obbligo alle acque di prima pioggia ed alle acque di lavaggio di superfici aziendali esterne nel caso in cui queste possano dilavare da superfici impermeabili scoperte sostanze pericolose o sostanze capaci di creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Se poi si considera che il comma 2 dello stesso art. 42 delle NTA definisce tale obbligo nel caso in cui vi sia "rischio significativo di dilavamento di sostanze pericolose" senza quantificarne e la metodologia di valutazione nè l'entità soglia appare fondato il dubbio di vedersi calare sul sistema produttivo marchigiano "a pioggia" tale obbligo, con notevoli investimenti finanziari da parte delle aziende le quali dovranno realizzare impianti capaci di trattare tutte le acque meteoriche cadenti sulle loro aree scoperte definite "a rischio significativo".</p>	<p>Definire meglio il concetto di rischio significativo; eventualmente rinviare ad un atto di Giunta;</p>	PA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	121

Confindustria Marche		<p>Si segnala infine che dal comma 4 e 5 dell'art. 42 della NTA viene ammesso lo scarico sul suolo di acque meteoriche potenzialmente contaminate da idrocarburi derivanti da distributori di carburanti ed autolavaggio a semplice condizione di installazione di "disoleatori" i quali difficilmente potranno garantire l'eliminazione totale degli idrocarburi in questione. Per inciso si ricorda che per gli idrocarburi non è ammesso lo scarico sul suolo (vedere Tab. 4 All. 5 D.Lgs 152/06). Il comma 2 dell'art. 42 inoltre conferma la confusione esistente nell'individuazione da parte del Legislatore italiano delle sostanze pericolose. In questo comma si precisa che le sostanze pericolose sono quelle indicate "nelle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nella tabella 2 dell'allegato A al D.M. 6 novembre 2003 n. 367 8DM destituito dall'art. 78 del D.lgs 152/06) e nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte terza del D.Lgs 152/2006".</p>	<p>I commenti sulle sostanze pericolose sono già stati effettuati relativamente alle osservazioni precedenti; si conferma che non c'è alcuna contraddizione nell'elencare, per maggiore chiarezza, quali siano tutte le tabelle che il legislatore nazionale, nel recepire le indicazioni comunitarie, indica tramite differenti tabelle le stesse sostanze; (</p>	NA
Confindustria Marche		<p>Forse se tornassimo ad una lettura critica ed applicazione puntuale della Direttiva 60/2000/CE potremmo sperare di mantenere competitive le aziende italiane quantomeno sul mercato europeo e quelle marchigiane in un contesto nazionale.</p>	<p>Tale commento non è condivisibile in quanto lo spirito delle norme non è quello di affossare il settore produttivo, come si vorrebbe far credere, ma quello di allineare azioni e comportamenti consoni al contesto europeo, finalizzando le azioni al raggiungimento degli obiettivi laddove tale finalità, in varie situazioni regionali, sarà di difficile attuazione;</p>	NA



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	122

Capitolo A.0.4
 Si ritiene opportuno, a completamento della trattazione degli atti normativi ed amministrativi della Regione Marche, che sia riportata la sintesi degli obiettivi del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto. In particolare la definizione delle fasce fluviali di tutela integrale (art. 10 delle NTA) e le disposizioni sulle aree demaniali (art. 18 NTA). Quest' ultimo Piano è stato approvato dal Consiglio Regionale delle Marche con Deliberazione Amministrativa n. 81 del 29/01/2008.

A seguito dell'invio email da parte della stessa Autorità di una sintesi del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, la stessa è stata inserita negli elaborati del PTA nella Appendice della Sezione A.

A

Capitolo A.1.5
 Risultano incongruenze tra i valori dimensionali riportati nella scheda del PTA e i valori risultanti dal SIT di questa Autorità. Si riportano i valori in nostro possesso con la specifica che gli stessi sono stati inviati al Ministero dell'Ambiente quali informazioni ai fini degli adempimenti richiesti agli stati membri dalla direttiva 2000/60 art. 5 (tabelle non riportate).

Le tabelle evidenziate nel Capitolo A.1.5. sono state integrate con i valori numerici, oggetto di osservazione, posti tra parentesi; tale rappresentazione è spiegata con nota in asterisco "*" (...) Dati forniti dall'Autorità di Bacino del Tronto. La differenza con i dati assunti nel PTA è dovuta alle diverse basi cartografiche utilizzate."

A

Capitolo A.2.2
 Si condivide la considerazione della grande disomogeneità dei dati sia per quanto riguarda le quantità emunte sia per quanto riguarda l'utilizzazione e si rileva l'assenza del dato relativo alla grande derivazione ad uso irriguo dal f. Tronto del Consorzio di Bonifica delle Valli del Tronto, Aso e Tenna (4000 l/sec).

Il dato di 4.000 l/sec quale grande derivazione irrigua nel bacino del Tronto gestita dal Consorzio di Bonifica delle valli del Tronto, Aso e Tenna, è stato recepito a seguito di ulteriori comunicazioni pervenute dall'AdB Tronto tramite il Consorzio. Sono state cambiate sia le tabelle e gli istogrammi presenti nel capitolo A.2.2. relative a "portate medie di derivazione in l/sec" e "portate massime di derivazione in l/sec" come riportato nelle figg. 1-A.2.2 e 2-A.2.2, sia la tabella presente nel capitolo B.1.2.13 e la corrispondente in Appendice B relativa alle pressioni antropiche (mc/annui).

A



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 123
Ancona	Data: 17/12/2008	

Al sensi dell'allegato 1 del D. Lgs. 152/99, si ritiene di individuare quale corpo idrico artificiale un tratto di canale il canale d'irrigazione del Consorzio di Bonifica del Tronto Aso e Tenna di cui al punto precedente.

Capitolo A.4

L'osservazione si ritiene corretta anche se necessita di alcune verifiche, ciò nonostante la tardiva comunicazione non permette, al momento, la/le correzione/i di tale dato che certamente verrà ripreso durante le successive fasi di approvazione del Piano.

PA

Capitolo A.4.3.3

Si prende atto del fatto che, ad oggi, l'ARPAM non ha eseguito misure quantitative sistematiche nei punti significativi individuati con il "Rapporto tecnico-analitico di integrazione tra la Regione Marche e l'ARPAM per la redazione del Piano di tutela delle Acque- II fase: Acque sotterranee" .

Osservazione che non produce proposte di modifica. Si coglie l'occasione per rappresentare che sono in corso, con le AATO Marche, attività volte ad una migliore ottimizzazione di una rete di monitoraggio delle misure quantitative.

PA

Art. 56

I protocolli di sperimentazione, qualora effettuati nei corsi d'acqua del bacino idrografico del f. Tronto, dovranno essere approvati dal C.I. dell'Autorità di bacino del f. Tronto su parere del Comitato Tecnico.

Modificato art. 56 delle NTA: è prevista l'intesa con le Autorità di bacino

A



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 17/12/2008	124

~~Analogamente a quanto osservato all'art. 56, le~~
deroghe al DMV nel Bacino del f. Tronto saranno valutate dall' Autorità di Bacino Interregionale del f. Tronto.

Art.
60

Le deroghe sono regolamentate dal punto 7.5 del D.M. 28 luglio 2004 "Le Autorità competenti, informate le Autorità di Bacino,.....".

NA



ALLEGATO 2
MISURE DI MITIGAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI

Biodiversità	
Riferimento alla Misura di Piano	Azione di mitigazione
Deroghe all'applicazione del DMV (B.3.3.1 e NTA art. 60)	Le deroghe per il Deflusso Minimo Vitale (DMV) previste potrebbero determinare un peggioramento dello stato di conservazione della biodiversità. Per ovviare a tale effetto negativo è necessario <u>limitare il più possibile il ricorso alle deroghe, ottimizzando l'applicazione del PTA (azioni preventive rispetto all'emergenza)</u>
Ripristino della capacità di accumulo degli invasi e dei laghetti collinari (B.3.3.2 e NTA art. 64)	Il ripristino delle capacità d'invaso dei serbatoi esistenti attraverso la movimentazione meccanica del materiale accumulato, potrebbe danneggiare gli ecosistemi esistenti: è necessario <u>preferire le manovre idrauliche alle attività di escavazione e di evitare questi interventi in aree di elevato valore naturalistico.</u>
Realizzazione di nuovi invasi (anche di dimensioni significative) e riconversione di bacini di cava dismessi alla funzione di accumulo per usi plurimi (NTA art. 65; B.3.3.2)	La realizzazione di nuovi invasi e la riconversione dei bacini di cava dismessi alla funzione di accumulo per uso plurimo, specie durante le fasi di cantierizzazione, possono avere effetti negativi di media significatività in termini di danneggiamento di ecosistemi: è necessario <u>adottare tecniche tali da minimizzare gli impatti in fase di cantiere e comunque di ridurre i casi di realizzazione di invasi di dimensioni significative.</u>
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici: interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi (NTA art. 22 comma 3)	Gli interventi con finalità di tutela urgente della pubblica incolumità e di riduzione dei rischi idraulici capaci di modificare lo stato dei luoghi e non direttamente finalizzati alla tutela degli ecosistemi, possono incidere negativamente sullo stato degli stessi, per questo dovranno essere comunque <u>realizzati tenendo in considerazione i principi della riqualificazione fluviale di cui al par. B.3.5 o comunque con tecniche rispettose dell'ambiente.</u>



Luogo di emissione	Numero: 142/VAA_08	Pag. 126
Ancona	Data: 17/12/2008	

Suolo

Riferimento alla Misura di Piano	Azione di mitigazione
Realizzazione di nuovi invasi e riconversione di bacini di cava dismessi alla funzione di accumulo per usi plurimi (B.3.3.2 e NTA art. 65)	<p>La realizzazione di nuovi invasi potrebbe determinare un'ulteriore diminuzione degli apporti solidi verso valle dunque concorrere ad accentuare il fenomeno dell'erosione costiera; a tal proposito il comma 1 dell'art. 65, già prevede accorgimenti tali da attenuare i fenomeni di interrimento e nel contempo favorire il trasporto solido. Per quanto riguarda l'uso idroelettrico, in linea con quanto previsto dal PEAR, si ritiene che difficilmente ulteriori interventi potranno garantire quote significative di copertura dei fabbisogni di energia elettrica in quanto gran parte dei siti potenzialmente utilizzabili sono già sfruttati. Poiché si ritiene che non esistano le condizioni per la realizzazione di nuovi sbarramenti ed invasi di grandi dimensioni sulle aste fluviali, la capacità residua andrà rintracciata nello sfruttamento a fini idroelettrici delle traverse esistenti, dei salti degli acquedotti e dei salti dei consorzi di bonifica.</p> <p>Si suggerisce, in linea con il PEAR, di <u>tenere in considerazione le seguenti linee guida per la realizzazione di nuovi invasi o sbarramenti o per l'adeguamento di quelli esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dovrà essere mantenuta la caratteristica dimensionale della traversa esistente; • dovrà essere attentamente valutato il rapporto numerico delle traverse esistenti in un tratto, evitando lungo l'asta fluviale la concentrazione di opere trasversali che diminuirebbe la naturalità dell'ecosistema; • andrà garantita nel tempo l'efficienza dei sistemi di passaggio biologici (scale di risalita dei pesci, etc.); • andrà garantita nel tempo l'efficienza dei sistemi di passaggio del trasporto solido sia in sospensione che di fondo (sghiaiatori, etc.); • andrà garantita una manutenzione puntuale e frequente (controllo geometrico e vegetazionale delle sezioni, comprese le arginature) nell'intorno che risente degli effetti dell'opera; • andrà garantito almeno il Minimo Deflusso Vitale (DMV) considerando il sistema fiume in un ambito significativo; • andrà effettuata una valutazione costi/benefici anche in rapporto al danno ambientale dell'opera; • ogni tratto di fiume sotteso da condotta dovrà avere a monte e a valle un tratto significativo di fiume in regime idrico naturale che in ogni caso dovrà essere almeno pari almeno al triplo della lunghezza della condotta.
Misure per la tutela qualitativa (NTA artt. 19 - 50; B.3.1)	<p>Alcune misure per la tutela qualitativa determinano un aumento considerevole della produzione di fanghi (rifiuti speciali) derivanti dai processi depurativi e di trattamento con conseguente aumento del rischio potenziale di contaminazione del suolo; a tal proposito è necessario <u>l'impiego di tecniche e tecnologie per il trattamento e lo smaltimento dei fanghi tali da garantire il minore impatto ambientale (BAT).</u></p>
Ripristino della capacità di accumulo degli invasi e dei laghetti collinari (NTA art. 64; B.3.3.2)	<p>I processi di escavazione per il recupero delle capacità di invaso dei bacini esistenti possono determinare un aumento della produzione di rifiuti costituiti dal materiale sedimentario che potrebbe avere accumulato anche sostanze inquinanti e avere pertanto un effetto negativo in termini di contaminazione del suolo; pertanto è necessario <u>prevedere, in fase di autorizzazione degli interventi, controlli sulla natura e qualità del materiale derivante dalle escavazioni e preferire il riutilizzo, previo eventuale trattamento, allo smaltimento.</u></p>

Paesaggio

Riferimento alla Misura di Piano	Azione di mitigazione
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici: interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi (NTA art. 22 comma 3)	<p>Tutti gli interventi capaci di "modificare lo stato dei luoghi" possono comportare un peggioramento del paesaggio in termini di percezione, dovrebbero dunque <u>tenere in considerazione i principi della riqualificazione fluviale di cui al par. B.3.5.</u></p>